



44324/13

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA
PUBBLICA DEL
05/04/2013 -
17/04/2013

DECISIONE
DEL 18/04/2013

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLO BARDOVAGNI
Dott. MARCELLO ROMBOLÀ
Dott. ANGELA TARDIO
Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO
Dott. MONICA BONI

- Presidente
- Consigliere
- Rel. Consigliere
- Consigliere
- Consigliere

SENTENZA N. 530/2013
REG. GENERALE
N. 26094/2012

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

- 1) PROCURATORE GENERALE presso CORTE APPELLO di MILANO
- 2) POGGI GIUSEPPE, nato il 29/05/1951
- 3) PREDA RITA, nata il 07/12/1954
- 4) POGGI MARCO, nato il 09/06/1988

nei confronti di:

STASI ALBERTO, nato il 06/07/1983

avverso la sentenza n. 49/2010 CORTE ASSISE APPELLO di MILANO, del 06/12/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in pubblica udienza del 05/04/2013 la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;

uditi in pubblica udienza del 17/04/2013:

il Procuratore Generale in persona del dott. Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'assise d'appello di Milano;

per le parti civili ricorrenti l'avv. Gianluigi Tizzoni, che ha chiesto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 576 cod. proc. pen., l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, ai fini di una nuova valutazione dei fatti di cui alla imputazione e delle conseguenti richieste di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati dall'imputato alle parti civili costituite;

per l'imputato Stasi Alberto l'avv. Angelo Giarda, che chiesto dichiararsi la manifesta infondatezza dei ricorsi proposti dal Procuratore Generale e dalla parte civile o quantomeno rigettarli in quanto manifestamente infondati, e confermare in toto la sentenza n. 58/2011 pronunciata nei confronti di Alberto Stasi dalla Corte d'assise d'appello, sezione seconda penale, di Milano in data 6 dicembre 2011.

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines, positioned on the right side of the page.

RITENUTO IN FATTO

1. Il 13 agosto 2007 poco dopo le ore 13.50, su segnalazione di Aiberto Stasi, odierno imputato, due carabinieri in servizio presso la Stazione di Garlasco (il brigadiere Serra e il brigadiere scelto Muscatelli), entravano, dopo avere scavalcato il cancello pedonale e avere aperto la porta d'ingresso, trovata socchiusa, nell'abitazione di Chiara Poggi, sita in Garlasco, Via Pascoli n. 8.

Erano notati sulla sinistra un paio di pantofole bianche, un portavaso rovesciato e il relativo sottovaso capovolto; erano osservate in prossimità della scala che conduceva al piano superiore alcune chiazze di sangue, di cui una particolarmente estesa; erano rinvenute altre macchie ematiche sul telefono e sulla parete adiacente e una estesa chiazza di sangue e una ciocca di capelli davanti alla scala che conduceva al vano cantina; era rilevato che la porta di accesso alla scala della cantina era aperta e la luce era accesa; erano rinvenuti in fondo alla scala una grande quantità di sangue e il corpo, che non dava segni di vita di Chiara Poggi, in posizione prona, con la testa appoggiata al muro e i piedi rivolti verso l'accesso alla scala del piano terra.

1.1. La causa della morte era individuata in sede di esame autoptico, svolto dal dott. Ballardini, nelle "grossolane lesioni cranio-encefaliche di natura contusiva riscontrate sul cadavere", riconoscendosi indubbiamente un riuoio ietifero predominante alla lesione della regione parieto-occipitale sinistra, ritenuta in grado di causare un decesso pressoché immediato. Ulteriori lesioni erano riscontrate dal medico-legale in sede mascellare destra, alle palpebre superiori, in regione periorbitale bilateralmente e altre di natura contusiva agli arti superiori, all'arto inferiore sinistro e alla cresta iliaca destra.

L'ampio complesso lesivo-occipitale aveva determinato un sanguinamento profuso e una sopravvivenza limitata della vittima, secondo la comune valutazione del collegio peritale (dott. Varetto, Bison e Robino) e dei consulenti della difesa dell'imputato (prof. Avato e dott. Fabbri).

1.2. Tali lesioni erano state causate, secondo la ricostruzione delle probabili caratteristiche del mezzo utilizzato, operata in sede di esame autoptico, da uno strumento pesante, vibrato più volte con notevole forza, dotato di stretta superficie battente e di una punta impiegabile di per sé e di probabile natura metallica. Con successiva memoria tecnica, redatta a margine della disposta perizia medico-legale, i consulenti del Pubblico Ministero (prof. Pierucci e dott. Ballardini) ipotizzavano come probabile strumento una forbice da sarto, contestata dal collegio peritale, che la riteneva scarsamente maneggevole per imprimere una forza molto efficace in grado di causare le lesioni riscontrate, e

indicava come strumento più compatibile un martello da muratore per la presenza di una massa battente da una parte e di una specie di lama con lo scalpello dall'altra.

A fronte di tali diverse e solo orientative valutazioni, non era tuttavia rinvenuto, né lo è mai stato, uno strumento che fosse compatibile con il quadro lesivo e oggettivamente riferibile all'azione omicida.

1.3. L'orario della morte era collocato dal consulente medico/legale del Pubblico Ministero nella relazione del 5 novembre 2007 tra le ore 10.30 e le 12.00, con maggiore "centratura" tra le ore 11.00 e le 11.30, all'esito di una lettura integrata dei rilievi tanatologici registrati il giorno dell'omicidio alle ore 17.00 e in sede di autopsia alle ore 10.30 del 16 agosto 2007.

I consulenti della difesa, che criticavano il risultato, opponevano il diverso intervallo temporale in cui collocare la morte di Chiara Poggi tra le ore 9.00 e le 10.00.

Il collegio peritale perveniva a conclusioni, che, fondate su accertamenti e valutazioni medico-legali ritenute dal Giudice di primo grado in via generica, con apprezzamento condiviso dal Giudice d'appello, più approfondite e scientificamente più corrette, collocavano la morte nella mattinata del 13 agosto 2007.

Il riferimento a diversi significativi elementi circostanziali, emersi processualmente, consentiva di ritenere plausibili sotto il profilo logico - probatorio le probabilistiche valutazioni scientifiche degli esperti e di collocare la morte di Chiara Poggi nell'intervallo temporale immediatamente successivo alla disattivazione dell'allarme perimetrale dell'abitazione.

Detto allarme, attivato alle ore 1.52 della notte, era stato disattivato alle ore 9.12 del mattino; la ragazza aveva al momento dell'aggressione un indumento estivo da notte; il materiale alimentare poltaceo contenuto nello stomaco era verosimilmente derivante dall'assunzione di alimenti per colazione; nella stanza in cui era la televisione accesa erano rinvenuti sul divano una confezione di cereali, un cucchiaino e una confezione di biscotti; le persiane delle finestre della casa erano chiuse ad eccezione della portafinestra della cucina; le tende da sole non erano state abbassate; il letto non era stato riordinato.

Fatte salve alcune azioni (disattivazione dell'allarme, apertura della porta finestra della cucina, assunzione di alimenti per la colazione), non vi erano emergenze oggettive di altre successive significative attività ragionevolmente da compiersi dopo il risveglio e la colazione.

Era coerente con la individuazione della morte di Chiara Poggi nel lasso temporale subito successivo alla disattivazione dell'allarme un dato testimoniale,

costituito dalle dichiarazioni di Bermani Franca, che, raggiunta in bicicletta la casa della figlia (Pisati Maria Caria) confinante con quella dei Poggi, aveva notato una bicicletta nera da donna appoggiata sul muro dell'abitazione della predetta vicino al cancello pedonale, che non aveva più visto alle ore 10.20 quando, ricevute visite, era uscita nuovamente in strada, trattenendosi senza percepire segni di attività umana all'interno dell'abitazione dei Poggi, né notare alcuno avvicinarsi alla stessa, e allontanandosi con la propria bicicletta alle ore 11.00.

1.4. La ricostruzione della possibile dinamica dell'aggressione era operata dal RIS di Parma, con la relazione depositata il 12 dicembre 2007, ricorrendo al metodo della "Bloodstain Pattern Analysis".

Tale metodologia, fondata sullo studio dei meccanismi fisici con cui si producono le macchie di sangue (traiettorie, proiezioni, gocciolamenti, strofinii, ecc.), era riconosciuta di piena validità scientifica anche da parte della giurisprudenza italiana, e andava sottoposta a verifica di concreta affidabilità in sede giudiziaria sulla base della integrazione dei suoi risultati con altri elementi oggettivi desumibili dalle indagini svolte, di carattere tecnico o anche solo logico-fattuale.

1.4.1. Attraverso il rilievo di un'ampia pozza di sangue contornata da alcune macchie ematiche, sul pavimento del soggiorno, in prossimità della scaia, accanto alla ringhiera, e di altri gruppi di tracce ematiche sulla porzione di pavimento antistante la porta del corridoio, erano ipotizzate tre aree di vuoto, causate dalla testa della vittima che, nelle fasi dell'aggressione, mentre giaceva al suolo, aveva assunto con il capo tre diverse posizioni ricostruite nella stessa relazione.

La pozza di sangue con alcuni capelli della vittima alla base della scaia che portava al primo piano era la proiezione di sostanza ematica dovuta ai primi colpi inferti al capo della stessa, che avevano generato anche gli schizzi di sangue sul primo gradino, e al violento urto della testa con il pavimento, e si era formata per effetto di una pausa nell'aggressione.

A tale prima fase era seguita probabilmente un'azione di trascinamento del corpo, attestata dalle tipiche macchie di strofinio sul pavimento, durante la quale la vittima era ruotata su se stessa assumendo una posizione prona e le sue mani si erano contratte come segno di reattività.

A quel punto, la ragazza, mentre si trovava con la testa all'altezza della porta del corridoio e in prossimità della porta che apriva verso la scala della cantina, veniva di nuovo colpita al capo determinandosi le proiezioni ematiche che attingevano il telefono, lo stipite, la parete, la porta del corridoio e il pavimento.

1.4.2. Le tre piccole tracce ematiche da gocciolamento sul pavimento del soggiorno vicino al divano erano ricondotte a una fase iniziale dell'aggressione o a un pugno sferrato sul volto della ragazza, mentre nel corridoio, accanto a tracce ematiche molto allungate, vi erano tracce della stessa sostanza riferibili a suole di scarpe.

Il brandeggio energetico dell'oggetto contundente aveva verosimilmente provocato tracce ematiche vicino alla porta a soffietto che dava accesso alla scala della cantina, consentendo di rilevare che la stessa era chiusa ed era stata aperta da parte dell'aggressore per gettare lungo la scala la vittima, la cui testa insanguinata aveva sbattuto contro lo stipite della porta lasciando una vistosa macchia di sangue, mentre lo stesso aggressore aveva lasciato tracce di suola di scarpa sul pavimento antistante la porta a soffietto.

La scala del vano cantina, formata da tredici gradini con una sorta di rientranza 'a elle' intorno al quinto/sesto gradino, presentava tracce ematiche sui gradini identificati con i n. 0, 1, 2 e 3; la grossa pozza sul quarto gradino era dovuta o all'urto violento del capo della vittima contro il gradino o a un ulteriore definitivo colpo al capo da parte dell'aggressore; le macchie di sangue sul settimo, ottavo e nono gradino si erano prodotte per effetto dello scivolamento del corpo in discesa, sottoposto alla naturale azione della forza di gravità o a ulteriori contatti violenti, fino a raggiungere la posizione di quiete in fondo alla scala.

1.4.3. Tale articolata ricostruzione dello scenario dell'aggressione consentiva di rilevare sia una pausa nella dinamica omicida dopo che la vittima era stata colpita alla base della scala diretta al primo piano, sia una conclusione dell'azione omicida gettando il corpo della vittima lungo la scala per la cantina o colpendola ancora al capo in corrispondenza del quarto gradino.

La individuabilità di fasi cronologicamente distinte trovava positivo apprezzamento da parte dei consulenti della difesa e del collegio peritale che, con diversi rilievi, escludevano che l'aggressione fosse un atto fortemente concentrato nel tempo.

Anche le indagini istologiche e immuno-isto-chimiche confermavano una sopravvivenza della vittima, che era indicata dai consulenti del Pubblico Ministero in una durata inferiore ai trenta minuti, condivisa dal collegio peritale che evidenziava anche la difficoltà connessa alla determinazione della sopravvivenza quando l'intervallo non fosse di molte ore ma di "alcuni diversi minuti".

1.4.4. Il carattere almeno bifasico dell'aggressione e la non riducibilità della durata complessiva dell'aggressione (intesa come somma della durata degli episodi violenti, della successiva sopravvivenza della vittima e del

raggiungimento della posizione finale in cui era rinvenuto il suo corpo) in un atto fortemente concentrato nel tempo erano ritenuti dal primo Giudice coerenti agli apporti tecnici del RIS e alle valutazioni dei consulenti tecnici delle parti e del collegio peritale:

- nella prima fase la vittima cadeva, ferita alla testa con corpo contundente, alla base della scala che portava al primo piano, formando una pozza di sangue nella quale vi erano suoi capelli e la durata della cui formazione non era determinabile, non conoscendosi le ferite specifiche già inferte;

- nella seconda fase, avuto riguardo alla presenza di abbondanti pozze di sangue lungo la scala della cantina, e non lungo il percorso tra la prima pozza di sangue e la porta del tinello, e all'energico brandeggio del corpo contundente davanti alla porta a soffietto in corrispondenza della detta scala, la vittima riportava le ferite più importanti e mortali: essa, verosimilmente sollevata e gettata con la faccia in avanti lungo la scala, urtava la testa con violenza su uno dei gradini procurandosi lesioni plurime agli arti e alla cresta iliaca, rimanendo per un lasso di tempo (alcuni minuti) in posizione diversa da quella terminale in fondo alla scala, raggiunta per "spostamenti spontanei, per traumatismi determinati da altri colpi alla testa, o per una spinta verso il basso dall'aggressore".

2. Il primo elemento di accusa a sostegno della ipotesi che responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi fosse il fidanzato Alberto Stasi era rappresentato dalla telefonata fatta da quest'ultimo al servizio del 118 alle ore 13.50.24 della durata di 0.59 secondi, con riguardo ai contenuti e alle tempistiche:

- sotto il primo profilo, erano evidenziati il tono freddo e innaturalmente distaccato, incompatibile con il riferito immediatamente precedente rinvenimento della sua ragazza nelle indicate condizioni;

- sotto il secondo profilo, era rimarcato il dato fattuale che la telefonata al servizio del 118 non era stata fatta subito dopo l'uscita precipitosa dalla casa dei Poggi, ma dinanzi alla caserma dei carabinieri di Via Dormo n. 10.

Entrambi tali profili erano ritenuti dal primo Giudice privi di sicura valenza indiziaria:

- il primo, perché era impossibile individuare un fondamento oggettivo plausibile nella individuazione dello stato emotivo vissuto in concreto da Alberto Stasi, tale non potendo ritenersi il fatto delittuoso, costituente al contrario il *thema probandum*, non anteponibile alla premessa;

- il secondo, perché, alla luce delle dichiarazioni rese da Stasi (il 13 agosto 2007 alle ore 16.00 e alle ore 23.45 e il 17 e 22 agosto 2007), lo stesso aveva concluso la sua conversazione con l'operatrice del servizio del 118 mentre era in

caserma, distante circa seicento metri dalla casa dei Poggi e raggiunta al ventinovesimo secondo della telefonata, e se aveva detto una cosa inesatta quando aveva dichiarato di avere fatto la chiamata al servizio dei 118 appena uscito dalla casa dei Poggi, la tempistica della telefonata non era indice della falsità del fatto storico narrato (la chiamata al servizio del 118).

2.1. Ulteriore elemento che poteva rivestire valenza indiziaria era rappresentato dalla falsità dell'alibi addotto da Stasi, che, a differenza dell'alibi non provato e costituente dato neutro, costituiva indizio a carico.

2.1.1. Stasi nel corso delle sue dichiarazioni aveva affermato di essere rimasto presso la propria abitazione, distante circa due chilometri da quella di Chiara Poggi, fino alle ore 13.30 circa, di avere fatto uno squillo alle ore 9.45 e altro dopo un'ora al cellulare della stessa senza risposta, e di avere tentato di chiamarla con il cellulare e con l'utenza fissa relativa alla sua abitazione al numero di cellulare e a quello della utenza fissa tra le ore 11.15 e le 12.20 e intorno alle ore 13.30 senza ottenere risposta.

Il Giudice di primo grado rilevava che sul telefono cellulare di Chiara Poggi, nel periodo in cui Stasi dichiarava di essere rimasto a casa, erano pervenute chiamate dal telefono mobile dello stesso alle ore 9.44, alle ore 10.47 e alle ore 13.31 e chiamate da un numero anonimo alle ore 11.37, alle ore 12.46, alle ore 13.26 e alle ore 13.30, non risultanti dai tabulati perché senza risposta, e richiama le verifiche condotte dal collegio peritale che, attraverso l'analisi probabilistica basata sulle utenze che avevano contattato Chiara Poggi negli ultimi sei mesi, aveva ritenuto con alta probabilità che l'utenza anonima relativa alle chiamate senza risposta, ricevute dalla stessa sul suo telefono cellulare, era pertinente all'abitazione di Alberto Stasi, provvista, a quel tempo, della funzione di numero riservato.

Tali emergenze confermavano che le dichiarazioni di Stasi erano vere e che era indubbio che lo stesso fosse presso la sua abitazione in coincidenza con l'orario in cui era collocato il più probabile orario della morte di Chiara Poggi.

2.1.2. La verifica dell'alibi di Alberto Stasi era condotta anche attraverso l'esame dell'utilizzo da parte del medesimo del computer portatile.

Tale computer, consegnato spontaneamente dallo stesso Stasi il 14 agosto 2007 ai carabinieri che lo avevano tenuto fino al 29 agosto 2007, effettuando ripetuti e scorretti accessi, era verificato dai consulenti del Pubblico Ministero, che rilevavano che era stato acceso alle ore 9.36 e che erano state aperte fotografie digitali fino alle ore 9.57, ed escludevano la presenza di tracce informatiche dopo le ore 10.17, dimostrative di interazione attiva di un utente con il medesimo computer.

Il contrasto tra tali conclusioni e quelle del consulente della difesa, che invece, accertava l'apertura alle ore 10.17 del documento della tesi di laurea e la scrittura e la memorizzazione di due pagine, oltre al rilievo della potenziale alterazione e dispersione del contenuto del documento informatico per la non correttezza delle metodologie adottate nella preliminare e sommaria attività investigativa, determinavano il primo Giudice a disporre accertamenti tecnici.

Il nominato collegio peritale (ing. Porta e dott. Occhetti) accertava che il contenuto informativo del personal computer sottratto dalle scorrette manovre di accesso compiute era pari al 73,8% dei file visibili, e che, tuttavia, era possibile ricostruire l'accensione alle ore 9.35 del sistema per la digitazione, la visione dalle ore 9.38 alle ore 10.07 di immagini erotico-pornografiche e l'apertura alle ore 10.17 del file della tesi di laurea, il cui ripetuto salvataggio, in presenza di un testo accresciuto progressivamente, era ritenuto dimostrativo di lavoro omogeneo rispetto a quello della sera precedente e sintomatico di concreta concentrazione mentale.

Era esclusa l'ipotesi che l'attività informatica rilevata il 13 agosto 2007 fosse stata svolta da Stasi fuori casa, valorizzandosi la limitata autonomia del computer per le modeste prestazioni della batteria, la difettosità del cavo di alimentazione e la telefonata ricevuta dallo stesso da parte della madre alle ore 9.55 sulla utenza fissa di casa e durata ventuno secondi, ed erano anche indicate le condivise ragioni esposte dal collegio peritale, che escludevano la volontaria alterazione dei riferimenti temporali di sistema, connesse alla necessità di conoscenze informatiche superiori a quelle accertate in capo a Stasi e alla sincronizzazione temporale delle medesime attività in rapporto anche alle telefonate effettuate e ricevute dal medesimo quella mattina.

2.1.3. Al rilievo che le attività informatiche rilevate dal computer si erano svolte all'ora reale, che le telefonate anonime registrate sul cellulare di Chiara Poggi si inserivano perfettamente nelle pause dell'attività di scrittura della tesi di laurea e che dette telefonate ragionevolmente provenivano dalla utenza fissa dell'abitazione della famiglia Stasi, conseguiva, secondo il Giudice di primo grado, che Stasi era stato nella sua abitazione dalle ore 9.35 alle 12.20 in sostanziale continuità, alle 12.46, alle 13.26 e alle 13.30.

Le dichiarazioni di Alberto Stasi erano, quindi, verificate con riguardo alla ipotizzabilità di tre finestre temporali in cui collocare l'uscita dello stesso dalla sua abitazione per andare in quella di Chiara Poggi:

- prima delle ore 9.12 (orario del disinserimento dell'allarme di casa Poggi) e fino alle ore 9.35 (orario dell'accensione del computer portatile),

- dalle ore 12.20 (orario della messa in stand-by dei computer) e fino alle 12.46 (orario della chiamata da parte di Stasi dalla sua utenza fissa del numero del cellulare di Chiara Poggi),

- dalle ore 12.46 e fino alle 13.26 (orario della ulteriore chiamata da parte di Stasi dalla sua utenza fissa del numero del cellulare di Chiara Poggi).

2.1.4. Quanto alla prima finestra temporale, la durata di ventitré minuti era ritenuta dal primo Giudice di problematica compatibilità sotto il profilo logico/razionale, avuto riguardo alla durata dell'aggressione di "almeno alcuni diversi minuti", al tempo occorrente per utilizzare la bicicletta, riparla e rientrare nella propria abitazione, alla necessaria ipotizzabilità di un preliminare litigio, alla necessità di disfarsi o pulire l'arma del delitto mai identificata, liberarsi dai vestiti sporchi e cancellare dal corpo ogni traccia ematica.

Né era fondata l'ipotesi avanzata dalla parte civile che l'imputato poteva non aver assistito al progressivo svolgimento della vittima per la scala, attesa la dichiarazione dello stesso alle ore 23.35 del 13 agosto 2007 di avere visto il corpo della ragazza "verso la fine delle scale" e di essere sceso uno o due gradini per vederlo.

Né Stasi, che aveva taciuto circa l'accensione del computer alle ore 9.35 per visionare immagini erotico-pornografiche, aveva tenuto una condotta compatibile con la creazione di un alibi a suo favore, ponendosi, peraltro, tale visione per finalità ludiche e/o ricreative in contrasto con una supposta loro contiguità temporale con l'omicidio.

Anche l'analisi delle telefonate effettuate al cellulare e all'abitazione di Chiara Poggi, svolta al fine di vagliare la criticità o meno della indicata finestra temporale ore 9.12/9.35, consentiva di rilevare che:

- non si trattava di telefonate rifiutate, ma di chiamate non risposte;
- non erano escludibili chiamate dalla utenza fissa di casa Stasi a quella fissa di casa Poggi, che di tipo analogico non registrava i numeri chiamanti;
- la discrasia tra l'unica chiamata memorizzata tra le 10.46 e le 10.48 sul cellulare di Chiara Poggi come proveniente da Stasi e le sette chiamate memorizzate dal cellulare del secondo era ricollegata dai periti alla assenza o alla insufficiente copertura di campo;
- tali tentativi di chiamata erano risultati inseriti negli intervalli di lavoro desumibili dall'esame dei dati inseriti nel computer.

Dalla dettagliata verifica delle dichiarazioni rese dall'imputato tra il 13 e il 22 agosto 2007 emergeva, in ogni caso, un progressivo superamento delle incertezze e delle imprecisioni quanto alla tempistica, incoerente - per l'espresso sforzo mnemonico - con il tentativo di predisporre una messinscena, alla pari

della circostanza che il medesimo aveva parlato della sua tesi di laurea solo nel suo terzo interrogatorio del 17 agosto 2007.

Il computer inoltre, che registrava modalità di memorizzazione coerente con la natura del lavoro svolto, era posto alle ore 12.20 in posizione di attesa con il file di word aperto a dimostrazione della volontà di ripresa del lavoro dopo la pausa, e la cura per la qualità del lavoro non era coerente con la predisposizione di un alibi attraverso la evidenziazione della quantità di lavoro svolto.

2.1.5. Quanto alla seconda finestra temporale (ore 12.20/12.46), l'orario avanzato della mattinata non corrispondeva alla ragionevole collocabilità dell'omicidio nel lasso di tempo subito successivo alla disattivazione dell'allarme di casa Poggi, la sua durata imponeva tempi più ristretti dell'aggressione e il teste Gabetta, proprietario dell'abitazione prospiciente la casa Poggi, non aveva notato tra le ore 12.30 e le 12.45 nulla di anomalo riguardo all'abitazione dei vicini.

2.1.6. Anche rispetto alla terza finestra temporale, il Giudice di primo grado evidenziava aspetti di criticità collegati all'assenza di svuotamento gastrico della vittima, alla durata della complessiva azione omicida e alla mancata risposta da parte di Chiara Poggi alle numerose telefonate ricevute.

2.2. Le dichiarazioni rese da Alberto Stasi con riguardo alle attività successive alle ore 13.50 erano pure analiticamente illustrate:

- il 13 agosto 2007 alle ore 16.00 Stasi, in sede di sommarie informazioni, aveva riferito che, giunto all'abitazione di Chiara Poggi con la sua autovettura Volkswagen Golf e non avendo avuto risposta al suono del campanello, alle sue chiamate con voce molto alta e alle chiamate sul telefono fisso e sul cellulare, era entrato nell'abitazione, dopo aver scavalcato il muro di cinta, trovando aperta la porta d'ingresso; aveva notato la televisione accesa nella saletta e del sangue e un utensile in terra vicino alla porta della cucina; aveva rilevato che Chiara non era nella saletta, né nel bagno, e non aveva notato nulla vicino alla porta che conduceva al box; aveva, invece, notato aprendo la porta che conduceva alla cantina, sangue in terra e, scendendo uno o due gradini, Chiara riversa sulla scala, con il pigiama rosa, il viso rivolto verso terra e le gambe leggermente allargate;

- il 13 agosto 2007 alle 23.45 Stasi aveva aggiunto alcuni dettagli, precisando, tra l'altro, di avere notato subito, all'altezza della porta cucina, una macchia di sangue che aveva una forma irregolare, come strisciata verso la direzione della saletta, precisando di avere incontrato difficoltà per aprire la porta a soffietto della cantina, di avere visto Chiara all'incirca nella parte finale della scala e di avere scorto il colore chiaro della pelle, essendo abbastanza visibile la parte destra del suo volto;

- il 17 agosto 2007 Stasi aveva dichiarato di ricordare che la luce del locale dove si trovava Chiara era spenta, che egli non l'aveva accesa e che aveva visto il corpo della ragazza come "un lampo negli occhi";

- il 22 agosto 2007 Stasi, sentito in qualità di indagato alla presenza del difensore, aveva precisato che il particolare della parte bianca del viso di Chiara e del pigiama rosa indossato dalla stessa era ciò che egli pensava di aver visto, perché colto da un fortissimo stato di panico e di shock e abituato a vedere Chiara con quel tipo di indumento.

2.2.1. Il primo Giudice, con riguardo a tali dichiarazioni,

- riteneva, sulla scorta delle argomentazioni del perito La Porta, che Stasi aveva fatto le ultime chiamate a Chiara Poggi tra le ore 13.42 e le 13.45 mentre era nei pressi della sua abitazione in Via Pascoli;

- rilevava la sommarietà e la lacunosità delle dichiarazioni di Stasi quanto alla descrizione dei luoghi, la forte opinabilità della regola di comportamento relativa al dettagliato ricordo dei particolari del rinvenimento della persona amata e la plausibilità del diverso comportamento dell'imputato;

- rimarcava che non poteva pervenirsi a un giudizio di genuinità o falsità del riferito tragitto interno all'abitazione della vittima;

- escludeva che Stasi avesse dichiarato il falso quanto alla descrizione del corpo di Chiara Poggi, riverso lungo la scala conducente al vano cantina, poiché l'illuminazione posta al vertice della scala riferita dal teste Rubbi del servizio del 118 e la circostanza che i due carabinieri Serra e Muscatelli, entrati per primi, avevano avuto bisogno di scendere pochi gradini per rilevare il corpo della ragazza confermavano il grado di visibilità complessiva dell'ambiente, mentre il ricordo della parte bianca del viso di Chiara, e non del sangue e dei capelli, era spiegabile per lo sconvolgimento conseguito alla visione della scena, e la sua non ricollegabilità alla visione della stessa prima che giungesse ai termine della scala era attestata dalla circostanza, riferita dallo stesso Stasi, di avere visto il corpo di Chiara verso la fine della scala e di essere sceso per uno o due gradini per poterla vedere;

- riteneva che il mancato ricordo da parte di Stasi del particolare della luce elettrica accesa non assumeva valenza dimostrativa del mancato percorso riferito, poiché l'omissione della circostanza, peraltro a lui sfavorevole, atteneva a un dettaglio il cui mancato ricordo poteva essere compreso tenendo conto della "visione del tutto eccezionale e assorbente che gli era balzata di fronte";

- considerava anche che il particolare della difficoltosa apertura della porta a soffietto, il cui descritto meccanismo era rilevato come poco agevole, trovava riscontro nella descritta ispezione da parte dello stesso Stasi innanzitutto della saietta e degli altri locali, dovendo altrimenti ravvisarsi "una non comune


capacità di simulazione e di governo del contesto ambientale”, mentre se la indicazione della apertura della porta poteva valere a far confondere le proprie tracce con quelle dell’aggressore, lo stesso valeva per la indicazione dell’interruttore per l’accensione della luce.

2.3. Il principale elemento indiziario a carico di Alberto Stasi, analizzato dal primo Giudice, era costituito dal mancato imbrattamento delle scarpe dello stesso, che aveva attraversato il teatro del delitto, con sangue e DNA della vittima.

Partendo dall’affermazione della regola concreta, alla cui stregua “entrando in quel particolare ambiente a quella certa ora e facendo quel particolare tragitto per poi riuscire a vedere il corpo della vittima, non puoi non sporcarti le scarpe di sangue o comunque lasciare altre visibili tracce del tuo avvenuto passaggio”, il Giudice procedeva alla verifica della sua validità, richiamando gli esiti della indagine peritale, disposta perché assolutamente necessaria ai sensi dell’art. 441, comma 5, cod. proc. pen., e volta a compiere la sperimentazione semivirtuale, prendendo a base i movimenti reali di Stasi in un ambiente ricostruito esattamente come quello reale.

Tale analisi, che procedeva dalla verifica dell’attendibilità della ricostruzione delle distribuzioni delle macchie ematiche e riteneva marginali le alterazioni riscontrate, svolgeva considerazioni in merito alla c.d. strategia di evitamento delle macchie di sangue, connessa a processi mentali automatici, non pienamente consapevoli, comportanti lo spostamento delle traiettorie del cammino e la riduzione della lunghezza dei passi, confermata dalla operata sperimentazione concreta.

Alla luce delle svolte verifiche, il Giudice di primo grado rievava che, con alto grado di credibilità razionale, Stasi poteva avere effettuato una efficace condotta di evitamento delle grosse pozze di sangue ma non delle restanti macchie inferiori ai 64 mm², difficilmente percepibili a occhio nudo per effetto del tipo e colore del pavimento; evidenziava che sull’accertamento negativo, riferito all’assenza di imbrattamento ematico delle soles del medesimo Stasi e di impronte delle stesse soles sulla scena del delitto, incideva il trascorrere del tempo che poteva cancellare le tracce ematiche eventualmente trattenute durante il passaggio, e nella specie le scarpe erano state consegnate alla polizia il giorno dopo e l’auto era stata sequestrata una settimana dopo l’omicidio; rimarcava la natura solo orientativa dei risultati delle prove sperimentali, non essendo sicuramente valutabili sul piano probatorio le condizioni di essiccamento delle tracce di sangue; prendeva, quindi, in considerazione alcune evidenze empiriche costituite dai percorsi svolti dagli operanti e dal personale medico, intervenuti dopo Stasi, e il dato che alcuni passi, pur considerando il



percorso di evitamento, avevano intercettato alcune macchie; rilevava che le soles degli stessi non avevano evidenze macroscopiche o microscopiche di sangue o di DNA della vittima; sottolineava che convergevano con tali conclusioni anche gli accertamenti e le valutazioni sperimentali svolti dal collegio peritale medico-legale e dal perito chimico prof. Ciardelli, conclusivamente rilevando che era probabile che buona parte delle tracce di sangue fossero totalmente o parzialmente secche al momento dell'accesso di Stasi dopo circa quattro ore dall'omicidio, a eccezione delle macchie in fondo alla scala, la cui certa umidità era ricollegata alla quantità di sangue presente e a quella defluita dal corpo della vittima anche dopo la morte, e che al calpestio non ripetuto di una goccia di sangue secca o parzialmente umida poteva non conseguire la presenza di tracce evidenti di sangue sulle soles; prendeva in esame anche le analisi microscopiche ampiamente descritte (prova della tetralmetilbenzilina e prova immunocromatografica) e illustrava le informazioni fornite dai periti medico-legali e chimici in merito all'imbrattamento delle soles che calpestavano gocce secche o semiseche attraverso la penetrazione della polvere solida di sangue negli interstizi delle stesse soles, alla incidenza di vari fattori non ponderabili su imbrattamenti di ridottissime dimensioni, alla possibile asportazione delle minuscole particelle di sangue secco, "catturato" momentaneamente dalle micro cavità della superficie delle soles, con il calpestio della ghiaia, con il cammino sull'erba del giardino, irrigato automaticamente nelle ore notturne, da parte di Stasi o con la pulizia sullo zerbino di ingresso.

2.3.1. Analoghi rilievi di inaffidabilità del tentativo di dare significato al mancato rinvenimento di tracce ematiche valevano per l'autovettura Golf in uso a Stasi, e con la quale lo stesso si era recato dai carabinieri subito dopo il riferito percorso all'interno dell'abitazione della vittima, poiché l'eventuale presenza di residui ematici sulle sue superfici poteva essersi dispersa per plurimi, non ponderabili, fattori nel periodo di sette giorni antecedente al sequestro del mezzo.

2.3.2. Quanto al mancato rinvenimento delle impronte delle soles delle scarpe di Stasi sulla scena del delitto, si rilevava, richiamati gli esiti delle prove sperimentali e sotto un profilo empirico, che, non sussistendo la prova che da parte del medesimo dovevano essere calpestate pozze di sangue liquido ed essendo sperimentato che ai calpestamenti di gocce secche non conseguivano modificazioni del loro aspetto, la circostanza non provava il mancato attraversamento della scena del delitto.

In tal modo, secondo il primo Giudice, "il collegamento tra la circostanza indiziante (la mancata evidenza di sangue sulle soles delle scarpe e di altre visibili tracce relative al suo passaggio) ed il fatto da provare (Stasi non ha fatto

quei percorso all'interno dell'abitazione così come riferisce) si basa, dunque, su una regola ... che non è risultata adeguatamente confermata in concreto per essere assunta come affidabile e non smentibile base del ragionamento inferenziale".

2.3.3. Elementi contrari alla effettuazione del tragitto riferito da Stasi non si ricavano neppure dalla considerazione dell'intervallo di tempo tra la telefonata delle ore 13.44 da lui fatta fuori dall'abitazione di Chiara Poggi e quella delle ore 13.50 dal medesimo fatta al servizio del 118, né dalla natura delle tracce ematiche sui gradini della scala della cantina, poiché, a prescindere dalla circostanza che la porta del vano che conduceva alla cantina fosse rimasta chiusa o aperta, non vi erano elementi per provare il diverso grado di essiccazione delle tracce ematiche.

2.4. Altro indizio dedotto dall'accusa, e oggetto di analitico esame da parte del primo Giudice, era la presenza sul dispenser del sapone liquido, rinvenuto nel bagno a piano terra dell'abitazione della vittima, di una impronta digitale sicuramente riferibile a Stasi e su altra parte della superficie del portasapone, non interessata dalla detta impronta, del DNA di Chiara Poggi.

A fronte del forte contrasto fra i consulenti delle parti in merito alla interpretazione scientifica dei risultati dell'esame dattiloscopico e del test a campione sul reperto, condotti dai consulenti tecnici del Pubblico Ministero, era nominato un esperto di genetica forense, dott. Robino, con l'incarico, nell'ambito del collegio peritale medico-legale, di rivalutare scientificamente i risultati degli effettuati prelievi.

Era accertato che il profilo genetico rilevato sulla superficie del portasapone, dove vi era un'impronta digitale di Stasi, derivava dalla compresenza di DNA di più individui con una ragionevole componente maschile, ma il suo degrado non consentiva di stabilirne l'appartenenza, mentre vi era traccia preponderante del DNA della vittima e in parte della madre, senza evidenze ematiche né in corrispondenza del contatto digitale di Stasi, né sul miscelatore del lavandino, né all'interno dei tubi di scarico, che vi sarebbero state a seguito del lavaggio delle mani sporche di sangue, senza che potesse ritenersi che il lavaggio del portasapone, mentre aveva eliminato ogni traccia di sangue, aveva preservato il DNA della vittima, anche alla luce dei test presuntivo e di quello specifico immunocromatografico.

Né le impronte prodotte per deposizione di sostanza ematica da suole con geometria costituita da piccoli tasselli a forma ovale/circolare, rinvenute nel bagno, in cucina e nei salottino con televisore, ragionevolmente indossate dall'aggressore, corrispondevano alle scarpe sequestrate a Stasi o nella sua disponibilità.

2.5. Il primo Giudice valutava anche il significato probatorio da attribuire all'assenza di impronte papillari di terze persone sulla scena del delitto ed escludeva che tale assenza avesse alcuna valenza dimostrativa, poiché erano state rinvenute impronte parziali, non utili per la loro attribuzione; non erano state rinvenute impronte neppure della madre di Chiara Poggi che viveva nell'appartamento e non si erano trovate impronte utili per la identificazione sulla porta di accesso alla scala della cantina né sul pomello, che, secondo gli accertamenti condotti dal RIS sulle tracce di sangue, era certamente chiusa prima che Chiara fosse spinta per la scala, senza che si potesse escludere l'effettuazione da parte dell'aggressore di eventuali opere di ripulitura.

2.6. L'ultimo indizio, analizzato dal primo Giudice, riguardava la presenza di DNA della vittima, ricavato da un unico campione effettuato su entrambi i pedali della bicicletta marca "Umberto Dei Milano" in uso ad Alberto Stasi, derivante, secondo l'ipotesi accusatoria da sangue di Chiara Poggi trasferito dal medesimo sui detti pedali attraverso l'imbrattamento delle sue scarpe, recandosi con la bicicletta a casa di Chiara e con la stessa allontanandosi dopo aver consumato l'omicidio.

L'intera nebulizzazione della bicicletta con il 'luminol' da parte dei tecnici del RIS non portava, tuttavia, a risultati chiari, né era positivo il risultato del 'combur test' operato sui pedali e sulle manopole, essendo estratto da entrambe le superfici dei pedali un unico prelievo bilaterale (denominato 'bu-p') che rivelava la presenza di DNA di Chiara Poggi.

Gli esami con stereo microscopio di otto microtracce risultate positive al 'combur test', unitamente alla concentrazione di DNA della vittima nel campione 'bu-p', fondavano il rilievo dei consulenti del Pubblico Ministero che il fluido biologico prelevato da detto campione fosse con elevata probabilità di natura ematica, senza tuttavia sottoporsi le microtracce, perché molto esigue, ad alcun test che confermasse la loro appartenenza a Chiara Poggi e la presenza di emoglobina umana.

La necessità di tale verifica che rilevasse il collegamento della natura ematica delle microtracce con il rinvenimento di sicuro DNA della vittima determinava il Giudice di primo grado a disporre una perizia, affidata al predetto esperto di genetica forense (dott. Robino) sempre nell'ambito del collegio peritale medico-legale.

Le conclusioni della perizia evidenziavano, all'esito dell'esame con stereo microscopio dei pedali della bicicletta e dei test presuntivo con tetrametilbenzidina degli imbrattamenti rossastri rilevati, che due tracce, che avevano ottenuto in tal modo esito positivo, e i campioni ottenuti da una spazzolatura dell'intera superficie di entrambi i pedali davano sempre esito

negativo al test immunocromatografico specifico per la emoglobina umana, e che le otto microtracce non erano attribuibili a uno specifico soggetto e tantomeno alla vittima.

Tali conclusioni erano condivise dal Giudice di primo grado, che, dopo averle diffusamente richiamate, rilevava che vi era solo la possibilità che l'unica traccia di DNA avesse provenienza ematica e che le microtracce avessero analoga natura ematica, origine umana e appartenessero alla vittima; la metodologia adoperata dai consulenti del Pubblico Ministero non rispondeva agli standard della sentenza Daubert per l'ammissione di una prova scientifica; non era stato effettuato il test specifico per la emoglobina umana e mancava l'evidenza scientifica che le microtracce fossero di natura ematica; il DNA di Chiara Poggi era stato ricavato da una campionatura attinta da entrambi i pedali; non era possibile accertare come esso si fosse trasferito su uno o entrambi i pedali, se con le scarpe dell'omicida o in altro modo (da saliva, muco nasale o bronchiale, epidermide, sangue mestruale), e se il deposito fosse avvenuto prima del giorno dell'omicidio e quando, senza potersi attribuire alla prova del DNA una funzione diversa da quella relativa alla sola identificazione delle tracce biologiche.

2.7. Era correlata, nell'analisi del primo Giudice, con la valutazione connessa alle tracce rilevate sulla bicicletta la verifica della presenza di una bicicletta sulla scena del delitto e della utilizzazione da parte di Stasi di una bicicletta per recarsi in via Pascoli la mattina del 13 agosto 2007.

La teste Bermani Franca, madre di Pisati Maria Carla, vicina di casa della famiglia Poggi, dichiarava di avere visto intorno alle ore 9.10 e dalla parte posteriore, senza vedere la parte anteriore e la marca, una bicicletta appoggiata al muro di cinta dell'abitazione della famiglia Poggi, a ridosso del cancello pedonale, di colore nero, con una sella molto alta, di tipo femminile, con molle cromate ben visibili sotto la stessa, con un portapacchi di piccole dimensioni a moia sopra il parafango posteriore; di avere notato che le finestre dell'abitazione dei Poggi erano chiuse, di non avere più visto la bicicletta intorno alle ore 10.20 e di avere notato la chiusura delle finestre anche intorno alle ore 10.45.

La stessa teste in sede di supplemento istruttorio nel corso del giudizio di primo grado escludeva in termini di sicurezza che la bicicletta ritratta nella foto mostratale (in uso ad Alberto Stasi) fosse quella da lei vista per la diversità del modello, del colore, del manubrio, della sella (nera e non marrone) e dei copri ruota posteriori (neri e non marroni).

La parte delle dichiarazioni testimoniali relative alla macrodescrizione della bicicletta (modello da donna di colore nero) era ritenuta molto attendibile, a differenza dei richiami ai suoi dettagli, e tale macroindizio consentiva di rilevare

le diverse caratteristiche della bicicletta in uso a Stasi, che aveva il telaio con la tipica canna del modello maschile, era di colore bordeaux e aveva gli accessori visibili nella parte posteriore (quali la sella, i piccoli copriruota posteriori, il portapacchi posteriore) di colore nocciola e oro.

La indicata testimonianza trovava sostanziale conferma esterna nella deposizione della teste Travain Manuela, che dichiarava il 17 agosto 2007 che il giorno dell'omicidio, o il venerdì precedente, aveva notato il cancello di ingresso aperto e una bicicletta nera da donna davanti all'ingresso, e aggiungeva il 14 settembre 2007 che non ricordava il giorno esatto, che la bicicletta non aveva cestino anteriore né portapacchi a molla posteriore né copriraggi a tessuto o corde, pur valutando la stessa deposizione nei suoi aspetti problematici per considerazioni analiticamente esposte.

Secondo il Giudice, se era indubbio che la bicicletta in questione e chi l'aveva utilizzata aveva, plausibilmente, un rapporto diretto con l'abitazione della vittima, tuttavia il dato testimoniale non confermava il dato incerto desunto dalla prova scientifica e, per l'effetto, la ricostruzione proposta dall'accusa, mentre era poco rilevante l'inerzia degli inquirenti nel sequestrare, per la divergenza nei dettagli, la bicicletta nera da donna in uso alla famiglia Stasi e collocata nel negozio di ricambi del padre, avuto riguardo alla macchinosa ipotizzabilità del suo uso da parte di Alberto Stasi, in relazione alla distanza di un chilometro del negozio dalla sua abitazione e ai tempi tecnici delle operazioni di prelievo e ricollocazione della bicicletta nel negozio, ove era il 14 agosto 2007, in rapporto alle finestre temporale delle ore 9.12/9.35.

2.8. L'analisi dei dati fattuali e degli elementi probatori, condotta dal Giudice di primo grado, riguardava anche il possibile movente del delitto.

Era al riguardo, in particolare, richiamata la ricostruzione degli eventi fornita nel tempo da Alberto Stasi; erano evidenziati alcuni particolari (le notti nelle quali egli si era trattenuto a casa di Chiara Poggi, la indisposizione della stessa negli ultimi giorni); era sottolineata la conferma derivata da alcune dichiarazioni testimoniali (teste Gabetta) e fattuali (telefonata della madre di Stasi a suo figlio l'11 agosto 2007 alle ore 9.49); era richiamato un messaggio del 31 luglio 2007 scambiato tra Stasi e Chiara Poggi a conferma delle difficoltà incontrate dalla seconda nei loro rapporti intimi dopo il rientro del primo da Londra; era escluso che vi fossero ragioni di litigio tra gli stessi alla luce della conversazione di Chiara con la madre alle ore 19.00 del 12 agosto 2007 e del messaggio dalla stessa ricevuto, trasmesso da Stasi alle ore 15.31 dello stesso giorno; si rilevava che Stasi il 12 agosto 2007 aveva lavorato, nel corso del pomeriggio, al computer presso la sua abitazione, ove era stato raggiunto da Chiara, andando poi a casa della stessa e lavorando alla sua tesi fino a

mezzanotte e dieci, con una sospensione intorno alle ore 22.00 per rientrare in casa e accudire il suo cane, impaurito per il possibile temporale; era evidenziato che le indagini peritali avevano escluso che durante quel iasso temporale Chiara potesse aver visto sul portatile di Stasi immagini di natura pedopornografica, rimanendone turbata, poiché alla data del 13 agosto 2007 quei contenuti, come rilevato dal collegio peritale e dai consulenti di parte, erano "in stato di avvenuta cancellazione e comunque di indisponibilità alla consultazione", e le stesse indagini, pur in presenza di scorretti accessi al computer da parte degli inquirenti, avevano evidenziato che i possibili accessi sarebbero stati al più di complessivi quarantanove secondi, dopo essersi richiamata la passione di Stasi per contenuti pornografici ed essersi rilevato che da parte di Chiara non vi era insofferenza rispetto a detta passione, della quale era a conoscenza, e che tra i due vi era un rapporto di complicità di coppia; si rappresentava anche che il non provato litigio tra i due contrastava con la circostanza dichiarata da Stasi di avere lavorato quella sera alla tesi fino a mezzanotte e dieci, rientrando a casa intorno all'una di notte come confermato dai vicini di casa e dall'attivazione del sistema antifurto della casa Poggi alle ore 0.59, mentre la riattivazione dello stesso sistema per circa sessanta secondi alle ore 1.52 era spiegabile con l'ingresso dei gatti.

Né era considerato indizio univoco di avvenuto litigio tra i due la circostanza che Stasi non avesse dormito quella sera presso l'abitazione di Chiara Poggi, poiché vi erano ragioni favorevoli e contrarie, e comunque alternative, a una tale ipotesi, tuttavia prive di riscontro, non essendovi state comunicazioni di alcun tipo tra i due durante la notte e avendo Stasi dettagliatamente indicato i programmi televisivi visti da Chiara quella sera e la condotta della stessa che l'aveva accompagnato in cortile per salutarlo, trovando vicino alla sua autovettura il proprio gatto, che aveva chiamato per farlo rientrare in casa.

2.9. Conclusivamente, secondo il primo Giudice, che escludeva che fosse emersa la prova congrua del possibile movente-occasione dell'omicidio in capo all'imputato, gli unici indizi ragionevolmente certi, ma non gravi, erano l'impronta digitale di Stasi sul contenitore del sapone liquido nel bagno al pianterreno, e la presenza del DNA di Chiara Poggi su almeno uno dei due pedali della bicicletta in uso a Stasi, era risultata ragionevolmente certa la prova dell'alibi da questi fornito, era emersa come processualmente attendibile la circostanza della presenza di una bicicletta non identificata e non riferibile a quelle in uso o nella disponibilità dell'imputato, e il quadro istruttorio era contraddittorio e altamente insufficiente a dimostrare la colpevolezza dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio.

3. Con sentenza del 17 dicembre 2009 il G.u.p. del Tribunale di Vigevano, all'esito del giudizio abbreviato, nel quale si erano costituiti parti civili Giuseppe Poggi, Rita Preda e Marco Poggi, rispettivamente genitori e fratello della vittima, e alla stregua delle evidenziate ragioni e della svolta attività integrativa d'indagine, assolveva Alberto Stasi dal reato di omicidio pluriaggravato di Chiara Poggi per non avere commesso il fatto.

4. La sentenza veniva appellata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, dal Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Milano e dalle costituite parti civili, e la Corte d'assise d'appello di Milano, all'esito del giudizio di secondo grado, con sentenza del 6 dicembre 2011 confermava la sentenza di primo grado.

5. La Corte richiamava e sintetizzava l'ampia descrizione della vicenda processuale, riguardante la suindicata imputazione di omicidio volontario, ora giunta al controllo di legittimità, contenuta nella pronuncia del giudice di primo grado, e illustrava diffusamente (pp. 47-102) le ragioni di doglianza, fatte oggetto dei motivi di appello, distintamente per ciascun appellante.

Dopo la premessa condivisione della decisione di primo grado, della quale erano rimarcati il condotto scrupoloso studio del materiale probatorio, la chiara ed esauriente motivazione e le corrette valutazioni giuridiche e tecnico-scientifiche, che avevano portato alla ritenuta contraddittorietà e insufficienza della prova di colpevolezza, la Corte di merito ripercorreva i principali argomenti del confronto giudiziario e illustrava i principi di diritto attinenti al ragionamento probatorio e al modello inferenziale-induttivo che io sorreggeva, fondato sugli indizi come fatti ontologicamente certi, distinti dalle supposizioni personalistiche e dalle intuizioni congetturali, e che, ove non raggiungevano la soglia della gravità, non dovevano essere valutati complessivamente per verificare il superamento della loro intrinseca relativa ambiguità, come verificatosi nella specie in relazione alla carenza di forza logica degli indizi non resistenti alle obiezioni, non attendibili, né convincenti.

6. La Corte esaminava in via preliminare le richieste di rinnovazione della istruzione dibattimentale, che faceva precedere dal richiamo agli approdi conseguiti in questa sede di legittimità in ordine all'applicazione dell'istituto della rinnovazione istruttoria in appello di cui all'art. 603 cod. proc. pen. nel procedimento celebrato con le forme del rito abbreviato, per sua natura 'a prova contratta' e preclusivo, in linea generale, della possibilità di richieste di integrazione istruttoria per l'imputato, e a maggior ragione per il Pubblico

Ministero e per la parte civile in relazione alla stessa natura e struttura del giudizio, mentre la possibilità di sollecitare il giudice all'esercizio dei poteri di ufficio supposeva l'assoluta necessità della integrazione probatoria, intesa come determinante rilevanza del tema probatorio ai fini di decidere attraverso il confronto con l'imputazione, la decisione impugnata, il materiale probatorio acquisito e la più plausibile ricostruzione del fatto, con esclusione in ogni caso di richieste probatorie meramente esplorative, o non indicative del risultato da esse derivabile.

Rimarcato il ruolo di centrale rilievo delle indagini peritali, alla cui estensione o ripetizione erano volte le richieste di rinnovazione dibattimentale del Procuratore Generale e della parte civile, erano, quindi, analizzate le singole richieste illustrando le ragioni dell'opposto diniego.

6.1. Le richieste del Procuratore Generale attecchivano ai risultati della simulazione dei passi condotta dai periti rispondendo ai quesiti di cui al punto D) della ordinanza istruttoria del 30 aprile 2009, contestandosi che non si era data esauriente spiegazione della scelta metodologica di non estendere la simulazione ai due gradini della scala, che Stasi aveva dichiarato di avere sceso e che comportavano, risalendoli, il necessario calpestio della pozza di sangue posta davanti alla porta a libro.

La superfluità di tali richieste era correlata alle spiegazioni comprensibili offerte dai periti, e illustrate, in ordine ai plurimi ostacoli individuati per estendere le sperimentazioni nei termini chiesti, alla attuale persistenza delle espresse ragioni, alla già corretta risoluzione della questione relativa alla possibilità di calpestare la grossa macchia posta in prossimità dell'apertura della porta a soffietto nel percorso in uscita da parte del Giudice di primo grado, che non aveva escluso che Stasi potesse aver lambito la parte superiore esterna della stessa macchia, e alla impossibilità di eliminare l'approssimazione dei dati orientativi forniti dalla perizia, in presenza della insondabile variabilità e casuale operatività di diverse componenti.

Anche alla richiesta relativa alla rinnovazione dell'accertamento con riguardo al quesito attinente alla capacità delle soles delle scarpe di Alberto Stasi di trattenere tracce di sangue umano o di altra sostanza biologica, non poteva accedersi in relazione ai rilievi esposti dai periti non contrastati da alcuna delle parti con argomenti convincenti, e fondati sull'assoluta non determinabilità della quantità di sangue calpestato e della superficie del totale imbrattamento delle soles, dipendenti da fattori imponderabili, non conosciuti e non conoscibili, e anche casuali per le micro cavità normalmente presenti sotto le soles.

Né sussisteva il lamentato mancato coordinamento tra i periti incaricati di rispondere ai vari gruppi di quesiti, rinvenendosi, al contrario, continue

conferme della congiunta metodologia di conduzione delle indagini e di sinergia tra i medesimi e concordanza delle conclusioni.

Neppure era rilevante la richiesta di rinnovazione peritale relativa alla essiccazione delle macchie, fondata sulla diversa natura del rivestimento del pavimento e dei gradini della scala in granito e sulla diversa ora dei supporti fotografici digitali, da riferire al vigente orario legale, rispetto a quella riportata automaticamente sugli stessi, poiché la eventuale riduzione dell'approssimazione del dato relativo alla secchezza delle macchie non consentiva di modificare il grado di conoscenza acquisito in ordine al fenomeno della rimozione delle tracce e, mentre era ipotetica la presenza del sangue sui primi due gradini, il tempo di essiccamento del sangue sui gradini della scala era quasi identico a quello sulle mattonelle del pavimento, che rappresentavano per le loro caratteristiche l'ipotesi dell'essiccamento più lento.

Le svolte considerazioni escludevano la fondatezza anche dei correlati motivi di appello.

6.2. Le richieste della parte civile, volte ad approfondimenti istruttori relativi a reperti vari, quali pantaloncino, maglietta, braccialetti e orologio indossati dalla vittima, martello sequestrato in casa di Alberto Stasi e stracci variopinti, alla luce del miglioramento delle tecniche di analisi, erano inammissibili, perché avanzate tardivamente solo al termine della discussione con le note di udienza, e, in ogni caso, relative a oggetti sottoposti ad analisi specifiche per effetto di accertamenti 'garantiti' ex art. 360 cod. proc. pen., disposti dal Pubblico Ministero nel reale contraddittorio e con il contributo delle parti, o repertati in sede autoptica, senza presentare profili utili alle indagini, con l'adozione di tecniche avanzate e specificamente descritte, tali da rendere ingiustificata la richiesta.

6.2.1. Neppure vi era spazio per dare ingresso alla prova richiesta dalla parte civile volta all'acquisizione della bicicletta nera da donna in uso, all'epoca dei fatti, ad Alberto Stasi, perché fondata su presupposto non provato, non verosimile e non in grado di fondare uno scenario ricostruttivo diverso o alternativo, avuto riguardo:

- al già disposto rigetto della richiesta da parte del primo Giudice il 27 ottobre 2009, alla luce delle ragioni che avevano determinato il maresciallo Marchetto a non sequestrare la bicicletta il 14 agosto 2007 presso il negozio di ricambi per auto del padre dell'imputato, e correlate alla non corrispondenza del velocipede lì visionato alla descrizione, fatta dalla teste Bermani alle ore 18.30 del giorno dell'omicidio della bicicletta vista nei pressi dell'abitazione di Chiara Poggi;

- alle ragioni del mancato sequestro espresse dallo stesso maresciallo Marchetto, assunto come teste all'udienza del 30 ottobre 2009, che escludevano la corrispondenza della bicicletta a quella descritta dalla teste;

- alla mancanza di alcuna argomentazione preventiva riferita a false dichiarazioni degli indicati testi, idonea a giustificare l'approfondimento di una inverosimile ipotesi investigativa;

- alla omessa prospettazione di circostanze rilevanti rispetto alla decisione, poiché la parte civile chiedeva solo l'acquisizione della bicicletta, senza avanzare richiesta di accertamento sulla stessa di utile materiale biologico, comunque all'evidenza non rinvenibile per la distanza di tempo dalla data dell'omicidio e la mancata adozione di cautele in grado di preservare tracce di rilievo.

Né, secondo la Corte che affermava di avere presente l'importanza rivestita dalla bicicletta nera nel giudizio e nella discussione delle parti, oltre alla risonanza della circostanza al di fuori del processo, era fondata l'ipotesi accusatoria che vedeva l'utilizzo da parte di Alberto Stasi della bicicletta nera per recarsi nella mattina del 13 agosto 2007 presso la casa di Chiara Poggi, non avendo trovato riscontro la dichiarazione della madre del medesimo, che alle ore 21.00 del 13 agosto 2007 aveva dichiarato che la bicicletta nera era conservata "nel garage di casa nostra in via Carducci 29", a differenza di quella del padre dello stesso imputato, che alle ore 19.30 dello stesso 13 agosto 2007 aveva dichiarato che la bicicletta nera era "nel magazzino della mia ditta", riscontrata dall'esito della ispezione fatta alle ore 9.30 del giorno successivo dal maresciallo Marchetto presso l'esercizio commerciale, e dalle dichiarazioni rese alle ore 16.45 del 13 agosto 2007 dall'imputato, che, senza intenzione di sviare le indagini non ancora iniziate e immaginare la richiesta del dettaglio, con connessa impossibilità di accordarsi con il padre, aveva informato i suoi interlocutori delle "tre biciclette" che aveva a sua disposizione, senza accennare a quella nera, che era a un chilometro di distanza nel negozio del padre.

6.2.2. Non rientrava nei poteri di ufficio della Corte disporre nuovi approfondimenti istruttori sul reperto 'capello', rinvenuto, in sede di esame autoptico, nella mano sinistra della vittima, descritto dal medico legale come "verosimilmente riferibile a pelo di animale, presente sui palmo della mano sinistra", e avente comunque una radice 'telogen', caratterizzante la fase terminale della vita del capello e presuntivamente dimostrativa non dello strappo, ma della caduta fisiologica dello stesso, idonea ad avere rilievo dimostrativo di un contesto di aggressività e della presenza, con apprezzabile attendibilità, dell'imputato sulla scena del crimine.

Né avevano alcuna valenza le perplessità espresse dalla difesa e alcun fondamento le richieste specificamente indicate alla luce degli accertamenti già

svolti e della non apprezzabile possibilità di conseguire apporti utili alle indagini, anche per la impossibilità di compimento di alcuna verifica rispetto a una sola struttura pilifera, peraltro di dimensioni ridotte rispetto alle sette rinvenute nella mano destra della vittima.

6.2.3. Anche l'accertamento chlesto dalla parte civile riguardo ai margini ungueali della vittima prelevati in sede di esame autoptico esorbitavano dai limiti di applicazione dell'art. 603 cod. proc. pen., poiché lo svolgimento delle operazioni tecniche da parte del RIS si era svolto alla presenza delle parti e dei consulenti con condivisione dell'adozione del metodo da seguire e seguito, ora contestato come limitativo, senza indicarsi le ragioni del possibile conseguimento, attraverso la chiesta estensione delle indagini, di acquisizioni probatorie assolutamente necessarie.

6.2.4. Né erano rilevanti e necessarie ai fini del giudizio le ulteriori osservazioni della difesa di parte civile, riferite ai rilievi sperimentali circa la camminata di Alberto Stasi e volte a rappresentare irregolarità formali e sostanziali delle svolte perizie in ordine all'imbrattamento delle suole dello stesso e alla sua possibile rimozione per effetto dell'uso prolungato delle scarpe fino alla mattina del 14 agosto 2007, tenuto conto del valore orientativo dei risultati delle sperimentazioni, del carattere meramente casuale della conservazione o meno dei microimbrattamenti ematici sottratto a leggi statistiche, della impossibilità di accertamento della superficie di totale imbrattamento delle suole, della non redigibilità di una mappa ematica degli imbrattamenti eventualmente presenti sui gradini, della limitazione del contatto eventuale delle suole al mero lambire la grossa macchia innanzi alla porta a soffietto, della non sussumibilità dell'esito finale delle microtracce ematiche per effetto dell'uso delle scarpe sotto alcuna legge probabilistica di alta affidabilità, della non rilevanza degli argomenti riferiti alla superficie totale di imbrattamento e all'intero percorso riferito da Stasi, e della sufficienza del richiamo ai comportamenti di 'evitamento inconsapevole' per ritenere utile la sperimentazione dei comportamenti tenuti dai 'soggetti di sperimentazione', mentre ogni altro argomento rinviava al possibile conseguimento di risultati solo orientativi, la cui carenza di certezza non poteva portare a ragionamento induttivo - inferenziale utile al giudizio.

7. Secondo la Corte erano anche infondate le censure di merito, svolte dagli appellanti e distintamente esaminate per ciascuno di essi (pp. 140-238 della sentenza) con diffusa analisi delle ragioni della ritenuta condivisione della contraddittorietà e insufficienza della prova della colpevolezza dell'imputato per

l'efferato omicidio contestatogli, che possono sintetizzarsi per aree argomentative nei termini che seguono.

7.1. Non vi erano ragioni per escludere che l'omicidio potesse essere stato l'epilogo di un tentativo di furto o di rapina nell'abitazione della famiglia Poggi, né vi era la prova che lo sviluppo dell'azione criminosa fosse stato logico e consequenziale o avesse seguito le progressioni delittuose statisticamente più frequenti, e non invece logiche comportamentali diverse, dovendo farsi riferimento solo a ragionamenti fondati su costrutti probatori verificabili per conferire credibilità razionale alla complessiva operazione valutativa da compiere, e in particolare:

- la mancanza di segni di effrazione del cancello esterno dell'abitazione e sulla porta di ingresso e di sottrazione di beni dalla casa dei Poggi poteva trovare spiegazione diversa dalle premesse indicate dall'accusa e aventi il medesimo ridotto grado di controllabilità empirica;

- era fondata su presupposti logici opinabili l'affermazione che Chiara Poggi era in casa con persona di sua conoscenza, potendo altri essere entrati in un giardino non più presidiato dal già disattivato sistema di allarme ed essendo tale ipotesi prospettabile alla pari di quella di segno contrario, in mancanza di elementi di fatto o logici ed univoci che la facessero apparire ingiustificata;

- circostanze assolutamente insolite potevano avere alterato la rilevanza delle consuetudini di vita riservate di Chiara Poggi;

- non emergeva dai movimenti operati dall'omicida sulla scena del delitto la sua conoscenza dell'appartamento, avuto riguardo alla struttura dell'abitazione evidenziata dal materiale fotografico in atti e quasi interamente visibile già dall'ingresso, alla possibile perlustrazione iniziale degli ambienti e alla stessa dinamica dell'omicidio che, non svoltesi senza soluzione di continuità, poteva aver consentito all'omicida, nelle fasi di esecuzione, di prendere cognizione delle nozioni necessarie per il compimento dei suoi successivi movimenti;

- non vi era la prova che l'omicida contasse sulla presenza in casa della vittima e che l'omicidio fosse preceduto da un litigio percepibile dai vicini, potendo essere stata la vittima aggredita di sorpresa con impedimento di qualsiasi reazione;

- era una sussunzione logica libera e basata su valutazioni soggettive la ritenuta non credibilità della circostanza che Alberto Stasi non avesse pensato di recarsi a casa della fidanzata dopo averla inutilmente cercata per telefono, chiamandola otto volte;

- non avevano titolo per essere inserite nel ragionamento giuridico anche le valutazioni fondate sulla freddezza e sulla razionalità del medesimo Stasi, in relazione alla seduta di lavoro al computer per lavorare alla tesi quale

precostruzione di alibi per allontanare da sé i sospetti degli inquirenti, trattandosi di sospetti investigativi disancorati da accertati dati oggettivi, avuto anche riguardo a due rilievi fondati su circostanze oggettive, quali la costante omessa indicazione di avere visionato materiale pornografico dalle ore 9.38 alle 10.07 e l'avvenuta cancellazione di parti del testo della tesi di laurea, entrambe incompatibili con lo scopo di preconstituersi un alibi;

- non era sufficiente l'affermazione della mancanza di impronte o tracce attribuibili a terzi sconosciuti per escludere l'attraversamento da parte di alcuno di essi della scena del crimine, rilevando la loro presenza per identificare il donatore e non la loro assenza, poiché il contatto tra le dita e le superfici non comporta necessariamente il rilascio di impronte;

- neppure valeva il rilievo dell'appartenenza delle impronte di scarpa rinvenute come appartenenti a scarpe di taglia non incompatibili con quelle dell'imputato, poiché la taglia, mai esattamente identificata, costituiva un dettaglio che accomunava un numero indeterminato di persone, mentre le verifiche da parte del personale del RIS delle calzature sequestrate all'imputato avevano consentito di escludere alcuna compatibilità.

7.2. Secondo la Corte, il Giudice di primo grado aveva mostrato di avere approfondito lo studio del materiale probatorio quanto all'intervallo temporale di ventitré minuti della mattina del 13 agosto 2007, qualificato in termini di problematica compatibilità oraria con il compimento dell'omicidio, raggiungendo conclusioni ampiamente argomentate, poiché tale compatibilità non escludeva sospetti investigativi sull'imputato e occorreva porla in relazione alle altre attività del medesimo (visione immagini pornografiche, sforzo mnemonico di ricordare gli orari dei contatti senza esito con Chiara Poggi, modalità di incremento del file della tesi di laurea), che apparivano non facilmente compatibili con i comportamenti di chi stava lavorando per crearsi un alibi.

Né si fondava su stringente argomentazione logica la dedotta omessa spiegazione da parte di Stasi della ragione per la quale, pur in mancanza di risposta al telefono da parte di Chiara Poggi sin dalle ore 9.45, egli si fosse recato a casa della stessa solo all'ora di pranzo, poiché "il parametro della normalità, al pari di quello della razionalità del comportamento umano, è privo di tangibile consistenza e di valenza obiettiva", e le spiegazioni alternative rappresentabili, in quanto fondate su normali e plausibili canoni di comportamento e su elementi non accertati in modo rigoroso, non arricchivano "la conoscenza giuridica degli elementi costitutivi del fatto reato".

7.3. La non inverosimiglianza delle dichiarazioni rese da Stasi riguardo alla minuziosa descrizione della scena del delitto era sostenuta da ragioni esplicitate in modo convincente nella sentenza impugnata, poiché l'omesso ricordo della

illuminazione della scala non deponeva per la falsità della versione difensiva, il dettagliato ricordo visivo poteva rappresentare la conseguenza della illuminazione del vano scala, e la grande emozione della scena del ritrovamento del corpo della fidanzata in modo tanto drammatico non lasciava spazi mentali sufficienti per prestare attenzione alle condizioni di illuminazione del vano, mentre la successiva dichiarazione dello stesso di avere descritto particolari (pigiamina rosa della vittima, gambe leggermente divaricate, capo girato verso il muro, parte sinistra del viso appoggiata al gradino) perché pensava di averli visti, esprimeva solo il tentativo difensivo di spiegare l'apparente contraddizione del suo racconto indotta dalle domande degli inquirenti, già a conoscenza della circostanza che, al momento del loro ingresso, la luce era accesa e la porta di accesso alla scala era aperta.

In ogni caso, secondo la Corte, le imprecisioni nella indicazione dei dettagli non integravano aspetti critici delle dichiarazioni rese dall'imputato, ma il risultato della memorizzazione di dettagli ritenuti secondo un apprezzamento soggettivo di maggiore o minore rilevanza, influenzato ampiamente dallo stato di agitazione e apprensione.

7.4. Anche in merito alle rilevate contraddizioni relative alla porta a soffietto della scala della cantina, trovava giustificazione logica l'omessa descrizione degli imbrattamenti ematici presenti sui battenti, in quanto, mentre non risultava formulata specifica domanda al riguardo, non era implausibile l'omessa prestazione di attenzione da parte di Stasi al sangue presente sulla porta oltre a quello sul pavimento e intorno al corpo di Chiara Poggi.

Neppure potevano integrare aspetti dichiarativi capaci di evidenziare con apprezzabile certezza che Stasi avesse mentito le dichiarazioni relative alla chiusura o all'apertura della porta a soffietto, o quelle relative al numero esatto di gradini impegnati o al fatto che egli si fosse sporto o meno dalla postura eretta e con quale intensità per poter scorgere il corpo di Chiara lungo la scala della cantina.

7.5. Anche modesto rilievo avevano le omissioni attribuite all'imputato dalla parte civile con riguardo, in particolare, alla grossa macchia di sangue dinanzi alla porta a libro della cantina, tenuto conto della situazione di panico in cui il medesimo versava per come dallo stesso descritta, e incidente sulla sua capacità di memorizzazione, e quindi di una diversa possibile causa generatrice dell'effetto noto, rispetto alla dedotta falsità della dichiarazione, non fondata su dati certi e pertanto non caratterizzata da "alto grado di credibilità razionale".

7.6. Né assumevano rilievo ai fini della collocazione dell'imputato sulla scena del delitto in un momento diverso da quello indicato le dichiarazioni di Stasi circa il momento della telefonata al servizio dei 118 per il possibile

esercizio soggettivo, imprevedibile e discontinuo della memoria nel concitato frangente vissuto dal medesimo nei recarsi a denunciare la disgrazia.

Contrariamente a quanto assunto dagli appellanti, il primo Giudice aveva ampiamente e con rigore logico esaminato le dichiarazioni rese nel tempo da Alberto Stasi in merito al suo tentativo, dopo essere uscito dall'abitazione di Chiara Poggi, di contattare l'indicato servizio, le contraddizioni in cui il medesimo era caduto, i collegamenti tra le stesse contraddizioni con i dati obiettivi tratti dal contenuto della conversazione telefonica e con i dati tecnici offerti dai periti, il limitato ritardo della telefonata emerso dalle dichiarazioni e l'attribuibilità della contraddizione a uno stato psicologico di non univoca lettura, riferibile ad assetti emotivi opposti, e costituente solo un iniziale sospetto investigativo e non conclusivo elemento indiziario.

Né la censura riferita alla contraddittorietà delle azioni descritte da Stasi rapportate alla normalità e alla ragionevolezza del comportamento da tenersi nell'indicato frangente riguardava la logicità ed esaustività delle valutazioni espresse in sentenza, tenuto conto sia della non coincidente attribuzione, alla luce delle emergenze acquisite (conversazione telefonica, dichiarazioni degli operanti), a Stasi di uno specifico stato d'animo fondato su dati obiettivi, sia della illogicità del percorso argomentativo che intendesse ritenere presupposto della dedotta freddezza del comportamento del medesimo l'uccisione da parte sua della fidanzata, che invece doveva concorrere a provare.

Neppure poteva ritenersi che Stasi non avesse chiesto subito assistenza o avesse fornito indicazioni poco rilevanti, perché, da un lato, aveva chiesto in avvio di telefonata un'ambulanza e, dall'altro, aveva fornito l'indirizzo e dichiarato che probabilmente si era compiuto un omicidio e indicato che vi era dovunque sangue.

7.7. Secondo la Corte, che richiamava gli esiti dell'accertamento tecnico svolto dal dott. Robino e dal dott. Varetto riguardo alle tracce di sangue sulle suole delle scarpe indossate da Alberto Stasi, le risposte dagli stessi fornite in sede di esame e l'analisi condotta dal Giudice con la sentenza impugnata in termini problematici rispetto alle osservazioni della pubblica accusa, le censure svolte al riguardo con i motivi di appello del Pubblico Ministero erano astratte dalle acquisite emergenze, poiché erano stati svolti, attraverso la disposta indagine tecnica, gli accertamenti assunti come carenti e dimostrativi, superando il vaglio scientifico attraverso lo specifico esame immunocromatografico, che non vi era prova della presenza di imbrattamento ematico sulle scarpe con le quali Alberto Stasi sarebbe entrato nell'abitazione di Chiara Poggi, e dallo stesso consegnate la mattina dopo l'omicidio.

7.8. Anche quanto alla dedotta impossibilità di non calpestare sangue nell'abitazione di Via Pascoli, l'attenta lettura dell'argomentata motivazione della sentenza impugnata faceva emergere, secondo la Corte, l'infondatezza delle deduzioni circa l'assoluta nullità della probabilità statistica di effettuare il percorso descritto da Alberto Stasi nell'abitazione di Chiara Poggi senza intercettare macchie di sangue, poiché:

- non era stato escluso che Stasi avesse lambito la parte superiore esterna della pozza di sangue dinanzi alla porta a soffietto della cantina, essendo stato invece evidenziato che non vi erano evidenze certe che l'avesse calpestata sì da imbrattarsi le scarpe e lasciare una impronta ematica sul pavimento;

- era stata acquisita al processo la nozione del processo mentale di evitamento non consapevole delle macchie ematiche, costruita sui risultati, non generico né solo teorico, delle prove sperimentali semivirtuali compiute dai periti attraverso diciassette soggetti impiegati e risultati in percentuale massima in grado di focalizzare ed evitare solo le macchie ematiche più grosse;

- non vi era motivo per escludere che anche Stasi era stato indirizzato nei suoi passi da analoghe strategie inconsapevoli, in particolare nel percorso di uscita per la maggiore efficacia del fenomeno dell'evitamento inconsapevole per la possibile rilevanza, evidenziata in sede peritale, della memoria percettivo-motoria.

7.9. Secondo la Corte, che si soffermava ulteriormente sul tema dell'imbrattamento ematico e delle impronte delle soles delle scarpe:

- le diverse condizioni nelle quali il tragitto era stato effettuato dagli operanti e dal personale medico intervenuti e da Stasi erano state valutate dal Giudice di primo grado, che aveva apprezzato l'evidenza empirica della possibilità concreta di effettuare tragitti esplorativi senza lasciare impronte e tenuto distinto l'evitamento esplicito dei primi e quello implicito del secondo;

- il Giudice aveva ritenuto probabile che buona parte delle tracce di sangue fossero al momento dell'ingresso di Stasi nell'abitazione totalmente o parzialmente secche, basandosi su quanto desumibile dall'esame del materiale fotografico disponibile; sui risultati approssimativi delle prove sperimentali compiute dai periti quanto ai presumibili tempi di essiccamento delle gocce; sul rilevato inequivocabile stato liquido da parte del personale sanitario, e in particolare della dottoressa Rubi, del solo sangue sugli ultimi gradini della scala; sulle valutazioni degli stessi periti che avevano evidenziato l'assenza di scientificità dei risultati conseguiti, contraddistinti anche da alta variabilità, e il carattere orientativo e di scarso valore ricostruttivo delle sperimentazioni, incidendo sui risultati plurimi termini di confronto non disponibili; sul parametro dell'aspetto della macchia, prevalente - secondo il giudizio tecnico - su quello

visivo e fotografico della lucentezza della macchia perché vago e soggettivo, in presenza di segni di rottura tipici della sua secchezza, senza che tuttavia lo stato di essiccazione fosse in costante correlazione con il distacco della corona periferica della traccia ematica rispetto alla sua parte centrale; sulla non valenza ricostruttiva delle dichiarazioni testimoniali degli operanti Serra e Muscatelli, privi di cognizioni tecniche, nell'apprezzare le macchie rilevate durante il sopralluogo e nell'esprimere contemporaneamente stati fisici delle stesse incompatibili tra loro, e sull'apprezzamento della secchezza delle macchie da parte dello stesso consulente del Pubblico Ministero;

- la dispersione delle tracce di Imbrattamento ematico sulle scarpe consegnate da Stasi la mattina successiva al delitto era stata oggetto di verifica tecnica volta a verificare una relazione statistica tra il fatto provato (assenza di tracce di sangue umano) e il fatto da provare (Stasi aveva mentito), secondo i canoni interpretativi espressi da questa Corte con la decisione a sezioni unite del 10 luglio 2002 (Imp. Franzese, Rv. 222138), che aveva "offerto una chiara lettura della sussunzione sotto leggi scientifiche di copertura del fatto da provare" e "segnato la via che orienta lo sviluppo logico argomentativo da seguire anche nella valutazione della prova scientifica alla quale si è fatto ampio ricorso", e che veniva richiamata per il grande rilievo rivestito nel caso in esame.

I periti avevano evidenziato, al riguardo, il significato orientativo dei loro risultati non presentando la svolta attività di laboratorio i caratteri della rappresentazione scientifica del caso concreto, né rispondendo a una determinata legge c.d. frequentista, con la conseguenza che gli esperimenti servivano solo per evidenziare i risultati ottenuti nelle esatte condizioni di svolgimento dell'esperimento, e non per avvicinare, se non in modo orientativo, la conoscenza di ciò che era avvenuto nella realtà per la imponderabile casualità dei fattori incidenti, in grado di comporsi in modo caotico e imprevedibile, secondo un calcolo stocastico e quindi casuale e non statistico.

Quindi, secondo il ragionamento inferenziale-induttivo del fatto da provare (Stasi non aveva fatto quel percorso nell'abitazione), non era possibile affermare, per l'alta inaffidabilità del tentativo di dare significato al fatto negativo costituito dal mancato rinvenimento di tracce ematiche sotto le soie delle scarpe di Stasi, che lo stesso non aveva effettuato il percorso narrato nelle circostanze da lui esposte.

Non valevano, invece, gli argomenti volti a contestare dette conclusioni poiché:

- era stato escluso che Stasi avesse calpestato grosse pozze di sangue parzialmente fluide, in mancanza di impronte a lui attribuibili;

- microimbrattamenti provenienti da sangue non secco, secondo i periti, si disperdevano a contatto con superfici non asciutte, quali l'erba bagnata del giardino, secondo il racconto dei genitori dell'imputato, o superfici umide all'interno della caserma, e quindi in presenza di spiegazioni diverse in grado di falsificare l'ipotesi accusatoria;

- il DNA di Stasi rinvenuto sulle scarpe poteva dipendere dallo stesso sudore delle sue mani nel togliersi le scarpe consegnate spontaneamente agli inquirenti;

- non rilevava l'assenza di tracce ematiche sui pedali e sui tappetino dell'autovettura Golf, utilizzata da Stasi per raggiungere dalla casa dei Poggi la caserma, avuto riguardo al sequestro della stessa solo dopo sette giorni alla data del fatto, rimanendo per tale lasso di tempo nella disponibilità del nucleo familiare Stasi.

7.10. Quanto al DNA della vittima sui pedali della bicicletta Umberto Dei Milano di Mario Stasi, la Corte, premesso il richiamo ai criteri di verifica da eseguirsi per dare ingresso nel processo al dato scientifico e alla determinazione dei criteri di apprezzamento del grado di affidabilità della informazione tecnica, puntualizzava che solo l'esame immunocromatografico specifico per l'emoglobina umana presentava criteri di affidabilità scientifica per identificare le tracce di sangue umano, e rilevava che dall'unico tampone tratto dai due pedali della bicicletta, attraverso l'effettuato spazzolamento, era stato ricavato il profilo del DNA di Chiara Poggi, richiamando le risultanze dell'accertamento peritale, disposto in primo grado, che escludevano che vi fosse l'evidenza scientifica che le microtracce individuate fossero di natura ematica e che confermarono, con elevato grado di plausibilità, l'origine biologica diversa e non determinabile (ad esempio salvare o da frammento solido di muco o da tessuto epiteliale) del profilo del DNA della vittima.

Né erano esplicitate le ragioni per le quali l'ipotetica derivazione da epidermide del DNA doveva armonizzarsi con le circostanze relative al delitto, mentre era di natura solo congetturale la dedotta circostanza riferita al ridotto imbrattamento dei pedali per operazione di pulizia, invece che per una limitata sua originaria contaminazione, e alla conseguente dispersione del DNA.

Le valutazioni specificamente svolte dal Giudice di primo grado erano da ritenere esaustive e frutto di corretta operazione epistemologica nel trarre dalla prova tecnica la conclusione che non era possibile accertare da quale liquido o sostanza biologica provenisse il DNA della vittima rinvenuto sui pedali.

7.11. Secondo la Corte la presenza di impronte digitali di Stasi e del DNA di Chiara Poggi sul dispenser del sapone non provava che il primo avesse toccato il dispensatore con le mani sporche di sangue, non essendo state rilevate né

evidenze della provenienza ematica del DNA della seconda attraverso l'esame immunocromatografico, né la presenza di sangue all'interno del lavandino a testimonianza di un possibile lavaggio o in corrispondenza del contatto digitale dello stesso Stasi.

Neppure poteva ritenersi, in relazione ai distinti punti di provenienza del DNA e dell'impronta digitale di Stasi, che questi avesse contemporaneamente deposto l'una e l'altra, né l'indagine genetica poteva dare un chiarimento al riguardo, né era stato possibile accertare il momento in cui si era realizzato il deposito del DNA appartenente alla vittima, che peraltro abitava nella casa, con la conseguenza che anche l'indicata emergenza non assurgeva al livello della gravità o precisione, resistente alle opposte obiezioni, per essere qualificata quale indizio idoneo a collocare Stasi sulla scena del delitto.

Né meritava di essere approfondito l'argomento segnalato dalla parte civile a proposito del detergente SDS, incidente sull'accertamento della provenienza ematica della traccia di DNA, per avere il Giudice già riferito di avere analizzato il reperto in sequestro dal cui accertamento era risultato che tra gli ingredienti del sapone indicati sulla etichetta del dispensatore non era presente l'indicato componente.

7.12. Con riguardo alla bicicletta nera poggiata sul muretto della casa Poggi, secondo la Corte, il ragionamento del Giudice era logico ed esaustivo, essendo stata valutata di significativa attendibilità la macrodescrizione del mezzo fatta dalla teste Bermani in termini di coerenza descrittiva, spontaneità e sicurezza, confermata quanto alla tipologia femminile del velocipede dalla teste Travain.

Né la indicata teste aveva nella realtà fornito la descrizione della bicicletta di Stasi, pur continuando a riferirsi a una bicicletta nera da donna, poiché non aveva mostrato alcuna esitazione nel definire da donna la bicicletta vista a una distanza di dodici passi, anche dimostrando di avere perfetta cognizione delle caratteristiche delle biciclette da donna, ed escludendo in modo categorico che la bicicletta fosse quella, appartenente a Stasi, mostrata fotograficamente.

7.13. In ordine alla causale dell'omicidio, la Corte richiamava le ragioni argomentate della decisione impugnata, che aveva valutato la possibilità di identificare il movente nell'interesse di Stasi per la pedopornografia, della quale era un grande appassionato e aveva una imponente collezione sul computer; aveva ricordato che ai 13 agosto 2007 non era possibile la consultazione sul computer di detto materiale e che Chiara Poggi non aveva espresso sintomi di sofferenza rispetto a detta passione del fidanzato; aveva ritenuto poco plausibile un possibile accesso da parte della stessa alle foto pornografiche tra le ore 22.09 e le 22.14 del 12 agosto 2007 in relazione al percorso rilevato in sede peritale di non immediata accessibilità e in ogni caso al poco tempo disponibile

per aprire il folder anonimo e nel suo interno la cartella "militari" contenente le foto pornografiche; aveva rilevato che dall'analisi del computer era risultato che Alberto Stasi aveva lavorato alla tesi fino a dopo mezzanotte e che non erano emerse condotte compatibili con una separazione litigiosa notturna tra i due, senza che tale analisi, che non aveva azzerato acriticamente l'ipotesi sostenuta dall'accusa, fosse criticata dal Pubblico Ministero nella sua impugnazione, mentre i possibili ulteriori scenari ipotizzati dalla parte civile, attinenti a circostanze di fatto non provate, costituivano fatti ipotetici, di natura ambigua, e congetturali.

In ogni caso, secondo la Corte, l'aspetto rilevante della causale o del movente era nella specie quello della sua 'condizionata valorizzazione', alla luce dei richiamati principi di questa Corte, e cioè della sua valorizzazione solo quando la correlazione con gli altri indizi, precedentemente analizzati, consentiva di pervenire, nel quadro di una valutazione globale dell'esame, all'affermazione che il complesso indiziario aveva raggiunto la soglia della rilevanza della prova certa in ordine al fatto da dimostrare

Gli unici due indizi raccolti a carico di Stasi (la sua impronta digitale sul dispensatore del sapone e il DNA della vittima sulla sua bicicletta), rimanevano, anche dopo la valutazione dei motivi di impugnazione prospettati da tutte le parti, come non gravi, e quindi non poteva accedersi alla fase della valutazione complessiva ed unitaria riservata dall'art.192 cod. proc. pen. ai soli indizi gravi e precisi, allo scopo di verificare se, in tal modo, veniva eliminata l'intrinseca limitata ambiguità degli indizi, pur se gravi e precisi.

Di conseguenza, nei confronti di Stasi, non attinto da indizi gravi, precisi e concordanti, erano ontologicamente irrilevanti le considerazioni relative alla sussistenza o meno di un movente, poiché non incidenti sul risultato probatorio, la cui valutazione doveva fermarsi prima senza la necessità di una loro ponderazione unitaria.

7.14. Neppure si poneva il problema del dubbio ragionevole, che riguardava solo la dichiarazione di colpevolezza dell'imputato, e quindi i percorsi argomentativi che inducevano il giudice ad affermare la responsabilità dell'imputato, e non l'ipotesi di specie, in cui non si era superata la soglia di significanza indiziaria legittimante la valutazione complessiva dei soli indizi gravi e precisi di colpevolezza secondo la regola dell'art. 192 cod. proc. pen.

Né, ad avviso della Corte, la legge assegnava al giudice il compito di valutare l'assenza di ipotesi alternative, se non dopo il conseguimento del convincimento della sufficienza degli elementi probatori per affermare la responsabilità penale dell'imputato, e neppure quello di comparare i dati raccolti se non integranti indizi gravi e precisi.

8. Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Milano e le parti civili Giuseppe Poggi, Rita Preda e Marco Poggi, per mezzo del loro difensore e procuratore speciale, avv. Gian Luigi Tizzoni.

9. Il Procuratore Generale chiede l'annullamento della sentenza sulla base di sette motivi, ricondotti al vizio di illogicità manifesta della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

9.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla negata sussistenza degli elementi indiziari idonei a determinare l'esigenza di una valutazione unitaria dei dati acquisiti.

Secondo il ricorrente, la Corte d'assise d'appello, totalmente aderendo alle valutazioni espresse dal G.u.p. di Vigevano con la sentenza di primo grado, ha illogicamente ritenuto che gli elementi acquisiti al processo non dovevano essere valutati unitariamente, poiché nei soli due casi in cui essi erano assurti a livello indiziaro (presenza di impronta digitale di Alberto Stasi sul contenitore del sapone liquido nel bagno al pianoterreno della casa di Chiara Poggi in esatta corrispondenza delle impronte della scarpa sporca di sangue, lasciata dall'autore dell'omicidio sul tappetino del bagno, e la presenza del DNA della vittima su almeno uno dei pedali della bicicletta in uso al medesimo) erano risultati di incerta natura e probatoriamente ininfluenti, e quindi sforniti di grave e precisa validità inferenziale.

La riduzione del quadro probatorio a due soli, e non gravi, indizi e la incongrua esclusione di plurimi dati ritenuti privi di inferenza induttiva e considerati mere intuizioni congetturali o supposizioni personalistiche, hanno reso il percorso motivazionale incongruo e le spiegazioni alternative indicate prive di adeguata giustificazione e di coerenza con tutti gli elementi acquisiti, e in particolare:

- ingresso nell'abitazione di Chiara Poggi senza effrazione e in coincidenza con il disinserimento del sistema di allarme;
- confidenzialità della vittima in succinto pigiama estivo con l'aggressore;
- mancanza di asportazione di oggetti dall'abitazione, e conseguente conclusione di ingresso dell'aggressore con lo strumento utilizzato per l'aggressione;
- mancanza di segni di violenza sessuale;
- rete relazionale di Chiara Poggi e sua frequenza esclusiva di Alberto Stasi, rientrato da poco dall'estero e impegnato nella stesura della tesi di laurea;

- assenza di alibi di Alberto Stasi in coincidenza con la finestra temporale compresa tra le ore 9.12 (disinserimento dell'allarme di casa Poggi) e le 9.35, (apertura dei computer portatile di Stasi), ritenuta compatibile con l'azione omicida;

- necessaria conoscenza della dislocazione dei locali dell'appartamento e in particolare della ubicazione della scala di accesso alla cantina dietro una porta chiusa, collocata nel disimpegno;

- efferatezza dell'azione, compiuta colpendo reiteratamente la vittima e gettandola con "faccia in avanti" dalle scale, attestante la sconvolgente emotività che l'ha sorretta, il carattere bifasico dell'aggressione, la preordinazione e l'attuazione della messinscena che vedeva il lancio del corpo tramortito come simulazione di incidente domestico;

- falsità del racconto di Alberto Stasi di avere percorso la scena del crimine e di essere disceso per uno o due gradini quando aveva asseritamente scoperto il corpo di Chiara verso le ore 13.45, dopo aver lavorato alla tesi di laurea nella mattinata, senza intercettare le tre pozze di sangue, ancora liquide o semiliquide, ma solo microtracce;

- effettiva segnalazione di un possibile incidente domestico ai carabinieri presso la cui stazione Stasi si era recato personalmente e direttamente, prima ancora di chiamare il servizio dei 118;

- pacifica criticità dei rapporti sessuali tra Chiara Poggi e Stasi, attestata dai filmati dei loro rapporti intimi acquisiti agli atti e dalle deviazioni pornografiche e pedopornografiche del secondo, documentate dai file tratti dal suo computer personale e oggetto di accertamento giudiziale a carico del medesimo, condannato in primo grado con sentenza del 13 febbraio 2012 del Tribunale di Vigevano.

Né gli scenari alternativi evocati in sentenza (e in particolare l'ingresso del terzo sconosciuto o del ladro occasionale, entrato in casa all'apertura da parte di Chiara Poggi della porta di ingresso per dare cibo ai gatti) per dimostrarne la pari compatibilità e verosimiglianza con quelli forniti dall'accusa rispetto agli elementi in atti, hanno consistenza logica-probatoria e coerenza con l'intero compendio delle risultanze processuali.

9.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia il vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione per essere stata esclusa la convergenza dei dati che assurgono a indizi gravi e precisi, mentre l'ipotesi alternativa del terzo sconosciuto non è idonea a rendere conto della ferocia dell'aggressione consumata nei confronti di Chiara Poggi, culminata nel sollevamento del corpo gettato lungo le scale della cantina, e supportata dalla grande emotività del momento.

Secondo il ricorrente, l'ipotesi della artefatta precostituzione di una messinscena, corrispondente a incidente domestico per caduta accidentale della vittima sulla scala della cantina, trova riscontro nella denuncia pretestuosa e precostituita fatta da Stasi al brigadiere Serra e al carabiniere Muscatelli, davanti ai quali lo stesso si è presentato dopo l'asserita scoperta del corpo di Chiara, avuto riguardo alle parole da lui espresse e alle risposte date e alla tempistica dell'azione omicida, ponendosi il gesto finale (il lancio del corpo lungo la scala) come momento culminante dell'intera azione omicida, in connessione logica e funzionale con le azioni precedenti, iaddove, invece, le ipotesi alternative ritenute in sentenza lascerebbero privo di logica proprio il gesto finale.

L'ottica coerente di precostituzione della messinscena per l'intera mattinata (rispetto alla quale è rimasta sub valente la preoccupazione di eliminare le tracce rinvenibili nel corridoio) si è espressa con il rientro immediato di Stasi presso la sua abitazione per rispondere alla chiamata della madre sul numero fisso di casa e accendere il computer in funzione dell'alibi informatico.

9.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia il vizio di travisamento della prova in relazione alla omessa valutazione del riscontro oggettivo e documentale, costituito dalla relazione del 16 agosto 2007 dei carabinieri Serra e Muscatelli alla spiegazione alternativa offerta dall'accusa e relativa alla attuata messinscena, poiché in detta relazione si è dato atto che, secondo il racconto di Stasi, presentatosi in caserma, Chiara Poggi aveva avuto un incidente domestico, mentre la sentenza, che ha ignorato il valore probatorio di tale documento, che riscontra l'intera ricostruzione accusatoria, neppure ha indicato le ragioni del suo omesso apprezzamento.

9.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ulteriore vizio di contraddittorietà e di manifesta illogicità della motivazione iaddove ha affermato che il collegamento tra il fatto negativo (mancanza di evidenza di sangue e di DNA della vittima sulle suole delle scarpe di Stasi) e il fatto da provare (Stasi non ha effettuato il percorso indicato e quindi ha mentito) non è stato provato in concreto, in quanto "in concreto" sarebbe stato provato soltanto che Stasi poteva solo "lambire" la macrotraccia collocata davanti alla porta della cantina, sulla base di prove sperimentali di per sé falsate e incomplete, perché a livello sperimentale non estese ai gradini della scala, effettivamente discesi da Stasi.

Secondo il ricorrente, le conclusioni cui la Corte di merito è pervenuta sono conseguite a sperimentazioni nelle quali si sono inseriti dati non corretti, poiché non si è tenuto conto dell'effettivo percorso di Stasi nell'abitazione dei Poggi fin dalle sue prime dichiarazioni del 13 agosto 2007, non estendendosi la sperimentazione ai due gradini, pur previsti in sede di conferimento dell'incarico

peritale, e non indicandosi le ragioni della affidabilità della perizia pur incompleta. Né la strategia dell'evitamento, senza che la sentenza ne abbia dato conto, opera nella sua pienezza nel luogo angusto e ristretto delle scale che portano alla cantina, mentre le conclusioni della sentenza hanno dato per scontato, senza renderne conto, che la macchia semiliquida di sangue dinanzi la porta della cantina è stata solo lambita da Stasi.

Tale ultimo rilievo è stato ribadito in sentenza pure a fronte delle plurime variabili, la cui analisi scientifica è stata riproposta, e a fronte della valutazione espressa dal consulente del Pubblico Ministero, non contestata dai periti, che la probabilità di evitare le tracce di sangue davanti alla scala della cantina era pari allo 0,6% e quindi molto ridotta, sulla base del rilievo che il ragionamento probabilistico, anche in presenza di altissima percentuale, è di per sé escluso dal ragionamento probatorio, per la mancata conoscenza di tutte le variabili.

Non si è tuttavia considerato che un dato raccolto con modalità stocastiche costituisce uno degli elementi fondamentali del ragionamento probabilistico e che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, anche coefficienti medio-bassi di probabilità rilevati dalla legge statistica, pur imponendo verifiche di fondatezza scientifica e di specifica affidabilità in concreto, e richiedendo riscontro probatorio, possono essere utilizzati a fini probatori.

Nel caso di specie, mentre si è negata ai dati probatori capacità dimostrativa della fondatezza della imputazione con elevata credibilità razionale richiamandosi il carattere stocastico della prova scientifico-sperimentale, è stata acquisita come prova una sperimentazione basata su un percorso non corrispondente a quello indicato da Stasi, ritenendosi che la grossa macchia di sangue poteva essere al più lambita e che le piccole tracce ematiche sotto le solette erano destinate a disperdersi.

9.5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia altro vizio di contraddittorietà e di manifesta illogicità della motivazione che ha escluso l'assoluta necessità della rinnovazione della perizia collegiale richiesta sotto il profilo della estensione della sperimentazione sui gradini della scala sui quali Stasi ha affermato di essere disceso, richiamandosi ai risultati solo orientativi perseguibili sulla base del suo ripercorso contenuto, alla difficoltà realizzativa dell'ambiente e alla non conoscenza con affidabile certezza del numero dei gradini calpestati.

Secondo il ricorrente, l'iter argomentativo si articola su un ragionamento apodittico, perché basato sui risultati di una sperimentazione falsata di un percorso parziale e difforme dal reale, tale da rendere incongrua anche la verifica della eliminazione delle microtracce intercettate dalle scarpe di Stasi dopo un camminamento di diciassette ore.

La situazione di vuoto probatorio sulla estensione ai gradini dell'esperimento di simulazione, rilevante essendo non il numero dei gradini, ma l'attività motoria di discesa e risalita in quanto tale, determina la indecifrabilità degli atti, per essere la estensione determinante e decisiva e non solo orientativa.

9.6. Con il sesto motivo il ricorrente Procuratore denuncia il vizio di contraddittorietà e di manifesta illogicità della motivazione, che ha escluso l'assoluta necessità della rinnovazione della perizia collegiale richiesta sotto il profilo della impossibilità di riprodurre la mappatura ematica sui gradini della scala che porta in cantina, e travisamento della prova.

Secondo il ricorrente, le fotografie del medico-legale che, attraverso una doppia angolatura, avevano offerto più punti di riferimento fissi (fughe delle piastrelle, macchie sul granito, stipiti), potevano consentire la mappatura ematica anche sui gradini, senza che la loro indicazione nell'indice del materiale consegnato ai consulenti equivalga al loro esame nell'elaborato peritale, che non le ha richiamate per valutarne o escluderne la validità.

La esclusione di tale validità in modo aprioristico e il riferimento apodittico alle foto, tutte sfalsate di un'ora, dei carabinieri hanno comportato una viziata decisione di esclusa necessità della rinnovazione della perizia.

9.7. Con il settimo motivo il ricorrente denuncia vizio di contraddittorietà e di manifesta illogicità della motivazione, che ha escluso l'assoluta necessità della rinnovazione della perizia collegiale richiesta con estensione ai gradini anche sotto il profilo del procedimento di essiccamento delle macchie ematiche, e travisamento della prova.

Secondo il ricorrente, che illustra le foto esaminate e gli orari sovraimpressi di quelle dei carabinieri, sfalsati di un'ora per essere le macchine fotografiche degli stessi impostate sull'orario soiare, e non sull'ora legale vigente alla data dell'omicidio, la rinnovazione della perizia si imponeva come necessaria in una doverosa prospettiva di ricontrollo e verifica degli orari delle fotografie, sulla base delle quali si era ritenuto completato da parte dei periti il procedimento di essiccamento almeno delle microtracce nel momento dell'affermato ingresso di Stasi nell'abitazione dei Poggi.

Né il potere di sollecitazione della rinnovazione della perizia assolutamente necessaria è soggetto al limite temporale della deduzione almeno quindici giorni prima della udienza, con conseguente non precisazione della richiesta di estensione della verifica del procedimento di essiccamento delle macchie ematiche presenti sui gradini della scala, non formulata con i motivi di appello e chiesta in aula dal Procuratore Generale.

10. Il ricorso proposto dalle parti civili Giuseppe Poggi, Rita Preda e Marco Poggi, per mezzo del loro difensore e procuratore speciale avv. Gian Luigi Tizzoni, si articola su quattro motivi diffusamente argomentati, facendo precedere le doglianze afferenti alla valutazione dei dati indiziari già acquisiti a quelle relative alle chieste integrazioni probatorie.

10.1. Con il primo motivo le ricorrenti denunciano la falsa applicazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e vizio della motivazione con riferimento all'affermata insussistenza di qualsiasi indizio significativo a carico di Alberto Stasi, attraverso la riduzione a due degli indizi e l'apprezzamento del difetto della loro gravità e precisione, e il conseguente rifiuto di procedere a una valutazione complessiva dei dati probatori acquisiti al fine di un eventuale giudizio di responsabilità.

Le ricorrenti, richiamati analiticamente gli elementi indiziari accertati e analizzati dalla Corte d'assise d'appello anche con riferimenti testuali al contenuto della sentenza, enunciano la erroneità dei principi di diritto sottesi alle conclusioni cui la Corte è pervenuta e la falsa interpretazione della richiamata disposizione normativa sotto diversi e concorrenti profili, e con riguardo in particolare:

a) al concetto di indizio e alla erronea sovrapposizione fra il requisito della certezza del dato indiziario e la successiva valutazione qualitativa della sua valenza probatoria sulla base di leggi scientifiche o di massime di esperienza.

La sentenza impugnata, che ha ampiamente richiamato i principi espressi da questa Corte a sezioni unite con la sentenza Franzese in tema di accertamento del rapporto causale, ha arbitrariamente sovrapposto il profilo della certezza del dato indiziario, riferito al fatto noto, processualmente accertato e tale ritenuto, con la sua effettiva capacità indiziante, normativamente definita attraverso i criteri della gravità, precisione e concordanza e attinente alla relazione tra il fatto noto e quello da dimostrare, poiché la parziale incertezza di detta relazione è propria di qualsiasi ragionamento indiziario; l'esistenza di ipotesi alternative (più o meno probabili), incidente sulla parziale incertezza del fatto da provare, o l'eventuale imperfezione dell'elemento indiziario non comportano che detto elemento non debba essere valutato nella sua consistenza storica, salva la valutazione della capacità indiziante dei dati considerati certi (es. bicicletta nera da donna utilizzata dall'assassino e disponibilità da parte della famiglia dell'imputato di una bicicletta nera) o la valenza probabilistica della legge di copertura (es. mancanza di impronte delle scarpe dell'imputato sulla scena del delitto), e i dati indiziari rappresentati nella specie non potevano essere esclusi dal novero degli indizi perché ritenuti non certi o inadonei a corroborare un valido ragionamento

presuntivo, altra cosa essendo la loro efficacia indiziante rispetto al fatto da provare;

b) alla falsa interpretazione del requisito della gravità e della precisione degli indizi, attraverso l'oscillazione fra un giudizio di incertezza processuale del dato indiziario e un giudizio di insufficienza qualitativa della sua capacità indiziante, con valutazione atomistica di ciascun indizio, definizione dell'indizio rilevante attraverso il criterio della elevata probabilità logica prossima alla certezza e il riferimento ai criteri di gravità, precisione e concordanza con riguardo al singolo dato indiziario, e non agli indizi complessivamente considerati, con impropri richiami - a conforto dell'illegittimo principio di diritto affermato - ad arresti giurisprudenziali relativi a diverse ipotesi, non suscettibili di comparazione (quali la sentenza relativa alla strage di Bologna e la sentenza Mannino), o relativi alla enunciazione del criterio di elevata probabilità logica prossima alla certezza riferito agli elementi acquisiti nella loro interezza (quale la sentenza Franzese) e non al singolo indizio, la cui caratteristica precipua è di non potere di per sé solo dimostrare il fatto da provare ed escludere plausibili ipotesi alternative, essendo la sua valenza indicativa di portata probabilistica e non univoca;

c) alla falsa interpretazione del requisito della gravità e della precisione degli indizi, attraverso la illogica pretesa di fondare il ragionamento indiziario su leggi scientifiche di carattere assoluto, fondate sulla conoscenza di tutte le possibili varianti astrattamente suscettibili di incidere sulla realizzazione di un evento determinato, con il rifiuto di ricorrere a ragionamenti inferenziali fondati su leggi statistiche di tipo probabilistico.

Secondo le ricorrenti, a fronte delle molteplici variabili da analizzare, secondo le loro richieste, in termini scientifici, con riguardo al percorso asseritamente effettuato da Stasi dopo la scoperta del cadavere sulla scena del crimine, la Corte ha espresso un convincimento di possibilità per lo stesso di toccare la pozza di sangue presente dinanzi alla porta del vano cantina lambendola, senza indicare le ragioni del suo convincimento, in mancanza di affermazione dei periti al riguardo, e negando l'ingresso a risultati di tipo probabilistico (quale la possibilità di evitare le tracce di sangue davanti alla scala con probabilità pari allo 0,6%), raggiunti dal consulente del Pubblico Ministero, con valutazione non contestata dai periti, per la mancata conoscenza di tutte le possibili variabili, e per la inutilizzabilità del ragionamento stocastico (ovvero probabilistico) come ragionamento utilizzabile a fini probatori, in contrasto con significative considerazioni della sentenza Franzese sul tema delle c.d. leggi di copertura e sulla possibilità di ricorrere a leggi statistiche che prescindano dalla conoscenza di tutte le possibili variabili capaci di incidere sul risultato.

10.1.1. L'affermata Insussistenza di indizi significativi è contestata nell'ambito del primo motivo anche sotto il profilo dei plurimi vizi della motivazione sia in termini generali sia con riferimento alle singole circostanze indiziarie:

a) sotto il primo profilo è censurato l'iter argomentativo che ha portato la Corte a ritenere gli elementi indiziarî più rilevanti privi di valenza indicativa di portata possibilistica o a degradarli a intuizioni congetturali, contraddicendo clamorosamente la ricostruzione dei singoli presupposti fattuali ritenuti di volta in volta accertati.

Sotto il secondo più specifico profilo il vizio dedotto è riferito:

b) all'orario e alle modalità di ingresso dell'assassino nell'abitazione della vittima.

A tale riguardo il principale dato fattuale, evidenziato con l'atto di appello, era rappresentato dalle modalità di ingresso dell'assassino nell'abitazione di Chiara Poggi intorno alle ore 9.10 del 13 agosto 2007, in fascia oraria rispetto alla quale Stasi non aveva, per raggiunta certezza processuale, alcun alibi.

Tale ultimo dato unitamente all'orario, alle condizioni e alle modalità di ingresso dell'assassino, pure indicate in sentenza, e a specifici e pacifici dati fattuali, evidenziati in appello (mancata asportazione dei beni dall'appartamento, mancanza di segni di violenza sessuale, mancanza di riscontri circa una reazione e/o richiesta di aiuto da parte della ragazza, decisione dell'assassino di lasciare la bicicletta nera da donna utilizzata nell'occasione dinanzi alla porta dell'abitazione, univoche risultanze emerse dall'analisi dei tabulati telefonici e dall'audizione di parenti e familiari dimostrative della esclusiva frequentazione da parte di Chiara Poggi in quei giorni del fidanzato, da poco rientrato da un lungo soggiorno a Londra), doveva portare a escludere la quasi totalità delle possibili ipotesi alternative, invece prospettate dalla Corte di merito, dopo avere escluso ipotesi di tentativo di violenza sessuale o di ingresso violento dell'omicida, con valenza probabilistica del tutto minimale e definite di tipo astruso e fantasioso, omettendo di indicare le ragioni della mancanza di alcuna considerazione di precise e significative circostanze indiziarie, invece evidenziate;

c) all'assenza di tracce ematiche e/o di DNA della vittima sulle scarpe indossate da Alberto Stasi dopo la presunta scoperta da parte sua del cadavere e alla mancanza delle relative impronte delle suole sulla scena del delitto.

Secondo le ricorrenti, la Corte ha sovrapposto arbitrariamente i diversi piani di analisi (individuazione del dato storico processualmente accertato, ricostruzione della legge scientifica o statistica da utilizzare ai fini della sua valutazione, analisi delle variabili possibili incidenti sulla correttezza della legge

in questione, esame sperimentale di verifica della tenuta di ipotesi alternative) rendendo incerto e confuso un quadro logico e del tutto semplice, correlato al rilievo che il racconto di Stasi circa la scoperta da parte sua del cadavere alle ore 13.50 del 13 agosto 2007 era smentito, in termini di ragionevole certezza, dal mancato rilascio di impronte delle sue scarpe sulla scena del crimine, secondo il percorso da lui stesso descritto.

Tale quadro logico è correlato, ad avviso delle ricorrenti,

- innanzitutto, a un dato certo (la mancanza delle tracce) e a due leggi di copertura, alla cui stregua il percorso riferito non era possibile senza calpestare almeno una delle tre pozze di sangue e senza lasciare tracce evidenti. La Corte di merito ha invece ritenuto il dato privo di capacità indiziante perché dalle sperimentazioni effettuate non era risultata la prova piena di non potere effettuare il percorso senza evitare le pozze di sangue e lambendo la parte esterna superiore della pozza di fronte alla porta a soffietto, omettendo di rilevare che la impossibilità di evitare la pozza era evidenziata dalle impronte a pallini rilasciate dall'assassino entrando e uscendo dal vano scala, e la piena valenza probabilistica del ragionamento indiziaro;

- in secondo luogo, allo stesso dato certo e a due diverse leggi di copertura, alla cui stregua il percorso riferito non era possibile senza calpestare almeno una delle più piccole macchie ematiche presenti e imprimere sulle scarpe tracce percepibili a occhio nudo e poi in laboratorio. Secondo la Corte, invece, se non era possibile evitare di imbattersi nella sostanza ematica, era aperta l'ipotesi della possibile dispersione delle tracce di sangue sulle scarpe in dipendenza del loro utilizzo, togliendo qualsiasi capacità indiziante al dato fattuale, nonostante il "sorprendente" ritrovamento sulla suola della scarpa del DNA dell'imputato, non oggetto di specifica doverosa valutazione;

d) alle lacune e alle falsità oggettivamente riscontrate dalla Corte nel racconto dell'imputato, con riferimento alla condotta tenuta nella mattinata del 13 agosto 2007 (accensione del computer poco prima delle ore 10.00, correzione di alcune parti della tesi, insistite telefonate a casa Poggi, uscita dall'abitazione poco dopo le ore 13.00, scoperta del cadavere nell'abitazione alle ore 13.50 circa, comunicazione al 118 e ai carabinieri della vicina caserma), e in particolare, attesa la possibilità di spostare in avanti l'orario della presunta sveglia e a limitare la sua successiva attività a fatti realmente riscontrati (telefonate e uso del computer), alla falsa scoperta del cadavere, potendo il medesimo utilizzare i dati acquisiti nel corso della condotta omicida e dovendo inserire parziali lacune da collegare alla mancanza di vissuto emotivo coerente con l'esperienza da descrivere.

Di tali lacune annotate dalla stessa sentenza (con riguardo al mancato rilievo della pozza di sangue dinanzi alla porta della cantina e alla collocazione della telefonata al servizio dei 118) non doveva essere esclusa l'evidente valenza indiziaria di natura possibilistica;

e) all'utilizzo da parte dell'assassino di una bicicletta nera da donna e alla accertata disponibilità in capo alla famiglia Poggi di una bicicletta di analogo colore e modello, mai menzionata dall'imputato.

Il dato dell'utilizzo da parte dell'omicida della bicicletta nera da donna presente fuori dall'abitazione della vittima nella fascia oraria prossima alle ore 9.10 è stato ritenuto provato con certezza in sentenza, il mezzo è stato descritto con differenze solo nei dettagli da due testi, la disponibilità di una bicicletta nera da parte della famiglia Stasi è stata affermata da entrambi i genitori di Mario Stasi, mentre non è stata mai menzionata da quest'ultimo.

La valenza indiziaria della concordanza di tali dati fattuali è stata, invece, esclusa dalla Corte con considerazioni inidonee, inadeguate e sbrigative, riferite all'assenza di elementi sufficienti a comprovare l'eventuale falsa testimonianza dei testi maresciallo Marchetto e Bermani (nonostante il carattere indiretto della valutazione comparativa riferita dal primo, il contrasto degli elementi di dettaglio riferiti dalla seconda con quelli indicati dalla teste Travain, l'omessa fotografia e la mancata sottoposizione a sequestro della bicicletta visionata dall'indicato teste presso la ditta del padre dell'imputato), e con rilievi contrastanti con le stesse premesse metodologiche di valutazione della prova, utilizzati peraltro in favore dell'imputato, giustificato nella sua omessa dichiarazione in rapporto a un irrilevante omesso inizio delle indagini e a una non riscontrabile macchinosità del disegno criminoso allo stesso attribuibile, in assenza peraltro di elementi riferiti alla esatta ubicazione della bicicletta la mattina del 13 agosto 2007, in presenza delle dichiarazioni della madre dell'imputato circa l'ubicazione del mezzo e in ogni caso in considerazione della minima distanza tra l'abitazione di Mario Stasi e l'esercizio commerciale del padre;

f) alle impronte digitali dell'imputato e del DNA di Chiara Poggi rinvenuti sul dispenser di sapone liquido, ubicato sul lavandino del bagno sito al pian terreno di casa Poggi, nel quale l'assassino si è intrattenuto sicuramente dopo il delitto lasciando una chiara traccia di sangue della vittima sui tappetino.

Tale elemento probatorio, costituente la firma del crimine per il luogo del rinvenimento, è stato sminuito dalla Corte di merito con argomenti inidonei a contrastarne la valenza indicativa, attesa la genericità della ipotesi alternativa del precedente utilizzo dei dispenser da parte di Stasi fondata su un dato ipotetico e privo di riscontri processuali, avuto riguardo alla plausibile esigenza

dell'omicida di lavarsi e di ripulire il tutto, e considerato l'intervenuto trattamento dell'erogatore con composti chimici e metodi fisici in grado di interferire con le analisi genetiche, tuttavia persistendo la copiosa presenza di DNA della vittima, trasferito sull'oggetto da altra persona in mancanza di sue impronte digitali, da identificarsi secondo le ricorrenti In Alberto Stasi, le cui impronte, non idrosolubili a differenza del DNA, erano rimaste dopo la ripulitura del dispenser, e senza che potesse pervenirsi a diverse conclusioni alla luce del metodo immunocromatografico seguito, scarsamente significativo in presenza di tracce denaturate e della contaminazione del materiale biologico con la molecola SDS o *like* SDS, presente tra gli ingredienti del sapone liquido.

10.2. Il secondo motivo attiene alle conclusioni raggiunte dalla Corte d'assise d'appello con riferimento alla non necessità delle integrazioni probatorie richieste, contestandosi la motivazione al riguardo perché mancante, contraddittoria e manifestamente illogica.

I rilievi svolti, che riguardano su un piano generale la legittimità delle richieste di integrazione probatoria in sede di appello anche quando il giudizio si sia svolto con il rito abbreviato, la necessità degli accertamenti probatori divenuti necessari, a seguito delle quattro perizie disposte dai G.u.p. d'ufficio, anche come esplicazione del diritto alla controprova e i profili di novità di ulteriori richieste istruttorie, sono riferiti nel particolare alla necessità:

- di adeguata verifica del percorso effettuato dall'imputato nello scendere e nel salire le scale della cantina poste in prossimità della pozza di sangue;
- di acquisire la bicicletta nera;
- di procedere ad accertamenti genetici sul capello corto insanguinato rinvenuto nella mano destra di Chiara Poggi e sulle unghie della medesima.

10.2.1. La prima verifica è correlata alla necessità del corretto espletamento del percorso descritto dall'imputato volto a ricostruire la possibilità per lo stesso di evitare le tre pozze di sangue sulla scena del crimine, in relazione alla perizia semivirtuale disposta dal G.u.p. ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen.

Le conclusioni di detta perizia sono risultate inidonee in rapporto alle auspiccate certezze logico-intuitive conseguibili, ma soprattutto manchevoli in rapporto alla necessaria esatta ricostruzione del percorso asseritamente seguito dall'imputato, quanto all'attraversamento della pozza di sangue dinanzi alla porta a soffietto in entrata e in uscita e quanto soprattutto ai gradini percorsi in salita e in discesa, rimasti estranei all'esperimento condotto per due volte ricostruendo un set incompleto, e in rapporto alla possibilità di evitare la grande pozza di sangue all'esito di un doppio successivo passaggio, il secondo dei quali di corsa, e al macroimbrattamento della suola, non ripulibile (come i ritenuti

microimbrattamenti) con l'utilizzo delle calzature nelle diciassette ore successive e in grado di imprimere l'impronta sulla pozza di sangue.

Né la tecnica di evitamento, come rilevato anche nelle sentenze, aveva pari efficacia con riguardo alle fasi di entrata e di uscita dalla scala che conduce al vano cantina, né l'ipotesi che Stasi potesse solo lambire la pozza emergeva dalla perizia, i cui risultati attenevano comunque a un esperimento incompleto, astratto dalle dichiarazioni di Stasi (avere stazionato dinanzi alla porta per aprirla, essere disceso per due gradini ed essere uscito senza vedere dove metteva i piedi).

10.2.2. La seconda verifica attiene alla necessità di acquisire - per procedere alla sua analisi scientifica o alla sua esibizione alle testé Bermani e Travain - la bicicletta nera da donna detenuta dalla famiglia Stasi.

Secondo le ricorrenti parti civili, la conformità della bicicletta, anche in virtù della sua omessa indicazione da parte dell'imputato, alla macrodescrizione processualmente accertata è già un elemento indiziario, che, in presenza degli acquisibili riscontri, si sarebbe trasformato, di per sé solo, nella prova del fatto, mentre è mancata ogni analisi tecnica e la sua sottoposizione per la ricognizione alle testé, e il rigetto della richiesta è stato fondato su argomentazioni inidonee e solo formalistiche, non correlate alle ragioni poste a fondamento della richiesta di acquisizione quantomeno fotografica, e in contraddizione con le stesse prospettazioni della Corte circa l'utilizzo della bicicletta per nuove ipotesi investigative a carico di ignoti e circa la possibile dispersione di tracce organiche, in altre parti della sentenza ritenuta non prevedibile.

10.2.3. La terza verifica attiene alla necessità di procedere ad accertamenti genetici sul capello corto, apparentemente castano, insanguinato rinvenuto nella mano destra di Chiara Poggi, e già sottoposto a esame presso il RIS di Parma per eventuale individuazione del DNA nucleare e poi presso l'Istituto di Medicina nucleare di Pavia per la individuazione del DNA mitocondriale, senza essere sottoposto, per dimenticanza, all'accertamento della sua riconducibilità alla vittima, a differenza dei capelli spezzati e privi di bulbo rinvenuti nella mano destra.

Tale verifica era assolutamente necessaria per la sua potenziale decisività in relazione al possibile rinvenimento, in quanto capello umano con bulbo apparentabile al coiore e alla lunghezza dei capelli di Alberto Stasi, dei DNA mitocondriale dello stesso attraverso analisi specificamente idonea a una caratterizzazione genetica utile, alla luce di plurime argomentazioni già sviluppate con i motivi di appello e la successiva memoria difensiva, e riproposte a fronte della incongruenza assoluta delle risposte rese in rapporto ai dati sottoposti all'apprezzamento del Giudice d'appello.

10.2.4. Ulteriore verifica è quella relativa alla richiesta di accertamenti sui margini ungueali della vittima prelevati in sede di esame autoptico e sottoposti a parziale analisi, sulla base del rilievo che, per le modalità dell'aggressione, nelle unghie poteva trattarsi materiale biologico di origine esogena attinto nel tentativo di difendersi dall'aggressore.

Secondo le ricorrenti, che richiamano il verbale delle operazioni tecniche eseguite il 4 settembre 2007 presso gli uffici del RIS di Parma, alcuni frammenti minuti di unghie prelevate dalla mano destra sono stati conservati e la loro analisi con metodica a lavaggio è assolutamente necessaria, non ostandovi la conservazione di frammenti, non escludente ulteriori accertamenti con metodiche più avanzate, né la genericità della richiesta, invece argomentata circa la maggiore efficacia del metodo proposto.

10.3. Con il terzo motivo le ricorrenti deducono la violazione degli artt. 190 e 495 cod. proc. pen. per la mancata acquisizione della prova, ritualmente ammessa in sede di integrazione del giudizio abbreviato, in dipendenza dell'omesso svolgimento dell'esperimento giudiziale nelle modalità e alle condizioni inizialmente previste, che prevedevano di doversi tenere conto delle caratteristiche dinamiche dei movimenti indicati dallo stesso Stasi, e quindi di quelli più rilevanti ai fini rappresentati dalla interazione con la pozza di sangue davanti al vano scala (apertura dinamica della porta a libro, discesa dei gradini, scoperta del cadavere, risalita "di corsa" e conseguente riattraversamento della zona in questione), con incidenza negativa sugli esiti degli accertamenti tecnici correlati.

Alla omessa revoca della prova ritualmente ammessa dal Giudice di primo grado consegue, ad avviso delle parti civili, che l'esperimento giudiziale parziale ha determinato, a prescindere dai rilievi svolti sulla decisività dell'accertamento richiesto, una specifica nullità a regime intermedio costantemente dedotta.

10.4. Con il quarto motivo è dedotta la violazione dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. per la mancata ammissione della controprova richiesta dal Pubblico Ministero e dalle parti civili a seguito della integrazione probatoria disposta *ex officio* (e relativa alla valutazione dell'impatto sull'esperimento giudiziale delle manovre di apertura della porta, di discesa dei gradini e di risalita di corsa dei medesimi, riferite dall'imputato), da disporsi, anche ove non si fosse ravvisata la nullità oggetto del precedente motivo, quale espressione del diritto alla controprova in dipendenza dell'assunzione di nuove prove da parte del Giudice di primo grado, alla luce dei principi già affermati da questa Corte in tema di giudizio abbreviato c.d. secco o non condizionato.

La mancata assunzione della prova in appello, già inutilmente richiesta al primo Giudice, delinea in tal modo la violazione della legge processuale.

11. In data 27 febbraio 2013 è pervenuta memoria difensiva delle parti civili con motivi aggiunti.

Con detta memoria, premesso il richiamo alle ragioni delle doglianze oggetto dei motivi di ricorso, le parti civili espongono più compiutamente le ragioni già enunciate con riferimento alle prove c.d. nuove o sopravvenute, in coerenza con la riconduzione delle stesse al paradigma di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., ove ritenute suscettibili di "apportare al processo un dato conoscitivo nuovo nel contenuto rispetto al precedente bagaglio valutativo", tali essendo da ritenere le richieste istruttorie afferenti al capello corto rinvenuto nella mano della vittima e ai margini ungueali della medesima.

Le parti civili, nel ribadire anche il palese vizio motivazionale in cui è incorsa la sentenza impugnata con riferimento alla ritenuta non decisività delle prove richieste, introducono anche l'ulteriore doglianza relativa all'anomalo svolgimento del giudizio di appello, in relazione alla omessa decisione con ordinanza dibattimentale sulle richieste di integrazione probatoria a carattere preliminare rispetto alla successiva decisione di merito, essendosi determinata incertezza per le parti in ordine al materiale di discussione.

11.1. In data 28 marzo 2013 è pervenuta nota di *errata corrige* per le parti civili volta alla rettifica del richiamo giurisprudenziale, contenuto a pag. 67 del ricorso e a pag. 2 della memoria del 23 febbraio 2013, alla sentenza 5 maggio 2005, Mancino, n. 22189, anziché alla sentenza 8 febbraio 2005, Marino, n. 11954.

12. Il 18 marzo 2013 è pervenuta memoria difensiva presentata nell'interesse dell'imputato Alberto Stasi per mezzo dei suoi difensori, avv. Angelo Giarda e avv. Glauco Gasperini, mirata a controdedurre, con diffuse argomentazioni, ai motivi e alle argomentazioni contenute nei proposti ricorsi per cassazione della Procura Generale presso la Corte d'appello di Milano e delle parti civili, dei quali è dedotta la non riconducibilità alle previsioni dell'art. 606 cod. proc. pen., in quanto proposizioni di argomentazioni di merito già oggetto di valutazione approfondita e respinte *in toto* dalle decisioni succedutesi in sede di merito: ordinanza del 27 settembre 2007 del G.i.p. del Tribunale di Vigevano, che non ha convalidato il fermo di indiziato di delitto e non ha accolto la richiesta di emissione del provvedimento cautelare personale, sentenza del 17 dicembre 2009 del G.u.p. del Tribunale di Vigevano, che ha assolto Alberto Stasi, e sentenza del 6 dicembre 2011 della Corte d'assise d'appello di Milano, che ha confermato la sentenza di assoluzione.

12.1. Quanto al ricorso del Procuratore Generale:

12.1.1. Si deduce la infondatezza del primo motivo afferente alla dedotta violazione dei criteri di valutazione degli indizi e alla erronea applicazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. per avere la Corte di merito fatto corretta applicazione dei dettami in materia, che vengono illustrati con ampi richiami, con riferimento ai due elementi indiziari (erogatore del sapone liquido e pedali della bicicletta), certi ma ritenuti privi di gravità, e con riguardo agli elementi indicati come acquisiti, qualificati circostanze indizianti, ma per la maggior parte non provati, o ontologicamente non certi, o mere supposizioni o ipotesi, inadeguati a dare avvio al procedimento logico-inferenziale, o estranei alle stesse emergenze processuali o ai confini della imputazione contestata, o contrastanti con i risultati peritali, non citati e non criticati.

Secondo la difesa, sulla base dei dati emersi nel corso del processo, ma privi di valore indiziante secondo la ricostruzione della Corte del merito, possono solo formularsi ipotesi, non escludibili a priori (così per i dati certi della mancanza di segni di effrazione sulla porta, della mancata sottrazione di beni), aventi il medesimo grado di controllabilità empirica delle ipotesi prospettate dall'accusa.

Dei pari sono congetture e illogiche le ragioni volte, secondo il Procuratore ricorrente, a escludere l'ipotesi del terzo sconosciuto, mentre la Corte ha sondato la tenuta di ciascun presunto elemento indiziario non pervenendo ad alcun indizio indicativo della responsabilità penale dell'imputato e rilevando che, sulla base di prova testimoniale attendibile, nell'unico lasso di tempo in cui Alberto Stasi non è risultato coperto da alibi, si è accertata la presenza di un terzo ignoto non riconducibile all'imputato.

12.1.2. Ulteriore profilo d'infondatezza dello stesso primo motivo riguarda la esclusa capacità indiziante degli elementi acquisiti in violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

Secondo la difesa, lo spazio temporale di ventitré minuti, ritenuto l'unico in astratto compatibile con una responsabilità di Alberto Stasi, è stato ritenuto di problematica compatibilità in concreto (data la ristrettezza del tempo, la distanza fra l'abitazione di Poggi e quella di Stasi, le modalità dell'aggressione), oltre che coperto dalla presenza di altro soggetto ignoto (e per più ampio tempo), e non confermato da alcuna perizia o consulenza, mentre il vizio dedotto espresso in forma perplessa rende il motivo aspecifico.

12.1.3. Quanto al secondo motivo del ricorso del Procuratore Generale relativo all'artefatta ricostruzione di una messinscena corrispondente all'incidente domestico per caduta accidentale sulle scale della cantina, si rappresenta che lo stesso ricorrente parla di una ipotesi da esso prospettata e quindi di una lettura alternativa delle risultanze probatorie; prospetta una

preordinazione non contestata in contrasto con la configurazione in sede di contestazione del dolo d'impeto, e con le specifiche argomentazioni della sentenza, oltre che con gli elementi evidenziati dagli operanti e con la dichiarazione dell'imputato in merito alla chiusura della porta delle scale della cantina, incompatibili con l'incidente domestico.

12.1.4. Con riferimento al terzo motivo del ricorso, si rilevano plurimi profili di inammissibilità per la estraneità delle censure ai limiti del *devolutum* al giudice d'appello e, quanto al travisamento della prova, al di fuori dei limiti del *devolutum* formatosi per doppia pronuncia conforme, e in ogni caso volte a proporre questioni di merito e a prospettare lettura alternativa delle risultanze probatorie.

12.1.5. Quanto al quarto motivo del ricorso del Procuratore Generale, alla contestazione circa l'*incipit* del motivo la difesa aggiunge la deduzione di inammissibilità delle censure per l'omessa identificazione del vizio motivazionale denunciato, e di infondatezza del vizio di illogicità e mancanza della motivazione per il compiuto esame con la sentenza di ogni profilo attinente alla condotta dell'imputato nell'abitazione Poggi, agli esiti delle prove sperimentali, e alla possibile dispersione dei residui ematici in caso di calpestio di sangue secco o semisecco o umido per il camminamento successivo su terreno bagnato, in presenza di infinite circostanze di cui non si ha o non si può avere contezza, pervenendo al risultato, confortato dalle operazioni peritali, che non poteva ritenersi confermato in concreto il collegamento tra il fatto negativo (mancata evidenza di sangue e di DNA della vittima sotto le suole dell'imputato) e il fatto da provare (Stasi non ha fatto quel percorso riferito nella casa), a fronte del quale sono state riprodotte doglianze già devolute ai giudici del gravame ed esaminate, e senza uno specifico apporto critico.

La Corte ha spiegato, infatti, le ragioni per le quali era di difficile realizzazione l'estensione delle operazioni peritali ai primi due gradini, connesse a una non affidabile ricostruzione delle macchie ematiche, secondo le indicazioni dei periti, alla difficoltà di ricostruire il vano scala all'interno di un laboratorio, alla incertezza dei gradini da considerare, alla influenza dell'accertamento nel procedimento logico inferenziale rispetto all'obiettivo dell'indagine, alla non determinabilità della quantità di imbrattamento, alla concreta possibilità - alla luce delle prove sperimentali - che Stasi avesse solo lambito la parte superiore della macchia, e alla richiamata procedura di evitamento inconsapevole esaminata nelle varie condizioni, con conseguente preclusione di ulteriori censure sui punti, reiterative di quelle già svolte.

Né le ulteriori articolate argomentazioni hanno formato oggetto di censura con conseguente integrità della loro valenza argomentativa, tale da sgretolare l'impianto accusatorio nei suoi elementi essenziali.

12.1.6. La difesa, con riguardo al quinto motivo del ricorso relativo alla estensione della sperimentazione ai gradini della scala, rileva che la sentenza ha dato conto della impossibilità tecnica di detta estensione e il giudizio di fatto così espresso è incensurabile in sede di legittimità, non potendo indagarsi sulla bontà delle conclusioni della perizia, salva l'ipotesi, non presa in considerazione, del travisamento del suo contenuto.

La Corte ha inoltre fatto corretta applicazione dei principi in materia che richiedono l'assoluta necessità della rinnovazione del dibattimento in sede di giudizio abbreviato, che ha escluso.

Nella specie, peraltro, si sono ampiamente superati i confini propri del rito abbreviato per l'ampia integrazione probatoria disposta d'ufficio, che, in coerenza alla *ratio* del rito, non ha ragione valida di essere rifatta, in mancanza del requisito dell'assoluta necessità per il non superamento della approssimazione dei dati forniti dalla perizia, con corretto esercizio del potere discrezionale.

L'inammissibilità sussiste, secondo la difesa, anche sotto altro aspetto connesso ai limiti della rinnovazione della istruzione dibattimentale in appello e alle peculiarità della ipotesi in cui la richiesta attenga alla rinnovazione della perizia già effettuata in primo grado, essendo questione di giudizio di fatto e non di prova decisiva, per il carattere neutro della perizia.

12.1.7. L'inammissibilità del sesto motivo del ricorso del Procuratore Generale consegue, ad avviso della difesa, alla sua attinenza a ragioni (omesso utilizzo del materiale fotografico) prospettate solo in sede di replica, senza che l'esame della tardiva censura da parte della Corte di merito la renda ammissibile, una volta che non è stata proposta con i motivi di appello, che soli possono devolvere questioni al giudice d'appello.

In ogni caso, la Corte ha rilevato che il materiale fotografico era stato oggetto di analisi, come da elenco della documentazione di riferimento, e ritenuto concordemente non idoneo alla ricostruzione della mappa ematica dei gradini.

12.1.8. Quanto al settimo motivo dell'indicato ricorso si deduce che l'estensione della perizia ai gradini delle scale anche sotto il profilo dell'essiccamento delle macchie è stata formulata solo in sede di replica, e non con l'atto di appello, con sua conseguente inammissibilità, e si richiama in ogni caso l'ampia motivazione della sentenza sul punto che ha esaminato le ragioni della non ritenuta assoluta necessità di accedere al chiesto accertamento.

12.2. Con riguardo al ricorso delle parti civili, sono svolti innanzitutto rilievi prellminari, che riguardano la confezione dell'atto di Impugnazione come atto d'appello "incorniciato da apparenti motivi di illegittimità dell'impugnata sentenza", senza alcun riferimento al dettato normativo tassativo e inderogabile dell'art. 606 cod. proc. pen. e quindi senza la deduzione, nei singoli motivi, del vizio prospettato, che ne comporta l'inammissibilità per genericità.

12.2.1. In relazione al primo motivo (sub I-A) l'inammissibilità consegue, secondo la difesa, anche al rilievo che la censura riguarda l'erronea interpretazione dell'art. 192 cod. proc. pen., che non può farsi rientrare nella previsione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., perché non riferita ad alcun vizio motivazionale, né sotto la previsione delle lett. a), b) e d) dello stesso art. 606 cod. proc. pen., e neppure nell'alveo della lett. c), che richiede che le norme processuali penali, la cui inosservanza è sottoponibile in sede di legittimità, devono essere stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, mentre la inosservanza della indicata norma non è presidiata da alcuna invalidità.

12.2.2. Il primo motivo (sub IB) delle parti civili, che attiene al vizio della motivazione con riguardo agli elementi indiziari più rilevanti, si traduce, secondo la difesa, nella proposta rilettura personale dei dati acquisiti dei quali è chiesta una nuova disamina, contestandosi l'attendibilità delle testimonianze, le modalità di svolgimento delle indagini o delle operazioni peritali, con ragionamenti di carattere abduttivo che non indicano ove sarebbe la contraddittorietà e la illogicità della motivazione.

Richiamati i principi che delineano i confini generali del vizio motivazionale, il cumulativo riferimento alla mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione è dimostrativo del tentativo delle parti ricorrenti di trovare un vizio a una motivazione tutt'altro che viziata, in rapporto alla quale potrebbe solo prospettarsi la illogicità, tuttavia inammissibile perché eccedente i limiti della stessa censura.

12.2.3. I due motivi autonomi (sub IA e IB), che compongono il primo motivo, oltre che inammissibili, sono manifestamente infondati.

12.2.4. Con riferimento al primo, e quanto alle censure esposte alle lettere da a) a c), la difesa, che contesta l'erronea sovrapposizione del requisito della certezza del dato indiziario e la successiva valutazione qualitativa della sua valenza probatoria, deduce la manifesta infondatezza, avuto riguardo alle argomentazioni della sentenza che ha distinto i fatti ontologicamente incerti, forzati ad assurgere a fatti noti dalle parti ricorrenti, ma relegati a mere congetture o supposizioni personalistiche, inidonee a dare avvio al procedimento logico inferenziale, e i fatti noti e ontologicamente certi, per i quali il

procedimento inferenziale è stato avviato, con esclusione tuttavia della capacità indiziante, cui è risultata riferibile l'incertezza.

Il percorso motivato della Corte è ritenuto coerente con gli arresti di questa Corte, richiamati e illustrati, rimarcandosi che il requisito della gravità e della precisione deve riguardare anche l'indizio singolarmente considerato, e che nella specie gli elementi indicati come indizi sono risultati privi di valenza indicativa e quindi non indizi in senso tecnico, contestandosi le contrarie deduzioni contenute nel ricorso, l'erronea lettura dell'art. 192 cod. proc. pen. e la infondatezza delle osservazioni svolte con riguardo ai precedenti di questa Corte e ai principi affermati dalla sentenza Franzese, richiamata dalla Corte di merito, quando ha ritenuto di aderire alle conclusioni evidenziate nelle perizie, per la valutazione delle proposizioni che hanno richiesto l'applicazione di una legge scientifica con il ricorso a perizie e a prove scientifiche che hanno falsificato l'ipotesi accusatoria e i presupposti su cui essa si fondava.

In tal modo, la Corte ha tenuto conto del quadro probatorio complessivo e delle circostanze di fatto emerse per escludere l'alto grado di credibilità logica posto a fondamento del teorema accusatorio, quando si è dovuto fare applicazione di una legge scientifica e non indiscriminatamente.

Con riferimento al contestato ragionamento svolto dalla Corte di merito circa il percorso di Stasi nel rinvenire il corpo di Chiara Poggi senza calpestare le tre pozze di sangue sulla base di leggi scientifiche di carattere assoluto, la difesa, ribaditi i profili d'inammissibilità della censura riferita alla violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e al travisamento della prova, precluso dall'intervento di due pronunce conformi, ne denuncia la totale infondatezza, poiché:

- le specifiche modalità con le quali Stasi si è mosso nell'abitazione sono state oggetto di prolungata analisi nel corso delle operazioni peritali e da parte dei Giudici di merito;

- è assolutamente erronea l'affermazione che i periti non hanno mai affermato la possibilità di lambire senza calpestare la pozza di sangue dinanzi alla porta a soffietto;

- la percentuale dello 0,6% di non toccare il sangue, indicata dal consulente del Pubblico Ministero, ha riguardato tutte le tracce ematiche poste dinanzi alla porta e non solo quella più grande;

- i Giudici di merito hanno fatto corretta applicazione delle risultanze degli accertamenti peritali, senza autonomamente dedurre l'assenza di evidenze che Stasi dovesse calpestare la pozza di sangue, ma basandosi sul dato statistico emerso in perizia, fatto propria da due pronunce assolutorie;

- le modalità espositive seguite dalle parti civili, che hanno creato un collage di passaggi motivazionali, riferiti alla possibilità di residui ematici sotto le suole a seguito del loro utilizzo, sono inconsistenti e speciose.

12.2.5. Anche nell'esame dei singoli elementi indiziari vi sono, oltre a profili d'inammissibilità che investono anche i rilievi generali assolutamente generici, profili di infondatezza:

- la deduzione circa l'orario e le modalità di ingresso dell'assassino nell'abitazione della vittima è inammissibile per la sua non riconducibilità ai vizi motivazionali di cui all'art. 606 cod. proc. pen., è ripetitiva delle doglianze già svolte con i motivi di appello, censura ipotesi alternativa non costituente la ragione dell'assoluzione e inverte il ragionamento logico-probatorio partendo dal presupposto della responsabilità dell'imputato e facendo coincidere con la sua persona dati fattuali del tutto neutri. La confusione tra indizio e circostanza indiziante si scontra con le corrette argomentazioni della Corte, che ha esaminato i dati emersi concludendo nel senso della loro non idoneità a condurre al fatto da provare, ossia a collocare Alberto Stasi sulla scena del delitto, essendo anche emersa la prova della presenza di altro soggetto ignoto in orario compatibile a quello dell'aggressione;

- la deduzione circa l'assenza di tracce ematiche e/o di DNA della vittima sulle scarpe indossate da Alberto Stasi dopo la presunta scoperta del cadavere e alla mancanza delle relative impronte delle suole sulla scena del delitto è, a sua volta, inammissibile.

Secondo la difesa, la deduzione delle parti civili che nel percorso compiuto nell'abitazione fosse necessario calpestare almeno una delle tre grandi pozze di sangue, contenuta nell'atto di appello, non era stata sostenuta in primo grado né condivisa dal consulente tecnico della stessa parte civile, mentre è stata sostenuta solo al termine della prima assoluzione per contraddire una ineccepibile pronuncia del Giudice di merito.

La legge scientifica sostenuta dalle parti ricorrenti, secondo cui Stasi avrebbe dovuto necessariamente calpestare almeno una delle tre pozze non è risultata fondata, secondo le emergenze della perizia interdisciplinare disposta dal G.u.p., condivisa dai Giudici di merito.

In tal modo, la mancanza di impronte di Stasi non è prova della imputazione ma nemmeno indizio di colpevolezza, e tali evidenze empiriche-fattuali hanno trovato riscontro nella mancanza di impronte anche dei carabinieri entrati insieme a Stasi nell'abitazione senza calzari; la dispersione dei residui ematici e di DNA a seguito dell'utilizzo delle calzature è stata oggetto di tre perizie, che hanno evidenziato l'eventualità della evidenza macroscopica a occhio nudo e la possibile dispersione a livello microscopico dei residui ematici e

di DNA a seguito dell'utilizzo delle calzature per effetto di sollecitazioni squisitamente casuali; la legge scientifica di copertura indicata dalle parti civili, secondo la quale sotto le scarpe di Stasi si dovevano trovare residui ematici e/o di DNA della vittima, non è risultata fondata, le conclusioni dei Giudici di merito sono in linea con gli accertamenti peritali, e l'assenza di DNA o tracce ematiche sotto le soles non è, quindi, indizio di colpevolezza;

- le censure riferite al DNA di Stasi rinvenuto sulle sue scarpe tendono a un inammissibile riesame del merito e sono anche manifestamente infondate, poiché la circostanza che tale presenza dimostri che non è possibile che residui ematici siano venuti meno per effetto di calpestio è stata già sostenuta prima delle perizie, che hanno affrontato anche quest'aspetto, rilevando che la presenza è sorprendente ma non è significativa, poiché il trasferimento del DNA può essere avvenuto in occasione dell'ultimo sfilamento delle scarpe in caserma, mentre è assolutamente accertato che Stasi ha usato le scarpe continuativamente per diciannove ore e le ha sicuramente manipolate prima della consegna spontanea ai carabinieri al termine della perquisizione domiciliare il giorno successivo. Il personale punto di vista espresso da una parte processuale, quale la parte civile, è risultato privo di fondamento scientifico, mentre il fatto che la Corte si sia riferita ai risultati peritali spiegando le ragioni della scelta dimostra la infondatezza della censura di generica carenza di motivazione;

- la deduzione circa le lacune e le falsità del racconto dell'imputato, attenendo ad autonoma interpretazione della condotta del medesimo e al sollecito a nuova valutazione di merito da sovrapporre a quella svolta, si presenta manifestamente inammissibile, oltre a essere superficiale e imprecisa nella ricostruzione degli orari degli accadimenti della mattina (accensione del computer portatile alle ore 9.35 e non poco prima delle ore 10.00, uscita di casa non poco dopo le 13.00 ma alle ore 13.35) e nel richiamo improprio alle citazioni, come emerge dai riferimenti al contenuto delle sentenze;

- le argomentazioni svolte in relazione all'utilizzo da parte dell'imputato di una bicicletta nera si inquadrano, secondo la difesa, nel contesto del travisamento del fatto e quindi sono inammissibili. Esse sono volte a mettere in discussione i dati fattuali già esaminati e riguardanti l'attendibilità dei testi, le modalità di svolgimento delle indagini e la veridicità dei verbali della PG. Le censure, pertanto, non riguardano la sentenza di secondo grado, logica e coerente con le risultanze processuali, ma queste ultime che mettono in discussione.

Né alcun rappresentante della pubblica accusa ha mai sostenuto che la bicicletta vista dalla teste Bermani fosse da ricondurre a quella ispezionata dal

maresciallo Marchetto. Neppure si possono in sede di legittimità mettere in discussione le valutazioni logiche e coerenti delle prove testimoniali svolte da parte dei Giudici di merito.

Anche l'argomentazione riferita alla valutazione dell'attendibilità della madre dell'imputato, secondo la difesa, è inammissibile perché riproposta negli stessi termini già utilizzati in atto di appello senza censurare la risposta ricevuta dal Giudice d'appello, che ha ritenuto le dichiarazioni del padre riscontrate dal rinvenimento della bicicletta nell'esercizio commerciale il giorno successivo; mette in discussione la valutazione di attendibilità dei teste e in genere delle emergenze processuali; avanza congetture e ipotesi; Stasi non è stato inesatto o impreciso, avendo fatto riferimento alle biciclette a disposizione presso la sua abitazione, e le parti civili hanno drasticamente invertito il ragionamento inferenziale;

- le osservazioni riferite alle impronte digitali dell'imputato e del DNA della vittima sul dispenser del sapone liquido sono, secondo la difesa, inammissibili per la sollecitata nuova valutazione di merito che richiedono, oltre a essere manifestamente infondate a fronte della inappuntabile applicazione dei criteri di valutazione della prova e coerente con i risultati dell'attività istruttoria, essendosi rilevato che non è scientifica l'affermazione che il DNA derivi da sangue della vittima, lo stesso DNA è stato ricavato da un punto diverso da quello in cui è collocata l'impronta di Stasi, sia la traccia di DNA sia l'impronta digitale non sono databili, è possibile lasciare del DNA senza impronta e viceversa; essendo documentato solo l'utilizzo dei servizi igienici da parte dei due in tempi e momenti non determinabili, come motivato in sentenza ed essendo naturale che Stasi abbia utilizzato il bagno e lasciato impronte frequentando la casa della fidanzata; non essendo vero che sul dispenser sia stata trovata copiosa quantità di DNA della vittima, mentre quanto rinvenuto è compatibile con l'utilizzo del bagno.

Anche l'affermazione, che la presenza di DNA di Chiara Poggi e la mancanza di impronta identificabile dimostra il suo trasferimento da terza persona, è stata negata dai periti, che hanno rilevato la possibilità che ciò avvenga. Né l'assenza di DNA di Stasi, nonostante la presenza della sua impronta, dimostra che il dispenser è stato certamente lavato, avendo i periti richiamato la casistica riportata dalla letteratura scientifica che dimostra tale possibilità. Neppure è fondata l'affermazione che sul dispenser vi era solamente DNA di Chiara Poggi, avendo i periti evidenziato la sua natura mista contenente il DNA anche dei membri della famiglia, alla pari di quello rinvenuto sul rubinetto, ed escluso in ogni caso la rilevabilità di tracce di sangue. Anche l'ipotesi dell'accusa secondo cui l'aggressore si è lavato del sangue della vittima e ha sciacquato il dispenser

è stata esaminata dai periti, che l'hanno ritenuta fantasiosa e poco verosimile, riferendosi alla quantità di emoglobina nel sangue e alla mancanza di sangue all'interno del lavandino, secondo metodi di analisi condotti con strumenti estremamente sensibili;

- i rilievi relativi alla natura del DNA rinvenuto, fondati dalle parti civili sulla ritenuta illogicità della motivazione che ha preso atto dell'esito negativo dell'accertamento tecnico sulla origine ematica del DNA rinvenuto sul dispenser, sono, secondo la difesa, del pari inammissibili, perché non criticano l'esistenza di un mezzo di prova né la valutazione dei Giudici di merito ma gli strumenti tecnici di analisi utilizzati nel corso degli accertamenti peritali, che non solo sono gli unici certi allo stato attuale, ma sono stati utilizzati nel contraddittorio delle parti senza violare il diritto di difesa, e sono anche manifestamente infondati quanto alla influenza sul test immunocromatografico della possibile presenza nel sapone di un componente derivato del SDS, poiché la ricerca di eventuali tracce di sangue è stata fatta sulla superficie esterna del dispenser, e si è fatto su tutta la superficie del reparto anche il test generico di orientamento alla tetrametilbenzidina, chiamato anche Columbro test, non influenzabile da parte dell'indicato componente del sapone liquido.

12.2.6. Anche in relazione al secondo motivo delle parti civili riferito alla contestata non necessità della rinnovazione della istruttoria dibattimentale per vizio motivazionale, vi sono, secondo la difesa, profili d'inammissibilità delle censure per evidente vizio di genericità e di mancanza di fondatezza, perché:

- la Corte di merito ha correttamente applicato i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di rinnovazione della istruttoria dibattimentale nel giudizio abbreviato d'appello, rilevando la mancanza del requisito dell'assoluta necessità con riguardo a ciascuna richiesta singolarmente avanzata;

- la presunta evoluzione delle tecniche di analisi disponibili non poteva modificare l'essenza delle valutazioni, non essendo neppure indicate le tecniche innovative e avendo la Corte reso motivazione logica e coerente;

- tutta l'attività istruttoria si è svolta con la costante partecipazione di tutte le parti processuali mediante l'apporto dei consulenti tecnici di parte, che hanno potuto interloquire e contraddire in termini reali;

- le richieste non accolte atenevano a profili già compiutamente chiariti o non sondabili *ab initio* e quindi non assolutamente necessari;

- non vi è stata impropria interpretazione dell'art. 192 comma 2, cod. proc. pen., non essendo dipeso il mancato accoglimento delle sollecitazioni delle parti civili dal fatto che determinati elementi non costituissero indizi o non fossero indizi idonei ad accedere alla valutazione complessiva, ma dalla rilevata non

assoluta necessità della richiesta di acquisire al processo determinati elementi con riferimento a ogni singola richiesta avanzata, e in particolare con riguardo:

1) alla richiesta di rinnovazione della perizia sub D) con estensione ai gradini della scala discesi e risaliti dall'imputato.

La proposizione con il ricorso di tale richiesta, ad avviso della difesa, è inammissibile perché espressa in modo perplesso e alternativo e, in ogni caso, manifestamente infondata per la ragione assorbente che la richiesta aveva riguardato il possibile calpestio delle tracce ematiche presenti sui gradini, e, con i motivi di appello, solo in via marginale il calpestio della pozza ematica, mentre con il ricorso l'unico oggetto della doglianza è il calpestio della macchia ematica dinanzi alla scala; per essere stata la parte processuale posta in grado di interloquire costantemente con il giudice e con i periti, con conseguente preclusione a esercitare una facoltà "pensata" successivamente e avanzata tardivamente; per avere la sentenza di appello esaminato, comunque, la richiesta disattendendola con argomentazioni logiche e coerenti; per essere la richiesta fondata, oltre che sul dato che Stasi avrebbe calpestato la macchia, anche sulla ricostruzione apodittica dello stato umido della macchia, ritenuta invece secca dalla Corte con argomentazioni contrastate in termini meramente assertivi; per avere le argomentazioni difensive opinato sulla bontà delle conclusioni peritali, essendo censurabile solo la motivazione che ha travisato il contenuto della perizia; per non avere pregio logico e giuridico l'evidenza empirico-fattuale che l'imputato non poteva evitare di calpestare la macchia ematica e lasciare le sue impronte, in quanto le azioni dell'aggressore sono state necessariamente diverse da quelle dell'imputato e si sono collocate in una situazione ambientale e temporale, in termini di essiccazione delle macchie ematiche, del tutto diversa, mentre le evidenze empiriche richiamate dalla Corte, ignorate e neppure criticate dalle parti civili, ripercorrono le stesse azioni dell'imputato, si collocano nel medesimo contesto spazio-temporale e nelle medesime condizioni ambientali, e ne confermano la verità del racconto.

Anche l'affermazione del carattere umido della pozza di sangue, posta innanzi la porta della cantina, all'arrivo dei carabinieri è apodittica e priva di riscontro probatorio, perché le uniche tracce liquide erano quelle vicine al corpo della ragazza, e le parti civili non hanno censurato la motivazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che non vi fosse prova della fluidità delle macchie e non ha chiesto la rinnovazione della perizia sullo stato di essiccazione delle tracce ematiche. Le osservazioni della Corte sono, invece, partite, secondo la difesa, dall'esatto presupposto, non censurato, secondo cui non vi è prova che la macchia ematica fosse fluida o umida, e che, quindi, anche se il rifacimento della perizia avesse evidenziato la possibilità di toccare la macchia ematica con

tutta o buona parte della scarpa, microimbrattamenti da sangue secco si sarebbero potuti disperdere nelle ore successive essendo ignota la conoscibilità degli effetti dell'uso delle scarpe sulla loro conservazione, senza poter conseguire risultati certi e dirimenti al fini del decidere;

2) alla richiesta di acquisizione della bicicletta della famiglia Stasi.

Il motivo che propone tale richiesta, secondo la difesa, è inammissibile per plurimi e insuperabili motivi, poiché si chiede una nuova valutazione di merito volta a far retrocedere il processo allo stadio delle indagini preliminari e che critica lo svolgimento delle indagini, l'operato della polizia giudiziaria e del Pubblico Ministero, in contrasto con l'accettazione del rito abbreviato all'udienza del 28 marzo 2009 e con il compendio probatorio acquisito al processo, del quale è opposta una lettura alternativa.

La richiesta ha, inoltre, riguardato solo l'acquisizione della bicicletta, che è un mezzo di ricerca della prova e non un mezzo di prova che consente di acquisire un elemento che preesiste al suo svolgersi, sfuggendo alla disciplina prevista dall'art. 603 cod. proc. pen., mentre nel solo ricorso si sono introdotte richieste di accertamenti istruttori volti alla ricerca di tracce biologiche sulla bicicletta e a una sua ricognizione da parte dei testi. Non possono, quindi, le parti civili dolersi del formalismo della motivazione adottata dalla Corte d'assise d'appello, che ha valutato non assolutamente necessaria la richiesta di rinnovazione fatta con l'atto di appello, priva di richieste diverse dalla mera acquisizione, rispettando le regole procedurali basilari enunciate dal codice di rito penale, poiché per principio costante di legittimità la censura non inserita nei motivi di appello non può essere dedotta come motivo di ricorso per cassazione, e tale rilievo è assorbente rispetto all'argomentazione pure svolta dalla Corte circa l'assenza di alcuna conoscenza in ordine allo stato dell'oggetto e alle sue condizioni di conservazione.

Le argomentazioni, inammissibili anche per la finalità meramente esplorativa, in contrasto con la ragionevole durata del processo, sono pure manifestamente infondate, poiché:

- la Corte d'assise d'appello ha evidenziato che già il G.u.p. aveva riferito in merito alla esistenza di un'attività ispettiva che aveva evidenziato la non compatibilità tra la bicicletta descritta dalla teste e quella oggetto di acquisizione;

- la presenza di una bicicletta nera nei pressi dell'abitazione dei Poggi non è stata trascurata dai carabinieri, avuto riguardo alla verifica svolta della compatibilità di una delle biciclette della famiglia Stasi con quella descritta, che - pur non del tutto legittima perché dava per scontato un possibile coinvolgimento

di Stasi - è stata importante per essere stata esclusa una qualche possibile compatibilità;

- il G.u.p., nell'ottica della completezza, ha anche disposto l'audizione del teste Marchetto che aveva svolto gli accertamenti e che ha spiegato la ragione della omessa fotografia e dell'omesso sequestro della bicicletta, connessa alla loro irrilevanza nell'ambito dell'attività investigativa;

- è logica, pertanto, nel giudizio della difesa, la valutazione di non assoluta necessità della rinnovazione della istruttoria, una volta che agli atti vi è la prova, formata nel contraddittorio, che la bicicletta non corrispondeva a quella usata dall'assassino;

- la decisività della prova deve valutarsi in relazione al quadro probatorio in atti e deve essere di natura tale da poter determinare una diversa conclusione del processo, mentre tale requisito manca nella specie;

- in ogni caso, la sentenza non può essere censurata se il giudice di merito, in entrambi i gradi del giudizio, ha reso conto delle ragioni della ritenuta non necessità della integrazione probatoria, avendo la Corte ritenuto condivisibile la motivazione della prima sentenza "per la evidente ragione che non vi è motivo di acquisire una bicicletta che il 13 agosto non si trovava alle 9.10 innanzi alla casa dei Poggi";

- neppure la difesa delle parti civili fino al 19 agosto 2009 (quando ha fatto la richiesta) ha ritenuto rilevante la bicicletta nera, avendo invece sempre focalizzato la sua attenzione sulla bicicletta da uomo di colore bordeaux e oro, sorgendo il suo diverso interesse dopo il rinvenimento dell'aiibi informatico dell'imputato (13 agosto 2009), a conferma della mancanza di convinzione della fondatezza delle sue argomentazioni;

3) alla richiesta di accertamenti genetici sul capello.

La richiesta, inammissibile per l'incongrua denuncia del vizio motivazionale e per la proposta diversa valutazione degli elementi acquisiti, secondo la difesa, è manifestamente infondata perché:

- l'omessa sottoposizione del capello alla estrazione del DNA mitocondriale non è avvenuta per banale dimenticanza, ma per la scelta dell'organo inquirente di non compiere quella analisi, non censurabile in sede di legittimità;

- né le parti civili, che hanno partecipato agli accertamenti tecnici irripetibili, hanno mai evidenziato che l'accertamento fosse potenzialmente rilevante, e hanno mai chiesto detto accertamento prima di avanzare la richiesta con i motivi di appello, peraltro, in termini di mera potenzialità;

- la sentenza, che ha fatto proprie le conclusioni dei consulenti del Pubblico Ministero, non contestate dal consulente delle parti civili, circa la caduta spontanea, e non violenta, del capello "di colore castano", la sua radice di tipo

"telogen", corrispondente alla fase terminale della vita del capello, e la compatibilità morfologica della struttura pilifera con i capelli della vittima, non è incorsa nei vizi motivazionali dedotti dalle parti civili, che hanno anche omesso ogni richiamo a diverse valutazioni del loro consulente, logicamente valutando l'assenza di alcuna forza dimostrativa di rilievo;

4) alla richiesta di accertamenti sui margini ungueali della vittima

La richiesta, ad avviso della difesa, esplorativa e quindi inammissibile, è anche manifestamente infondata perché:

- I reperti ungueali sono stati oggetto di accertamenti tecnici irripetibili disposti ex art. 360 cod. proc. pen. e inclusi nella relazione tecnica finale dei RIS del 16 novembre 2007;

- gli accertamenti sono stati compiuti sulle unghie di tutte le dita secondo le modalità concordate tra tutti i consulenti, presenti anche l'avvocato delle parti civili, che non hanno chiesto l'accertamento del lavaggio del reperto, da sempre esistente, quando poteva farlo, e cioè in sede di accertamenti irripetibili o nel giudizio di primo grado;

- la richiesta è, pertanto, tardiva e per l'effetto neppure assolutamente necessaria, in mancanza di una sollecitazione immediata all'accertamento;

- né le parti civili hanno indicato le ragioni della non condivisione del metodo che hanno convenuto in passato che fosse seguito.

12.2.7. Quanto al terzo motivo del ricorso delle parti civili, riferito alla contestata non necessità della estensione della perizia sub D) ai gradini, erroneamente indicata come esperimento giudiziale, non sussiste, secondo la difesa, la dedotta nullità della sentenza d'appello per l'esistenza di una nullità a regime intermedio della perizia, non sollevata né durante le operazioni peritali, né nel corso del giudizio di primo grado, né nei motivi d'appello, con i quali si sono solo contestate le conclusioni della perizia, le sue modalità e la sua mancata estensione ai gradini.

Né le ricorrenti hanno indicato il referente normativo della eccepita nullità e considerato che l'ordinanza del 30 aprile 2009, nel disporre che la valutazione avesse a oggetto, per quanto possibile, "tutti gli aspetti individualizzanti il soggetto agente", ha contemplato la possibilità che i periti avessero margini di variabilità nel loro operato in relazione a possibili complicazioni e difficoltà, come chiarito con successiva ordinanza del 3 agosto 2009, e che il problema è stato da esse posto con riguardo alla estensione della perizia ai gradini limitatamente alle tracce ematiche sugli stessi, non eseguita dai periti per l'impossibilità tecnica di ricostruire la mappa ematica.

12.2.8. Il quarto motivo del ricorso delle parti civili, relativo alla violazione del diritto alla controprova ex art. 495, comma 2, cod. proc. pen. con

riferimento alla estensione della perizia sub D) ai gradini della scala, è, infine, secondo la difesa, inammissibile e comunque manifestamente infondato perché non è stata mai avanzata istanza di acquisizione della prova contraria, la richiesta avanzata non ha ad oggetto una prova decisiva, ma una perizia che è mezzo di prova neutro, e difetta la legittimazione della parte civile a invocare il diritto alla controprova, riservato alle parti necessarie del processo, imputato e Pubblico Ministero.

13. Il 25 marzo 2013 nell'interesse dell'imputato Alberto Stasi è stata presentata dai suoi difensori memoria di replica volta a controdedurre alla memoria di parte civile con motivi aggiunti del 25 febbraio 2013.

13.1. Di detti motivi è dedotta l'inammissibilità conseguente alla inammissibilità dei motivi principali, e in particolare del secondo, terzo e quarto, in ordine ai quali la difesa rimanda integralmente alla memoria difensiva depositata il 18 marzo 2013, sintetizzandone le conclusioni.

13.2. I motivi nuovi sono anche autonomamente affetti da inammissibilità e da manifesta infondatezza.

Quanto al motivo aggiunto sviluppato in relazione al secondo motivo del ricorso, che riguarda la necessità di accertamenti su un capello e sui margini ungueali della vittima, si deduce l'erronea invocazione di una violazione di legge in presenza di un rappresentato vizio motivazionale, e si rappresenta l'erroneo alternativo riferimento alla prova nuova e alla prova sopravvenuta, in presenza di reperti preesistenti alla stessa iscrizione del ricorrente nel registro degli indagati e quindi prove nuove, e non sopravvenute, soggette al limite dell'assoluta necessità di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen.

Quanto al motivo aggiunto sviluppato in relazione al terzo motivo del ricorso, che riguarda la perizia sub D), si ribadisce l'omessa eccezione della nullità a opera delle parti civili, che hanno invece dedotto con l'atto di appello la irregolarità formale delle prove sperimentali relative alle calzature Lacoste effettuate dai periti sub B) e C), e che sono pertanto decadute dal diritto di eccepire l'indicata nullità in sede di legittimità, e si deduce l'erronea identificazione del mezzo di prova oggetto della richiesta di rinnovazione, che è una perizia e non un esperimento giudiziale.

Tale ultimo rilievo è richiamato anche riguardo al motivo aggiunto sviluppato in relazione al quarto motivo, poiché l'istanza di acquisizione della prova contraria, avanzata solo in sede di legittimità e da parte non legittimata, non è comunque azionabile per un mezzo di prova neutro quale una perizia, ponendosi, in ogni caso, come unico referente normativo, l'art. 603 cod. proc. pen., alla cui stregua è il giudice a disporre la rinnovazione della istruzione

dibattimentale se la ritiene assolutamente necessaria, salve le prove nuove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado.

Quanto alla ulteriore doglianza della parte civile relativa all'anomalo svolgimento del giudizio di appello, in relazione alla omessa decisione con ordinanza sulle richieste di rinnovazione dibattimentale, si osserva che le parti civili non hanno mai svolto alcuna eccezione, né la illegittimità dello svolgimento del giudizio ha formato oggetto del ricorso principale, e neppure sono indicati il referente normativo della eccezione e la sua riconducibilità a uno dei casi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., mentre, alla luce dei principi di legittimità, il giudice d'appello deve emettere ordinanza se accoglie e non se rigetta la richiesta di rinnovazione dibattimentale, potendo in tal caso le ragioni del diniego trovare spazio nel provvedimento conclusivo del giudizio.

14. Sono pervenuti in data 26 marzo 2013 motivi nuovi proposti dal Procuratore Generale di Milano ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., con i quali, richiamati i motivi proposti con il ricorso principale, si articolano ulteriori ragioni argomentative.

14.1. Con il primo motivo nuovo il ricorrente Procuratore deduce la non sovrapponibile compatibilità della spiegazione alternativa del terzo sconosciuto con la ricostruzione dell'accusa che ha individuato l'autore del delitto nel soggetto con cui la vittima aveva ancora al momento del fatto una relazione personale intensa e complessa, coerente, da un punto di vista logico, con la efferatezza dell'aggressione.

Secondo il ricorrente, la sentenza è incorsa nell'indicato vizio nel ritenere illogicamente verosimile l'ipotesi del terzo sconosciuto-ladro o rapinatore occasionale sostenendo che la ricostruzione fantasiosa, seppure astrusa, condivide con l'affermazione dell'accusa la medesima base conoscitiva e ha il medesimo grado di controllabilità empirica.

La sentenza, della quale sono riportati vari stralci, non ha, in particolare, indicato, pur avendoli affermati, elementi attestanti l'asserita reazione inaspettata della vittima, e le caratteristiche della stessa idonei a sorprendere e scatenare nel ladro la feroce aggressione posta in essere, e l'atipicità della sua evoluzione, secondo le cadenze indicate e fino alla fase terminale.

Essa ha, inoltre, adeguato in modo contraddittorio le caratteristiche del terzo sconosciuto in relazione alla necessità di giustificare la mancanza di sottrazione di beni dall'abitazione e la permanenza pacifica del terzo nell'abitazione dopo l'iniziale aggressione, e con forzatura logica ha scorporato la ricostruzione della fase centrale dalla fase finale dell'aggressione, costituente l'elemento centrale della vicenda.

Nei insistere sulla richiesta di rinnovazione dell'esperimento già dedotto, il ricorrente richiama il principio del diritto alla controprova per essere stata la perizia semivirtuale della simulazione del percorso descritto da Stasi disposta ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen., assimilabile alla disciplina di cui all'art. 507 cod. proc. pen.

14.2. Con il secondo motivo nuovo il ricorrente propone il tema del movente dell'omicidio, collegando l'efferatezza dell'aggressione a una emotività esasperata, configurabile solo in un contesto di rapporti diretti, profondi e contrastati, messi in crisi da un evento, ravvisabile nella visione da parte di Chiara Poggi la sera del 12 agosto 2007, durante una breve assenza di Stasi verso le ore 22.00, nel computer dello stesso di file di contenuto pornografico, che erano in un folder contenente un sottodirettorio complesso costituito da 27 cartelle tutte nominate e una "nuova cartella", nella quale era ricompresa la cartella "militari", contenente le immagini pornografiche.

I file di contenuto pedopornografico non erano più consultabili sul computer di Stasi il 12 agosto 2007, perché cancellati già dall'aprile 2007, e per la detenzione degli stessi, recuperati dai periti e ritrovati anche sul disco esterno, Stasi è stato condannato dal Tribunale di Vigevano il 13 febbraio 2012 e in appello il 14 marzo 2013, ma la sottocartella "militari" non era protetta da password e le immagini ritratte non erano meno "raccapriccianti" per le condizioni delle protagoniste.

In tali immagini e nelle immagini dei video raffiguranti i rapporti intimi tra Chiara Poggi e Alberto Stasi dovevano essere collocate le problematiche di Stasi a rapportarsi con le donne e con se stesso e le sue criticità sessuali, e andavano lette l'evoluzione critica dei loro rapporti personali e l'efferata aggressione in concreto verificatasi, intesa per Stasi come soluzione estrema verso chi poteva mettere in pericolo la sua immagine di persona sessualmente normale.

14.3. Con il terzo motivo nuovo il ricorrente richiama il racconto di Stasi sull'attraversamento del teatro dell'omicidio cosparsi di sangue e ribadisce l'impossibilità da un punto di vista statistico di non intercettare le macchie di sangue davanti alla porta della cantina, dolendosi della illogicità della motivazione nella sottovalutazione di un dato scientifico, rappresentato dalla probabilità infinitesimale di non calpestare le macchie ematiche (macro e microtracce), e della omessa considerazione del dato fattuale relativo agli effettivi movimenti di Stasi, come da lui descritti, in entrata e in uscita e alla reale incidenza di tali movimenti sulla probabilità statistica di non calpestare le indicate macchie.

14.4. Con il quarto motivo nuovo il ricorrente richiama il motivo del ricorso principale afferente al travisamento del dato probatorio derivante dalle

fotografie delle macchie di sangue, utilizzate dalle perizie e dalla sentenza, per l'erronea indicazione dell'orario, sfalsato di un'ora per il meccanismo dell'ora legale, e per la sua sicura rilevanza sulla tempistica di essiccazione delle macchie di sangue.

Secondo il ricorrente, la Corte è incorsa anche in violazione della legge processuale omettendo di valutare in via preliminare con ordinanza le richieste di integrazione probatoria, riservandosi di provvedere con decisione unitamente al merito, non motivando sulla richiesta di rinnovazione della consulenza chimica e su quella informatica, formulate con i motivi di appello e non oggetto di formale rinuncia, e reiterando il rilievo della insuscettibilità di alcuna preclusione temporale del potere di sollecitazione delle parti della rinnovazione di una prova assolutamente necessaria.

15. All'udienza pubblica del 5 aprile 2013, nell'interesse dell'imputato sono state depositate, per mezzo dei suoi difensori, note di udienza con specifico riguardo ai motivi aggiunti presentati dal Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Milano.

15.1. In via preliminare è dedotta la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio anticipato tra le parti per la modalità di presentazione dei motivi nuovi (inviati a mezzo fax e mediante posta raccomandata il 19 marzo 2013, pervenuti in cancelleria quelli inviati per posta il 26 marzo 2013, e non inseriti nel fascicolo gli uni e gli altri fino al 29 marzo 2013), che non hanno consentito alla difesa di depositare tempestivamente e fino a cinque giorni prima della data dell'udienza la memoria di replica.

La modalità prescelta di presentazione è anche processualmente illegittima sotto diversi profili, con conseguente totale inammissibilità dei motivi nuovi, poiché:

- non è ammissibile il telefax per il deposito in cancelleria dei motivi nuovi, non rientrando il telefax tra le forme tassativamente previste dalle norme in materia d'impugnazione e non essendo comunque idoneo a garantire l'autenticità e la provenienza dell'atto;

- non è ammissibile l'invio dei motivi aggiunti anche a mezzo posta raccomandata, in quanto l'art. 585, comma 4, prevede la presentazione dei detti motivi nella cancelleria del giudice della impugnazione "fino a quindici giorni prima dell'udienza", senza richiamare gli artt. 582 e 583 cod. proc., relativi alle modalità di presentazione delle impugnazioni principali, e la *ratio* del sistema ne impone forme di immediata evidenza da parte del giudice del gravame e delle altre parti, come affermato da questa Corte;

- costituisce violazione ulteriore dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. l'omesso deposito dei motivi nuovi nel numero delle copie necessarie per tutte le parti.

15.2. Di detti motivi aggiunti si deduce l'inammissibilità anche in conseguenza della inammissibilità dei motivi principali, in applicazione della disposizione, di carattere generale in tema di impugnazioni, dell'art. 585, comma 4, ultima parte, cod. proc. pen.

15.3. Ulteriori profili di inammissibilità e comunque di manifesta infondatezza riguardano, secondo la difesa, anche specificamente i motivi aggiunti.

15.3.1. In relazione al primo motivo, si deduce che le considerazioni svolte "risultano solo una concatenazione di valutazioni opinabili, di apprezzamenti intrinsecamente inverosimili e, comunque, si sostanziano in mere ipotesi di indagine", per essere gli elementi indiziari evidenziati privi di ogni valenza indicativa con particolare riguardo alla certezza probatoria del fatto noto di partenza da cui inferire, sulla base di una regola di esperienza, il fatto ignoto, e cioè la responsabilità di Stasi.

La Corte, che non era tenuta in relazione al suo ruolo istituzionale a svolgere indagini alternative e a capire cosa fosse realmente successo, si è limitata a chiarire, con motivazione logica e coerente e operando ipotesi ricostruttive, che i dati oggettivi acquisiti (mancanza di segni di effrazione, di segni di violenza sessuale, di sottrazione di beni da casa Poggi) erano ontologicamente incerti e privi di consistenza, e quindi inidonei per essere presi a fondamento di ogni altra valutazione, e non consentivano, in particolare, di attingere la persona dell'imputato, al quale non erano state ricondotte né le impronte di suole rinvenute, né la bicicletta descritta dalla teste Bermani, che facevano, invece, emergere la prova della presenza di altro soggetto in orario compatibile a quello dell'aggressione.

Né, secondo la difesa, sono corrette le affermazioni circa la presenza di impronte di suole dell'aggressore sui gradini della scala e la possibilità operativa della estensione della perizia ai gradini, mentre la censura per la violazione del diritto alla controprova, inammissibilmente dedotta come vizio di motivazione dopo essere stata rappresentata con l'impugnazione principale come violazione di legge, attiene alla richiesta di rifacimento della perizia sub D), che, mai dedotta e riferita a un mezzo di prova neutro, è manifestamente infondata per plurime ragioni tecniche evidenziate in sentenza e per la insussistenza dell'assoluta necessità per evidenze empiriche inequivocabili.

15.3.2. In relazione al secondo motivo aggiunto, si chiede una declaratoria di inammissibilità per non essere stato impugnato con il ricorso principale il

punto della sentenza relativo al movente, che lo stesso Procuratore Generale, nel corso della discussione di secondo grado, aveva detto non essere stato trovato.

Neppure, secondo la difesa, il ricorrente, violando le norme di rito, poteva allegare ai motivi nuovi due sentenze non definitive, relative a procedimento non connesso e privo di rilevanza con riferimento al *thema decidendum*, chiedendosene la espunzione immediata dal fascicolo processuale.

In ogni caso, posta la inconferenza dell'asserita detenzione di materiale pedopornografico rispetto all'omicidio e al movente dell'aggressione, è emerso dall'attività istruttoria espletata che Chiara Poggi conosceva da tempo il contenuto del computer del fidanzato e i video raffiguranti i loro rapporti intimi, mentre le problematiche sessuali di Stasi sono solo congetture del ricorrente, prospettate senza credibilità

15.3.3. In relazione al terzo motivo agglunto, si rappresenta l'estraneità al limite del *devolutum*, formatosi per doppia pronuncia conforme, dell'asserito travisamento del dato processuale per l'affermata sottovalutazione del dato scientifico.

Il Procuratore Generale, secondo la difesa, parlando della percentuale dello 0,6% di possibilità non calpestare macro e microtracce davanti alla porta della cantina ha corretto quanto detto in ricorso riferendo detta percentuale alla possibilità di non calpestare la più grande macchia ematica posta davanti alla cantina, finendo con il confermare quanto detto nelle sentenze di merito, che non hanno adottato conclusioni opposte e hanno preso atto che Stasi, nel compiere il percorso necessario al rinvenimento della vittima, ha dovuto calpestare alcune tracce di sangue, ma a livello empirico, logico e sperimentale l'acquisizione di sangue da parte delle suole poteva essere solo eventuale o molto esigua, e l'assenza di imbrattamenti ematici di DNA della vittima non provava il mancato passaggio sul pavimento.

15.3.4. In relazione al quarto motivo aggiunto, riferito all'asserito travisamento del dato probatorio derivante dalle fotografie delle macchie di sangue, si rappresenta l'estraneità, rispetto al lamentato travisamento, delle censure prospettate sotto la violazione della legge processuale penale e indicando come referente normativo la lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen., non oggetto del ricorso principale, riferite alla mancata adozione di una preliminare ordinanza di rigetto delle richieste istruttorie delle parti civili e del Procuratore Generale; la mancata motivazione sulle richieste istruttorie attinenti alla consulenza chimica (sub C) e alla consulenza informatica (sub A), e la contestata tardività della richiesta istruttoria di rifacimento della perizia (sub B)

rispetto alla essiccazione delle macchie di sangue, e, con riferimento specifico a ciascuna di esse, si deduce ulteriormente:

- la manifesta inammissibilità della censura relativa alla mancata rinnovazione della istruttoria dibattimentale per omessa estensione della perizia ai gradini delle scale anche sotto il profilo dell'essiccamento delle macchie ematiche, avanzata dal Procuratore Generale solo in aula, e quindi non devoluta validamente al Giudice d'appello e non sottratta a preclusione processuale;

- la manifesta infondatezza delle considerazioni relative alle fotografie di sopralluogo, avendo il Giudice fatto proprie, dopo un attento vaglio, le conclusioni dei periti, che avevano preso in esame tutto il materiale fotografico messo a disposizione dell'Autorità Giudiziarla, e ritenuto lo sfasamento temporale non rilevante, perché non in grado di condurre a livello prossimo alla certezza sul grado di secchezza delle macchie ematiche, e il supplemento richiesto non assolutamente necessario;

- la inammissibilità delle deduzioni riferite alla mancata adozione di una preliminare ordinanza di rigetto delle richieste istruttorie, generiche ed erroneamente poste, oltre alla loro manifesta infondatezza, dovendo l'ordinanza essere emessa solo in caso di accoglimento e non nel caso di rigetto delle richieste, non essendo indicato il tenore della illegittimità lamentata, non determinandosi per l'omessa pronuncia alcuna violazione dei diritti della difesa, e avendo le richieste a oggetto prove già compiutamente assunte in primo grado ovvero prove preesistenti allo stesso giudizio di primo grado;

- la inammissibilità delle censure riguardanti la mancata motivazione sulle richieste istruttorie di consulenza chimica e di consulenza informatica alla luce dell'inquadramento sistematico dell'istituto dei motivi nuovi, delle ragioni di "mero scrupolo" che hanno fondato le richieste mai prospettate nelle memorie e nella requisitoria nel giudizio d'appello, e alla luce della insussistenza di un obbligo di motivazione esplicita delle ragioni del rigetto delle richieste a fronte di un mero potere sollecitatorio delle parti;

- la manifesta infondatezza di dette ultime censure e la non assoluta necessità del rifacimento delle perizie, poiché, quanto alla perizia sulla capacità delle suole delle calzature di acquisire e trattenere tracce ematiche, la possibilità per le scarpe, dopo diciannove ore di utilizzo senza soluzione di continuità, di trattenere tracce ematiche sconta circostanze processualmente non accertabili, connesse alla mancata conoscenza delle singole azioni compiute da Stasi, la irriproducibilità delle esatte sollecitazioni cui le calzature sono state sottoposte e la imponderabile incidenza del caso, e, quanto alla perizia informatica, la Corte non ha escluso con certezza l'accesso da parte di Chiara Poggi alla cartella "militari" sul computer di Stasi, durante la temporanea assenza dello stesso la

sera del 12 agosto 2007, e ha motivatamente escluso qualsiasi nesso tra le immagini pornografiche sul computer e il fatto al medesimo addebitato nel processo.

16. All'udienza pubblica del 5 aprile 2013, dopo la relazione della causa, il processo è stato rinviato all'udienza del 17 aprile 2013 per la discussione.

17. Nella udienza di discussione così fissata, le parti civili hanno depositato, per mezzo del loro difensore, un indice ragionato con riferimento ad atti e documenti, già allegati al proposto ricorso per cassazione, in replica alla difesa dell'imputato circa la ritenuta inammissibilità delle questioni di cui all'omesso esperimento giudiziale, nelle modalità e alle condizioni inizialmente previste, e alla mancata ammissione della controprova richiesta, con riferimento alla estensione dell'esperimento sub D) ai gradini e all'acquisizione della bicicletta nera da donna, già correttamente poste nei precedenti gradi del giudizio.

Nella stessa udienza i difensori dell'imputato hanno depositato nota di udienza, introduttiva dell'intervento orale, e ulteriori articolate note di udienza, mirate a ripercorrere l'intervento orale sviluppato dalla stessa difesa.

18. All'esito della requisitoria del Procuratore Generale e della esposizione da parte degli intervenuti difensori delle parti civili e dell'imputato delle loro difese e conclusioni, nei termini riportati in epigrafe, nella indicata pubblica udienza del 17 aprile 2013, la deliberazione della sentenza è stata differita dal Presidente, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. pen., all'udienza odierna, nel corso della quale, dopo la deliberazione, si è data lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.



CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Milano e quello proposto dalle parti civili, Giuseppe Poggi, Rita Preda e Marco Poggi, per mezzo del loro difensore e procuratore speciale, sono stati presentati tempestivamente e ritualmente alla pari della memoria delle parti civili con motivi aggiunti, depositata presso la cancelleria di questa Corte il 27 febbraio 2013.

2. Un giudizio di ammissibilità, quanto alla tempestività e alle modalità della loro presentazione, non può, invece, essere espresso con riferimento ai motivi nuovi proposti dal Procuratore Generale di Milano, che, anticipati a mezzo fax, sono stati trasmessi con nota del 19 marzo 2013 a mezzo del servizio postale

(raccomandata n. 148541775562), pervenendo all'ufficio protocollo di questa Corte il 25 marzo 2013 (prot. n. 04747) e alla cancelleria di questa sezione il 26 marzo 2013.

2.1. In tale giudizio non rileva positivamente l'anticipazione dei motivi nuovi a mezzo fax.

Questa Corte ha già affermato che, in tema di impugnazioni, il mezzo del telefax non è ammissibile per il deposito in cancelleria dei motivi nuovi di cui all'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 6, n. 3784 del 05/10/1994, dep. 07/04/1995, Celone e altri, Rv. 201859; Sez. 6, n. 18483 del 27/04/2012, dep. 15/05/2012, Panzitta, Rv. 252716).

La condivisa affermazione è correlata al principio più generale, costantemente ribadito con riguardo alle modalità di presentazione della impugnazione disciplinate dall'art. 583 cod. proc. pen., che, ritenute tassative e non suscettibili di equipollenti, non ricomprendono il fax come modalità legittima di trasmissione dell'atto di impugnazione anche quando impugnante sia il pubblico ministero, poiché tale strumento tecnico, la cui utilizzazione non è prevista dall'art. 585 cod. proc. pen., se garantisce la ricezione dell'atto di impugnazione non è, comunque, idoneo a garantirne anche la provenienza (tra le altre, Sez. 1, n. 45711 del 07/11/2001, dep. 20/12/2001, PM in proc. Malocchi, Rv. 220370; Sez. 2, n. 48234 del 20/11/2003, dep. 17/12/2003, Fiammia, Rv. 227082; Sez. 4, n. 47959 del 27/10/2004, dep. 10/12/2004, Iannello e altri, Rv. 230288; Sez. 1, n. 16776 del 04/04/2006, dep. 16/05/2006, PG in proc. Cozza e altro, Rv. 234250; Sez. 1, n. 1846 del 25/11/2010, dep. 21/01/2011, Vallelonga, Rv. 249438).

2.2. Né il giudizio da compiersi può essere influenzato dalle modalità adottate di presentazione dei motivi nuovi a mezzo del servizio postale con raccomandata del 19 marzo 2013, e quindi considerando i motivi, pervenuti il 26 marzo 2013 presso questo Ufficio, secondo quanto rimarcato dal Procuratore Generale nel corso della sua requisitoria, come proposti nella data di spedizione della raccomandata, antecedente rispetto al termine di quindici giorni calcolato a ritroso dalla data della udienza del 5 aprile 2013.

2.2.1. A norma dell'art. 582, comma 1, cod. proc. pen., "... l'atto di impugnazione è presentato personalmente o a mezzo incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato".

Il secondo comma dello stesso art. 582 cod. proc. pen. dispone che "le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un

2.2.3. Questa Corte, intervenendo sul tema delle modalità di presentazione dei motivi, ha osservato che l'inosservanza dell'obbligo di presentare i motivi nuovi nella cancelleria del giudice dell'impugnazione, stabilito dall'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., comporta la inammissibilità degli stessi, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non potendosi derogare a detta specifica disposizione con applicazione analogica delle modalità di presentazione ex art. 582, comma 2, o di spedizione ex art. 583, comma 1, cod. proc. pen., giacché queste norme, di stretta interpretazione, sono riferite al solo atto di impugnazione ed improntate a una *ratio* diversa da quella di cui all'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., che, in virtù della funzione integrativa dei motivi nuovi, esige che di essi il giudice abbia immediata conoscenza (Sez. 6, n. 7534 del 08/03/1995, dep. 18/07/1995, Piliarvu, Rv. 202158).

Con successiva pronuncia (Sez. 6, n. 46823 del 15/11/2005, dep. 21/12/2005, Tramonte ed altro, Rv. 232533) questa Corte, dopo aver rilevato in fatto che i motivi nuovi erano stati presentati dal Pubblico Ministero nella cancelleria del giudice *a quo* e poi trasmessi per posta al giudice della impugnazione, e aver richiamato le oscillazioni giurisprudenziali circa il contenuto dei motivi nuovi, ha evidenziato la composizione del contrasto interpretativo da parte delle sezioni unite (Sez. U, n. del 25/02/1998, dep. 20/04/1998, Bono e altri, Rv. 210259), nel senso che i motivi nuovi a sostegno della impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., quanto nelle norme concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare (art. 311, comma 4, cod. proc. pen.) e il procedimento in camera di consiglio nel giudizio di legittimità (art. 611, comma 1, cod. proc. pen.), devono avere a oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a), cod. proc. pen.; ha rilevato che le oscillazioni giurisprudenziali hanno condizionato il regime della presentazione dei motivi nuovi e quello sanzionatorio collegato alla sua inosservanza, e ha puntualizzato che, alla luce della risoluzione del contrasto nel senso indicato, i requisiti di ammissibilità dell'atto di impugnazione, di cui i motivi nuovi altro non possono rappresentare se non una chiarificazione, vanno individuati alla stregua del disposto di cui all'art. 591 cod. proc. pen., "da interpretarsi, nella parte in cui prevede come causa di inammissibilità la mancata osservanza dell'art. 585, nel senso che oggetto di tale inosservanza devono essere soltanto i termini stabiliti dalla norma richiamata".

2.2.4. Tali arresti giurisprudenziali, pertanto, evidenziano che, al di là dei riferimenti alla funzione dei motivi nuovi, e in coerenza con i richiamati principi sul tema dei termine per il deposito dei motivi nuovi e con l'univoca lettura dei

testo normativo, la presentazione dei motivi nuovi nella cancelleria del giudice della impugnazione, ove le parti intendano avvalersi di tale facoltà, deve avvenire *"fino a quindici giorni prima della udienza"*, non operando la regola della valenza, quale data di presentazione degli stessi nei termini, della data della loro spedizione ai sensi dell'art. 583, comma 1, cod. proc. pen., né quella della valenza della data del loro deposito negli uffici indicati dall'art. 582, comma 2, cod. proc. pen., peraltro non riferibile al pubblico ministero ma solo alle parti private, e dovendo diverse modalità di presentazione o spedizione dei motivi nuovi, come ritenuto da questa Corte (Sez. 6, n. 46823 del 15/11/2005, citata) con riguardo alla ipotesi della loro presentazione nella cancelleria del giudice *a quo* e della loro successiva trasmissione per posta al giudice della impugnazione, essere comunque raccordate al rispetto dei termine di deposito presso la cancelleria del giudice competente a riceverli, di cui all'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., stabilito a pena di decadenza a norma del successivo comma quinto.

2.3. Consegue a tali rilievi che deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la inammissibilità dei motivi nuovi proposti dal Procuratore Generale di Milano a mezzo del servizio fax, per inosservanza delle modalità della loro presentazione, e a mezzo del servizio postale, per inosservanza delle disposizioni concernenti il termine di decadenza della loro presentazione, rimanendo assorbita ogni questione concernente le modalità adottate.

Né osta al rilievo della inammissibilità dei motivi aggiunti la circostanza che da parte della difesa di Stasi siano state depositate all'udienza del 5 aprile 2013, previa ammissione da parte del Presidente, nulla opponendo le altre parti, note di udienza in replica ai detti motivi, poiché la inammissibilità prevista dalla richiamata disposizione normativa, che tali note hanno peraltro specificamente e preliminarmente eccepita, è di carattere originario e, come tale, preclusiva della valutazione del contenuto dell'atto, e per l'effetto delle ulteriori rappresentate ragioni di inammissibilità e di infondatezza del medesimo.

3. Individuati gli atti del confronto giudiziario, cui si aggiungono le memorie e le note di udienza, già richiamate per sintesi, e le deduzioni svolte e le conclusioni assunte nel corso della discussione orale, deve farsi una necessaria premessa metodologica, avuto riguardo alla svolta utilizzazione e valutazione nei due gradi del giudizio di merito di una prova di natura indiziaria, in mancanza di prove rappresentative dirette evocative della esatta dinamica dell'azione criminosa in danno di Chiara Poggi, e alla lamentata violazione da parte dei ricorrenti, parte pubblica e parti civili, dei canoni che devono presiedere a detta utilizzazione e valutazione.

3.1. Una tale premessa, che non può prescindere dal ricorso ai parametri valutativi fissati dagli arresti di questa Corte enucleando concetti fondamentali che costituiscono patrimonio acquisito nella coerente elaborazione giurisprudenziale, deve procedere dal preliminare condiviso rilievo che la prova di natura indiziaria o critica non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta o storica, quando la sua attitudine rappresentativa sia conseguita con rigorosità metodologica, che giustifica e sostanzia il principio del c.d. libero convincimento del giudice (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, dep. 04/06/1992, PM, p.c., Musumeci e altri, Rv. 191230), e che la regola metodologica fissata dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., alla cui stregua l'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti, ha sancito "non tanto la necessità della molteplicità degli indizi, quanto l'obbligatorietà dell'esame complessivo di tutti gli elementi processualmente acquisiti" (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, citata).

Movendo dal concetto di indizio inteso come "un fatto certo dal quale, per inferenza logica basata su regole di esperienza consolidate e affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare, secondo lo schema del c.d. sillogismo giudiziario", si è osservato che, al di fuori del caso possibile, ma non frequente, dell'indizio dal quale è logicamente desumibile una sola conseguenza, e che costituisce in tal modo una prova logica compiuta, di norma il fatto indiziante è significativo di una pluralità di fatti non noti, presentando un livello di gravità e precisione, che è direttamente proporzionale alla forza di necessità logica con la quale l'indizio porta verso il fatto da dimostrare, e inversamente proporzionale alla molteplicità di accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di esperienza; si è rilevato che al superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi può pervenirsi applicando la indicata regola fissata dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.; si è ricordato che l'apprezzamento unitario degli indizi per la verifica della confluenza verso una univocità indicativa, che dia la certezza logica dell'esistenza del fatto da provare, costituisce una operazione logica che presuppone la previa valutazione di ciascuno singolarmente, onde saggiare la valenza qualitativa individuale, e si è rimarcato che all'acquisizione della valenza indicativa, sia pure di portata possibilistica e non univoca, di ciascun indizio deve seguire l'imprescindibile passaggio logico al momento metodologico successivo dell'esame globale e unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, talché il limite della valenza di ognuno risulta superato e l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, sicché l'insieme può assumere pregnante e univoco significato

dimostrativo, che consente di ritenere conseguita la prova indiziarla o logica del fatto (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, citata).

3.2. La giurisprudenza di legittimità successiva, argomentando nella medesima consolidata prospettiva, più volte ha sottolineato la necessità di una finale valutazione globale e unitaria del compendio probatorio raccolto, ravvisando in essa l'assolvimento della fondamentale funzione di integrare e confermare la preliminare, e altrettanto necessaria, valutazione frazionata delle singole prove indiziarie.

In particolare, richiamando i rigorosi criteri legali dettati dal richiamato art. 192, comma 2, cod. proc. pen., si è osservato che "gli indizi devono essere prima vagliati singolarmente verificandone la valenza qualitativa individuale e il grado di inferenza derivante dalla loro gravità e precisione, per poi essere esaminati in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo, univoco e pregnante contesto dimostrativo", non esauendosi, pertanto, il metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio in un assemblaggio e in una mera sommatoria degli elementi indiziarli (Sez. U, n.33748 del 12/07/2005, dep. 29/09/2005, Mannino, Rv. 231678), e si è tracciato più espressamente il percorso operativo demandato al giudice di merito, che "deve prima valutare gli elementi di carattere indiziarli singolarmente, per stabilire se presentino il fondamentale requisito della certezza insito in quello della precisione (nel senso che devono possedere una base di fatto realmente esistente, e non solo verosimile o supposta, da collegare attraverso le massime di comune esperienza al *thema probandum*) e per saggiarne la intrinseca valenza indicativa che di norma è di portata solo possibilistica, e deve quindi passare a un esame globale degli elementi cui può essere riconosciuto carattere di certezza, per verificare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi isolatamente considerato possa in una visione unitaria risolversi così da consentire l'attribuzione del fatto illecito all'imputato, pur in assenza di una prova diretta di reità, sulla base di un complesso di dati che, tra loro saldandosi senza vuoti e salti logici, conducano necessariamente a tale sbocco come esito strettamente consequenziale" (Sez. 1, n. 30448 del 09/06/2010, dep. 30/07/2010, Rossi, Rv. 248384).

3.3. Sotto concorrente profilo, la giurisprudenza di questa Corte non ha mancato di rappresentare, partendo dai già richiamato concetto di indizio, che, benché non espressamente detto dall'art. 192 cod. proc. pen., ciascuna circostanza di fatto assumibile come indizio deve essere connotata, in primo luogo, dal requisito della certezza, che implica la verifica processuale della sua sussistenza (tra le altre, Sez. 4, n. 2967 del 25/01/1993, dep. 24/03/1993, Bianchi, Rv. 193407; Sez. Sez. 4, n. 39882 del 01/10/2008, dep. 2371072008,

Zocco e altro, Rv. 242123), poiché, posta la sua intrinseca connessione alla sistematica della prova indiziaria (attraverso cui, con procedimenti di logica formale, si perviene alla dimostrazione del tema di prova - fatto ignoto - partendo da un fatto noto - e, dunque, accertato come vero), l'indicato requisito non può assumersi in termini di assolutezza e di verità in senso ontologico, partecipando, invece, di quella specie di certezza che si forma nel processo attraverso il procedimento probatorio (Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, dep. 29/07/2008, Franzoni, Rv. 240762/240766, non massimata sui punto), che implica necessariamente un margine più o meno ampio di valutazione in ordine all'attitudine del mezzo probatorio di volta in volta assunto come dimostrativo di quel fatto ad assolvere alla funzione assegnatagli (Sez. 1, n. 9151 del 28/06/1999, dep. 16/07/1999, Capitani, Rv. 213922; Sez. 1, n. 36139 del 15/07/2001, dep. 16/10/2001, Cima e altro, Rv. 219813), e non essendo consentito fondare la prova critica (indiretta) su di un fatto verosimilmente accaduto, supposto o intuito, inammissibilmente valorizzando - contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica - personali impressioni o immaginazioni del decidente o mere congettura (tra le altre, Sez. 2, n. 5838 del 09/02/1995, dep. 22/05/1995, P.M., Avanzini e altri, Rv. 201517; Sez. 2, n. 43923 del 28/10/2009, dep. 17/11/2009, PM in proc. Pinto, Rv. 245606).

La caratterizzazione di ogni indizio passa, in secondo luogo, attraverso i requisiti di gravità, precisione e concordanza, puntualizzandosi con il requisito della gravità la consistenza, la resistenza alle obiezioni, la capacità dimostrativa vale a dire la pertinenza del dato rispetto al *thema probandum*; denotandosi con quello della precisione la specificità, l'univocità e la insuscettibilità di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile, e precisandosi con l'espressione concordanza - che è un attributo dei plurimi indizi e che sta ad indicare che gli stessi, precisi nei loro essere, prossimi logicamente al fatto ignoto, e che presentino singolarmente una positività parziale o, almeno, potenziale di efficienza probatoria, devono muoversi nella stessa direzione, essere logicamente dello stesso segno, e non essere contraddittori - va valutata confrontando gli indizi e ponendo in evidenza se gli stessi sul piano logico convergano o divergano tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi (tra le altre, sul punto, Sez. 4, n. 2967 del 25/01/1993, dep. 24/03/1993, Bianchi, Rv. 193406; Sez. 1, n. 7027 del 08/03/2000, dep. 14/06/2000, Di Tella, Rv. 216181; Sez. 4, n. 22391 del 02/04/2003, dep. 21/05/2003, Qehalliu Luan, Rv. 224962; Sez. 6, n. 3882 del 04/11/2011, dep. 31/01/2012, Annunziata, Rv. 251527).

3.4. Tali condivisi principi rendono conto della centralità del procedimento probatorio demandato al giudice nel processo penale e del necessario approccio

relativistico che deve accompagnare l'accertamento della verità, cui tende tale processo, e che trova il suo terreno privilegiato nel settore della prova.

3.4.1. Il processo penale non fa applicazione di regole gnoseologiche idonee a proporre conclusioni necessarie, quali quelle logico-formali che, utilizzando soprattutto argomentazioni tautologiche, offrono conseguenze già implicite nelle premesse, o quelle fisico-matematiche, che fanno uso di leggi universali, che asseriscono nella successione di determinati eventi invariabili regolarità senza eccezioni, o anche di leggi statistiche riferite a un fatto naturale destinato a ripetersi inalterato, in una certa percentuale di casi e con una frequenza relativa, a parità di condizioni.

Le argomentazioni essenzialmente informative e logico-argomentative della decisione giudiziale sono, invece, finalizzate alla conoscenza nuova di un fatto specifico, che attiene a un fatto umano (il reato), legato a variabili non necessariamente razionali o non completamente intelligibili, e la cui verifica processuale passa attraverso il ragionamento probatorio, che consente di passare dall'elemento di prova al risultato di prova in vista del conseguimento della certezza di natura processuale.

È il ragionamento probatorio che, con riguardo alla prova rappresentativa o storica, consente di rilevare che il fatto narrato dal testimone possa dirsi dimostrato e processualmente certo all'esito della valutazione critica dell'attendibilità del medesimo e della sua deposizione, o che il fatto ammesso attraverso la confessione possa assumersi come processualmente acquisito una volta sciolto il nodo della credibilità del confitente, che, fondata su regole di esperienza (come quella secondo cui nessuno si accusa di reati che non ha commesso, avuto riguardo alle relative pene) suscettibili di eccezione (come la possibile interferenza della volontà di scagionare altri), potrebbe non risultare incontrovertibile, o che il risultato di prova conseguito all'applicazione di leggi o metodiche di natura scientifica abbia superato positivamente la verifica giudiziale circa l'affidabilità delle stesse e la sua attendibilità e valenza dimostrativa.

3.4.2 Anche, e soprattutto, nel processo indiziario, il passaggio dal fatto noto, accertato come vero, al fatto ignoto, costituente il tema di prova, richiede un ragionamento probatorio di logica formale, che, nel collegare i due fatti con il possibile ricorso, come in ogni procedimento di ricostruzione storica, pure a regole tendenziali o di massima (regole di esperienza, tratte dalla osservazione ripetuta del normale ordine di svolgimento delle vicende naturali e di quelle umane in presenza di determinate condizioni, o regole tratte dalla logica, che orienta i percorsi mentali della razionalità umana, o criteri di verosimiglianza), o a leggi scientifiche di valenza universale o statistica, indicate dalla

giurisprudenza di questa Corte come "regole - ponte" (Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, citata, non massimata sul punto), deve procedere, fornendo congrua motivazione, a una duplice valutazione, attinente l'una alla verifica della validità delle regole o delle leggi utilizzate e l'altra all'esame della validità in concreto del risultato conseguito, in vista della ricostruzione del fatto "in termini di certezza tali da escludere la prospettabilità di ogni altra ragionevole soluzione, ma non anche di escludere la più astratta e remota delle possibilità che, in contrasto con ogni e qualsivoglia verosimiglianza ed in conseguenza di un ipotetico, inusitato combinarsi di imprevisti e imprevedibili fattori, la realtà delle cose sia stata diversa da quella ricostruita in base agli indizi disponibili" (Sez. 1, n. 3424 del 02/03/1992, dep. 24/03/1992, Di Palma, Rv. 189682).

Tale ragionamento logico, dettato dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., e il cui nucleo essenziale è già racchiuso, peraltro, nella regola stabilita per la valutazione della prova in generale dal comma 1 della medesima disposizione, nonché in quella della doverosa ponderazione delle ipotesi antagoniste prescritta dall'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., deve condurre, quindi, alla conclusione caratterizzata da un alto grado di credibilità razionale, e cioè alla "certezza processuale" che, esclusa l'interferenza di decorsi alternativi, la condotta sia attribuibile all'agente come fatto proprio.

3.4.3. In tale contesto interpretativo si colloca, come norma di chiusura del ragionamento probatorio, supponendone l'esito, la regola di giudizio, recepita nell'art. 5 legge n. 46 del 2006, che ha modificato l'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., attraverso la previsione che il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio, avendo questa Corte non solo correttamente rimarcato che con detta regola è stato formalizzato in legge un principio già acquisito dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, dep. 01/08/1995, Costantino e altro, Rv. 202001; Sez. 6, n. 1518 del 08/04/1997, dep. 27/05/1997, PM n proc. Mochetto, Rv. 208144; Sez. 6, n. 863 del 10/03/1999, dep. 15/04/1999, Capriati, Rv. 212998; Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, dep. 11/09/2002, Franzese, Rv. 222139; Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, dep. 24/11/2003, PG, Andreotti e altro, Rv. 226094) e incontestabile anche alla stregua delle Convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, per cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la "certezza processuale" della responsabilità dell'imputato (Sez. 1, n. 20371 del 11/05/2006, dep. 14/06/2006, Ganci e altro, Rv. 234111; Sez. 1, n. 30402 del 28/06/2006, dep. 13/09/2006, Volpo, Rv. 234374; Sez. 2, n. 16357 del 02/04/2008, dep. 18/04/2008, Crisiglione, Rv.239795), ma anche puntualizzato che l'accertamento della responsabilità dell'imputato "al di là di ogni ragionevole

dubbio", che ne legittima - ai sensi dell'indicato art. 533, comma primo, cod. proc. pen. - la condanna, deve ritenersi intervenuto, quando il dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili *in rerum natura*, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (tra le altre, Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, citata, Rv. 240763; Sez. 1, n. 23813 del 08/05/2009, dep. 09/06/2009, PG in proc. Manickam, Rv. 243801; Sez. 1, n. 17921 del 03/03/2010, dep. 11/05/2010, Giampà, Rv. 247449).

L'indicata regola di giudizio, quindi, si è ricordato, pretende percorsi epistemologicamente corretti, argomentazioni motivate circa le opzioni valutative della prova, giustificazione razionale della decisione, standard conciusivi di alta probabilità logica in termini di certezza processuale, essendo indiscutibile che il diritto alla prova, come espressione del diritto di difesa, estende il suo ambito fino a comprendere il diritto delle parti a una valutazione legale, completa e razionale della prova, in stretta correlazione, dinamica e strutturale con le coesistenti garanzie, proprie del processo penale, rappresentate dalla presunzione di innocenza dell'imputato, dall'onere della prova a carico dell'accusa, dalla regola di giudizio stabilita per la sentenza di assoluzione in caso di "insufficienza", "contraddittorietà" e "incertezza" della prova d'accusa e dall'obbligo di motivazione delle decisioni giudiziarie e della necessaria giustificazione razionale delle stesse (Sez. 1, n. 23813 del 08/05/2009, citata; Sez. 1, n. 17921 del 03/03/2010, dep. 11/05/2010, Giampà, Rv. 247449 dep. 09/06/2009, P.G. in proc. Manickam, Rv. 243801).

3.5. Il ragionamento probatorio nei termini indicati secondo le regole inferenziali poste dall'art. 192 cod. proc. pen. rientra nella competenza del giudice del merito, che è tenuto ad apprezzare i requisiti di certezza, gravità, precisione e concordanza degli indizi secondo rigorosi criteri di metodo e con l'osservanza dei canoni logici che presiedono alla forma del ragionamento, e a fornire una spiegazione plausibile delle scelte operate, esplicando i dati empirici assunti come elementi di prova, dando conto delle inferenze formulate in base ad essi, valutando tutti i dati dimostrativi, seguendo itinerari interpretativi plausibili, e informandosi ai principi di completezza, di logicità e di coerenza logico-argomentativa.

Spetta, invece, a questa Corte sindacare il rispetto da parte del giudice di merito dei parametri della valutazione della prova indiziaria e verificare se la motivazione sia logica, esauriente e coerente, poiché l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, che non può realizzarsi attraverso una

rivalutazione del materiale utilizzato, deve riguardare i criteri di inferenza utilizzati, l'avvenuta considerazione di tutte le informazioni rilevanti, la correttezza logico-razionale del ragionamento probatorio che fonda il giudizio, la gravità, precisione e concordanza degli indizi in termini di consistenza logica, la plausibilità delle argomentazioni sostenute per qualificare l'elemento indiziario, verificando in tale opera, che riguarda pertanto non la decisione, ma il suo contesto giustificativo, la capacità del fatto noto di dimostrare con elevata probabilità il fatto ignoto, e lo stesso modo in cui il fatto è stato ritenuto noto, se "vengano dedotti vizi motivazionali in specifica relazione con la ricostruzione del fatto" (Sez. 6, n. 48623 del 15/11/2005, citata, non massimata sul punto), e l'eventuale errata configurazione di un mero sospetto come elemento indiziario (Sez. 4, n. 19730 del 19/03/2009, dep. 08/05/2009, Pozzi, Rv. 243508).

È stato opportunamente segnalato il concreto rischio, per questa Corte, di invadere, nella zona posta al confine tra il merito e la legittimità, la "zona proibita" della valutazione del complesso probatorio, nel contempo, tuttavia, rimarcandosi la natura del controllo di legittimità sul contenuto della decisione che, mentre preclude al giudice di legittimità di rivalutare prove e indizi, deve riscontrare, per espressa volontà del legislatore, l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata (Sez. U, n. 6402 del 30/04/2007, dep. 02/07/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944) e verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali dettati dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., se la valutazione probatoria sia avvenuta secondo criteri logici, e se, quindi, i criteri di inferenza usati dal giudice di merito possano essere ritenuti plausibili o se ne siano consentiti di diversi, idonei a fondare soluzioni diverse, parimenti plausibili (Sez. 1, n. 42993 del 25/09/2008, dep. 18/11/2008, Pipa, Rv. 241826; Sez. 4, n. 48320 del 12/11/2009, dep. 17/12/2009, Durante, Rv. 245880).

Né i limiti del sindacato di legittimità sono mutati a seguito della nuova formulazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., intervenuta a seguito della legge n. 46 del 2006, poiché il riferimento anche alla non incompatibilità della motivazione con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente: c.d. autosufficienza), in aggiunta alla sua effettività, alla sua non manifesta illogicità, alla sua non interna contraddittorietà, non consente a questa Corte una rivalutazione dell'apprezzamento del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamento riservato in via esclusiva al giudice del merito (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, dep. 08/05/2009, p.c. in proc. Buraschi, non massimata sul punto), ma un limitato accesso agli atti quando il loro contenuto, senza necessità di una loro valutazione - ma per la loro stessa valenza esplicativa -

slano idonei a porre nel nulla, da soli, le conclusioni ipotizzate dal giudice di merito, incrinando irrimediabilmente la congruità logica della decisione (Sez. 4, n. 48320 del 12/11/2009, citata).

3.6. Né la circostanza che la sentenza di appello abbia confermato l'assoluzione disposta in primo grado incide sulla tipologia della motivazione "inattaccabile" in questa sede.

Infatti, mentre non è precluso il ricorso per cassazione e i motivi proponibili rimangono quelli fissati dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., il giudice di appello non può sottrarsi all'obbligo di esprimere, con correttezza, logicità e coerenza, l'iter di valutazione della prova, come argomentato sub 3.5., e le sue determinazioni a fronte degli appelli delle parti civili e del pubblico ministero e delle loro prospettazioni anche in punto di acquisizioni e valutazioni probatorie, e avuto riguardo - secondo l'indirizzo interpretativo espresso dalle sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, citata, non massimata sul punto) con riferimento alla ipotesi della condanna in secondo grado dell'imputato già assolto nel giudizio di primo grado, ma non limitativo - al pacifico effetto "pienamente devolutivo" dell'appello del pubblico ministero, che attribuisce "al giudice *ad quem* gli ampi poteri decisori elencati negli artt. 515, comma 2, cod. proc. pen. 1930 e 597, comma 2, lett. b), del vigente codice di rito", alla legittimazione del giudice di appello "a verificare tutte le risultanze processuali e a riconsiderare anche i punti della motivazione della sentenza di primo grado che non abbiano formato oggetto di specifica critica", e alla possibilità per l'imputato, rimesso nella fase iniziale del giudizio, di "riproporre, anche se respinte, tutte le istanze difensive che concernono la ricostruzione del fatto e la sussistenza delle condizioni che configurano gli estremi del reato".

4. Ulteriore premessa di ordine metodologico deve essere fatta con riferimento alla macrotematica concernente le acquisizioni probatorie.

4.1. Questa Corte ha più volte affermato che, con riguardo al giudizio di appello, la mancata assunzione di una prova decisiva può costituire motivo di ricorso per cassazione quale *error in procedendo*, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., solo quando si tratti di prove sopravvenute o scoperte dopo la pronuncia di primo grado, che avrebbero dovuto essere ammesse, secondo il disposto dall'articolo 603, comma 2, cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 5, n. 10858 del 21/10/1996, dep. 19/12/1996, Bruzzise e altri, Rv. 207067; Sez. 6, n. 26713 del 30/04/2003, dep. 19/06/2003, Gervasi, Rv. 227706; Sez. 2, n. 44313 del 11/11/2005, dep. 05/12/2005, Picone, Rv. 232772; Sez. 4, n. 4675 del 17/05/2006, dep. 06/02/2007, PG In proc. Bartalini e altri, Rv. 235654; Sez. 5, n. 34643 del 08/05/2008, dep. 04/09/2008, PG e

De Carlo e altri, Rv. 240995; Sez. 3, n. 11530 del 29/01/2013, dep. 12/03/2013, A.E., Rv. 254991), mentre negli altri casi previsti (art. 603, commi 1 e 3, cod. proc. pen.) la decisione istruttoria del giudice di appello è censurabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 33105 del 08/07/2003, dep. 5.8.2003, PG in proc. Pacor, Rv. 226534; Sez. 1, n. 16772 del 15/04/2010, dep. 03/05/2010, Z., Rv. 246932; Sez. 2, n. 841 del 18/12/2012, dep. 09/01/2013, Barbero, Rv. 254052; Sez. 2, n. 9763 del 06/02/2013, dep. 01/03/2013, PG in proc. Muraca e altri, Rv. 254974), e ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., sotto il profilo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione, come risultante dal testo della decisione impugnata, sempre che la prova negata, confrontata con le ragioni addotte a sostegno della decisione, sia di natura tale da poter determinare una diversa conclusione del processo (tra le altre, Sez. 5, n. 10858 del 21/10/1996, citata; Sez. 6, n. 26713 del 30/04/2003, citata; Sez. 2, n. 44313 del 11/11/2005, citata; Rv. 232772; Sez. 4, n. 4675 del 17/05/2006, citata; Sez. 5, n. 34643 del 08/05/2008, citata).

Si è anche rilevato che l'accertamento peritale non può ricondursi al concetto di prova decisiva, la cui mancata assunzione costituisce motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., poiché il diritto alla controprova, riconosciuto all'imputato e al pubblico ministero dall'art. 495, comma 2, cod. pen., espressamente richiamato dal predetto art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., che sancisce il diritto del primo all'ammissione delle prove dedotte a discarico sui fatti costituenti oggetto della prova a carico e il diritto del secondo all'ammissione delle prove a carico dell'imputato sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico, non può avere a oggetto l'espletamento di una perizia, mezzo di prova per sua natura neutro e, come tale, non classificabile né a carico né a discarico dell'imputato, sottratto al potere dispositivo delle parti e rimesso essenzialmente al potere discrezionale del giudice, la cui valutazione, se assistita da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità (tra le altre, Sez. 1, n. 9788 del 17/06/1994, dep. 13/09/1994, Jahri, Rv. 199279; Sez. 1, n. 11539 del 23/10/1997, dep. 15/12/1997, Geremia, Rv. 209137; Sez. 4, n. 9279 del 12/12/2002, dep. 28/02/2003, Bovicelli, Rv. 225345; Sez. 4, n. 14130 del 22/01/2007, dep. 05/04/2007, Pastorelli, Rv. 236191; Sez. 6, n. 43526 del 03/10/2012, dep. 09/11/2012, Ritorto e altri, Rv. 253707; Sez. 4, n. 7444 del 17/01/2013, dep. 14/02/2013, Sciarra, Rv. 255152).

4.2. Secondo principi consolidati, in tema di giudizio abbreviato, posta la possibilità per il giudice di primo grado di assumere, anche d'ufficio, gli elementi

necessari ai fini della decisione ai sensi dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen. (come modificato con legge n. 479 del 1999), al giudice di appello è consentito - ritenuti fine primario e ineludibile del processo penale l'esigenza di ricerca della verità e corollario di necessaria consequenzialità logica l'attribuzione al giudice di poteri di iniziativa probatoria, in modo da supplire alla eventuale inerzia delle parti e da rendere possibile l'accertamento dei fatti inclusi nel tema della decisione (sent. n. 255/1992, n. 111/1993, Corte cost.) - disporre d'ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione, secondo il disposto dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., mentre le parti, che, prestato il consenso all'adozione del rito abbreviato "senza integrazione probatoria" e, per il pubblico ministero, nonostante la sopravvenuta esclusione di un suo potere di consenso (con la citata legge n. 479 del 1979), hanno definitivamente rinunciato al diritto alla prova, possono solo sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria che spettano al giudice di appello, il cui esercizio è regolato dal rigido criterio dell'assoluta necessità (tra le altre, Sez. U, n. 93 del 13/12/1995, dep. 29/01/1996, Clarke, Rv. 203427; Sez. 3, n. 7143 del 06/05/1998, dep. 15/06/1998, Zymaj N e altro, Rv. 211216; Sez. 1, n.36122 del 09/06/2004, dep. 09/09/2004, Campisi, Rv. 229837; Sez. 1, n. 13756 del 24/01/2008, dep. 02/04/2008, Diana, Rv. 239767; Sez. 1, n. 35846 del 23/05/2012, dep. 19/09/2012, PG in proc. Andali, Rv. 253729; Sez. 2, n. 14649 del 21/12/2012, dep.28/03/2013, Santostasi, Rv. 255358).

Quanto alle conseguenze del mancato esercizio da parte del giudice d'appello dei sollecitati poteri officiosi di rinnovazione dell'istruttoria e alla sua traducibilità in un vizio deducibile mediante ricorso per cassazione, questa Corte ha osservato che non si tratta di vizio deducibile mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 7485 del 16/10/2008, dep. 20/02/2009, Monetti, Rv. 24295; Sez. 2, n. 25659 del 15/05/2009, dep. 18/06/2009, Marincioia e altri, Rv. 244163), e che il giudice, tanto più di fronte a nuove prove sopravvenute scoperte dopo il giudizio di primo grado, "deve adeguatamente e logicamente motivare sulla necessità di assumerle ai fini della decisione, tenuto conto che, di fronte ad esse, viene meno la presunzione di completezza del materiale probatorio", rilevandosi che l'assoluta necessità è "la valutazione da parte del giudice della possibilità di giungere a una decisione di colpevolezza o innocenza con un giudizio più meditato e più aderente alla realtà dei fatti che è chiamato a ricostruire, perché, 'se le informazioni probatorie a disposizione del giudice sono più ampie, è più probabile che la sentenza sia equa e che il giudizio si mostri aderente ai fatti' (Sez. U, n. 41281 del 17/10/2006, dep. 18/12/2006, PM in proc. Greco, Rv.

234907)", e ulteriormente rimarcandosi che, a fronte della sollecitazione del pubblico ministero all'attivazione dei poteri officiosi, "l'Interesse dell'imputato a vedersi giudicato sulla base di materiale probatorio non del tutto completo e a bloccare ogni integrazione di detto materiale in senso a lui sfavorevole ... non può che soccombere rispetto all'interesse dello Stato alla ricerca della verità, interesse quest'ultimo, in base al quale, da parte sua, lo Stato può ben rinunciare a quello della rapida definizione del processo, base dello scambio intervenuto in conseguenza della richiesta dell'imputato di essere giudicato con il rito alternativo" (Sez. 1, n. 35846 del 23/05/2012, citata; in senso conforme, Sez. 1, n. 183 del 12/12/1996, dep. 11/01/1997, PM in proc. Pacciani, Rv. 206605, sotto il profilo che "l'interesse preminente dello Stato di punire il colpevole e di assolvere l'innocente impone che la condanna o l'assoluzione non conseguano a carenze probatorie colmabili" e che il giudice di appello è anche "tenuto, ai sensi dell'art. 602, comma 4, cod. proc. pen., norma di chiusura definitiva del sistema probatorio, a interrompere la discussione se la nuova prova, per la sua conferenza e decisività, attraverso il mezzo di ricerca teso ad introdurla, si presenti apprezzabile per il suo valore dimostrativo 'determinante', a sostegno di un'ipotesi ricostruttiva completa dei fatti, il maggior grado possibile vicina alla verità reale in vista del giudizio finale di merito").

5. Alla luce delle indicate premesse metodologiche, fondate sui richiamati principi di diritto, fissati da questa Corte e che il Collegio condivide e riafferma, la sentenza impugnata, articolata e diffusa, non si sottrae alle censure mosse con i proposti ricorsi per cassazione del Procuratore Generale e delle parti civili, che attengono alla struttura logica e giuridica della sua motivazione e mirano a contestare la condotta analisi critica degli indizi, il procedimento logico mediante il quale la Corte di merito ha formato il suo convincimento di conferma della pronuncia assolutoria di primo grado e la completezza degli elementi utilizzati per pervenire alla decisione finale.

6. Un rilievo critico preliminare, che entrambe le parti ricorrenti hanno rimarcato con il primo motivo dei rispettivi ricorsi, riguarda il metodo di apprezzamento degli elementi indiziari, in dipendenza della non correttezza dell'applicazione dei criteri direttivi fissati per la loro valutazione dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., che specificamente riguarda, come già rilevato, la prova indiretta, e i vizi motivazionali incorsi nell'apprezzamento, singolo e unitario, degli elementi acquisiti.

6.1. L'ammissibilità della violazione di detta norma come motivo di ricorso per cassazione è censurata dalla difesa dell'imputato, che oppone, per tale

ragione, la irritualità formale del ricorso delle parti civili, strutturato sulla violazione di una norma processuale non prevista a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità o decadenza, senza neppure la identificazione dei motivi a norma dell'art. 606 cod. proc. pen. e la individuazione della patologia della motivazione dedotta tra le tre menzionate nell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e non cumulabili.

La deduzione è priva di fondatezza.

Il principio di diritto, cui la difesa si riferisce per sostenere il primo rilievo, è confortato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, dep. 20/02/2004, Meta e altro, Rv. 229159; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, dep. 16/11/2012, F., Rv. 253567), che, nel rilevare che la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., esclude che la inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen. sia in tal modo sanzionata.

Tuttavia, gli stessi arresti giurisprudenziali, nell'agglungere che "il vizio di motivazione non può essere utilizzato sino a ricomprendere ogni omissione o errore che concerne l'analisi di determinati e specifici elementi probatori", non limitano la deducibilità dei vizi che attengono alla completezza, alla logicità intrinseca e alla congruenza argomentativa della motivazione.

Né, passando al secondo rilievo, l'omessa indicazione del caso tipico, tra quelli disciplinati dall'art. 606 cod. proc. pen., cui il ricorso sia riconducibile ne comporta la inammissibilità, ove i motivi, nella libertà della loro formulazione, indichino con chiarezza le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le censure, al fine di delimitarne con precisione l'oggetto ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche (da ultimo, Sez. 6, n. 1770 del 18/2/2012, dep. 15/01/2013, PG in proc. Lombardo, Rv. 254204), in rapporto ai principi della domanda, della devoluzione e del diritto di difesa del controinteressati (tra le altre, Sez. 4, n. 40243 del 30/09/2008, dep. 28/10/2008, Falcioni, Rv. 241477) e alla natura e ai limiti del sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, dep. 04/05/2010, Cecco e altro, Rv. 246980).

L'articolazione del primo motivo del ricorso delle parti civili, che riguarda in stretta correlazione le regole di valutazione degli elementi indiziari e sotto plurimi profili la motivazione resa in ordine agli stessi elementi, in termini sia generali sia specifici a ciascuno di essi, si sottrae ai detti rilievi e non presenta alcun aspetto di genericità argomentativa, né di aspecifica indicazione delle ragioni di censura della decisione impugnata, a critica vincolata, proprie del ricorso per cassazione.

6.2. Entrambi i ricorsi, nel sottolineare il vizio metodologico incorso nella valutazione degli indizi, pongono in luce, contestandone la correttezza sul piano del diritto e della logica, il procedimento seguito dal Giudice di appello, che, escluse la validità inferenziale dei dati accertati, e oggetto di separata e autonoma analisi, e la gravità e precisione dei due tra essi (impronta digitale di Alberto Stasi sul contenitore del sapone liquido e presenza di DNA di Chiara Poggi su almeno uno dei pedali della bicicletta in uso al primo), indicati anche dal primo Giudice come unici ragionevolmente certi, si è astenuto dalla valutazione complessiva e unitaria degli elementi acquisiti.

Tale contestazione, non astratta dallo specifico richiamo a detti elementi, investe trasversalmente l'intera struttura della sentenza impugnata, che ha seguito un percorso argomentativo fondato su presupposti erronei e sviluppato secondo cadenze non coerenti con i parametri valutativi della prova indiziaria.

6.3. La prova critica o indiretta, fondata sulla utilizzazione degli indizi, è il risultato, alla luce dei condivisi principi di diritto (sub. 3 e relativi sottoparagrafi del "considerato in diritto"), di un articolato procedimento valutativo che perviene alla certezza logica o meno dell'esistenza del fatto da provare, attraverso specifici passaggi che, non limitati all'accertamento del maggiore o minore livello di gravità e di precisione degli indizi considerati isolatamente, devono estendersi al loro esame globale e unitario, non pregiudicato dalla portata possibilistica e non univoca di ciascuno di essi, e attraverso un procedimento gnoseologico che poggia sulle già dette regole - ponte (regole di esperienza, criteri di verosimiglianza, leggi scientifiche di valenza universale o statistica), alla cui stregua è possibile riconoscere che il fatto noto è legato/i fatti noti sono legati al fatto da provare da un alto grado di credibilità razionale, che rappresenta la base giustificativa della regola di inferenza su cui poggia il metodo logico della valutazione degli indizi.

Secondo la Corte di merito, che pur si è mossa dal corretto rilievo che il ragionamento probatorio è sorretto, nella sua prevalenza, dal modello inferenziale-induttivo, che "prendendo spunto da un fatto storico accertato, verifica la 'tenuta' logica argomentativa o fattuale di una determinata conclusione che rimanda agli elementi costitutivi dell'imputazione", e ha avvertito che il legislatore, nel consentire tale ragionamento, "pone le condizioni indispensabili per conseguire un risultato probatorio caratterizzato da elevata credibilità razionale", l'inferenza induttiva deve riferirsi a ciascun indizio, inteso come fatto ontologicamente certo, dotato dei requisiti della gravità e della precisione, dal quale si perviene, "per inferenza logica basata su regole di esperienza consolidate e affidabili", o "su costrutti probatori verificabili o su ragionamenti provvisti di alta credibilità razionale", o "su legge scientifica o su

significativa relazione statistica e sostenuta da un alto grado di credibilità logica", alla dimostrazione del fatto da provare.

Gli indicati presupposti metodologici, già nella loro iniziale indicazione, contraddittoriamente riferiti alla certezza ontologica del fatto, dopo l'affermazione del riferimento al fatto storico accertato, che rimanda alla verifica processuale della circostanza assumibile come fatto noto (sub 3.3. del "considerato in diritto"), e all'alta credibilità razionale della relazione fra il fatto noto e quello da dimostrare o all'alto grado di credibilità logica delle già dette regole - ponte, dopo l'affermazione della elevata credibilità razionale del risultato probatorio (sub 3.4.2. del "considerato in diritto"), omettono di confrontarsi con la struttura della prova indiziaria, pur considerata, e con i principi consolidati che la connotano e la qualificano.

Essi manifestano, poi, i loro limiti nella esplicazione del ragionamento probatorio, che, reso evidente dalle modalità di analisi disgiunta e atomizzata di ciascun dato o elemento acquisito al processo, si è concretato nella rappresentazione di plurimi sillogismi, cui è stata negata capacità indiziante in mancanza di univocità o di alto grado di credibilità razionale degli stessi dati o elementi, e nelle valutazioni conclusive, che hanno escluso il passaggio al riscontro della concordanza degli indizi e della loro interazione, comparazione e visione unitaria, sul presupposto della omessa integrazione da parte dei dati raccolti del carattere di indizi gravi o precisi e della carenza di certezza e gravità indiziaria anche dei due elementi "assurti a livello di indizi".

7. La non correttezza e la incongruenza logica di tale ragionamento sono correlate sotto un primo profilo, rimarcato dal Procuratore ricorrente con il primo motivo e dalle parti civili con il proprio primo motivo sia nella parte generale sia in quella più specificamente riferita alle circostanze indiziarie più rilevanti, agli elementi fattuali, accertati e analizzati nella sentenza impugnata, rappresentati dalle modalità dell'ingresso, non violento, dell'autore dell'omicidio all'interno dell'abitazione della vittima dopo l'intervenuta disattivazione alle ore 9.12 a opera di quest'ultima del sistema di allarme, posto in funzione alle ore 1,52 della notte, dedotte come dimostrative - unitamente all'abbigliamento della vittima, alla mancanza di segni sulla stessa di violenza sessuale, alla mancata asportazione di oggetti di valore dall'abitazione, alla necessaria conoscenza della particolare ubicazione della scaia di accesso alla cantina nella quale il corpo della vittima è stato ritrovato - di un rapporto dell'autore del fatto in termini di confidenzialità con la vittima e di conoscenza della sua abitazione.

La Corte di merito, che ha analizzato i dati afferenti alla scena del delitto, come descritti dal Pubblico Ministero nella sua impugnazione, e ha considerato

legittimata dalle circostanze di fatto accertate in giudizio la riflessione circa l'ingresso non violento dell'omicida, ha ritenuto che non vi erano ragioni per escludere che l'omicidio potesse essere stato "l'epilogo di un tentativo di furto o di rapina nell'abitazione della famiglia Poggi" e ha puntualizzato che la conclusione del Pubblico Ministero, fondata sulla indicata riflessione, pur apparendo in linea con il senso comune delle cose, supposeva la dimostrazione dello sviluppo logico e consequenziale dell'azione criminosa o della sua conformità alle progressioni delittuose statisticamente più frequenti.

L'assenza nelle deduzioni dell'appellante Pubblico Ministero di proposizioni fondate su "costrutti probatori verificabili o su ragionamenti provvisti di alta credibilità razionale" e la mancanza di affidabili apporti ricostruttivi dei reali accadimenti del 13 agosto 2007 sono state poste dalla Corte a fondamento della rappresentazione di uno scenario, dalla stessa ritenuto "distante dal senso comune delle cose", tratto, tra le ipotesi alternative prospettabili, dalla mancanza di prova idonea a escludere che la disattivazione dell'allarme fatta da Chiara Poggi quella mattina, una volta svegliatasi, fosse stata accompagnata dall'apertura della porta per l'uscita del gatto, lasciata poi socchiusa, o chiusa e poi riaperta, consentendo l'ingresso del ladro o del rapinatore, trascorso nella violenza, culminata nella uccisione della vittima per una possibile e sua inaspettata reazione.

7.1. Il costrutto argomentativo, che la Corte ha spiegato essere rappresentativo della condivisione da parte della operata e fantasiosa ricostruzione offerta e della opposta esclusione di tentativi di furto o di rapina della medesima base conoscitiva, costituita dalla provata assenza di segni di effrazione e dalla mancata sottrazione di beni dalla casa Poggi, esprime, secondo il Collegio, in modo evidente ed esemplificativo, il già detto non corretto approccio metodologico della sentenza, che, premesso l'accertamento in giudizio delle circostanze di fatto, poste a fondamento della riportata riflessione dell'accusa, il che equivale alla certezza processuale dei dati fattuali indicati, e la conformità della deduzione al senso comune delle cose, ha ritenuto congetturali i dati fattuali e di pari rilievo, nella mandatagli analisi della valenza indicativa e possibilistica *del factum probans*, una ipotesi alternativa, espressamente ritenuta fantasiosa e astrusa, distante dal senso comune delle cose, e una riflessione e conclusione, espressamente ritenuta dimostrativa del senso comune delle cose.

Lo svolto parallelismo, che pretende nel ragionamento probatorio di logica formale che accompagna il passaggio dal dato fattuale, accertato come vero, al fatto ignoto, costituente il tema di prova, la verifica, in termini di certezza probatoria o di alta credibilità razionale, della unicità della ipotesi prospettata,

tale da escludere ogni spiegazione alternativa pur astratta e remota e ogni ipotetico, non frequente e non prevedibile sviluppo dell'azione criminosa, e non solo la soluzione ragionevole alla luce di criteri di verosimiglianza e di regole di esperienza, conferma, Infatti, la svolta lettura atomistica dell'indizio, visto isolatamente e valutato autonomamente, in quanto non portatore di specifica e decisiva capacità indiziante, e non nella sua positività, parziale o potenziale, di efficienza probatoria, da valutare in coordinamento con altri indizi.

7.2. Né la Corte di merito, che, a fronte dei dati fattuali ulteriori indicati in appello del Pubblico Ministero (mancanza di segni sulla vittima di violenza sessuale, abbigliamento della stessa, tratti della sua personalità, conoscenza dell'appartamento da parte dell'omicida, impronte di scarpa percepibili), e ritenuti dall'appellante dimostrativi della conoscenza da parte di Chiara Poggi della persona con cui la stessa si trovava al momento dell'omicidio, ha opposto ragionevoli ipotesi alternative in alcun modo collegate con le emergenze processuali.

Al contrario, la Corte ha contraddittoriamente ritenuto congetturali, perché non fondati su verificati elementi fattuali o logici, gli stessi dedotti dati fattuali che aveva ritenuto accertati, e quindi certi e come tali non congetturali, e ha escluso, invece, perché disancorate dai fatti provati le ulteriori "premesse" dello stesso atto di appello, rimaste genericamente senza risposta, e riproposte dal Procuratore Generale ricorrente quanto alla efferatezza dell'azione, alla emotività esasperata dell'autore del fatto, alla introduzione nell'abitazione dello strumento utilizzato per l'azione, all'evento causativo della crisi dei rapporti personali della vittima con l'imputato, alle criticità dei rapporti sessuali tra gli stessi, alle conferme alle stesse derivate dalle deviazioni pornografiche e pedopornografiche dell'imputato, giudizialmente accertate e documentate dai file recuperati sul suo computer personale.

7.3. Il Procuratore Generale e le parti civili hanno dedotto con lo stesso primo motivo, nel contesto della censura della sentenza per la denegata sussistenza di indizi significativi a conferma della ipotesi accusatoria, l'assenza di alibi, processualmente accertato, di Mario Stasi nella fascia oraria compresa tra le ore 9.12 (orario del disinserimento dell'allarme di casa Poggi) e le 9.35 (orario dell'apertura del computer portatile di Stasi), ritenuta compatibile nel due gradi del giudizio di merito con l'azione omicida, quale elemento ulteriore che, nella valutazione complessiva dei dati probatori acquisiti, era un indizio grave e preciso, da collegare logicamente con gli altri.

L'omessa considerazione di tale circostanza, in relazione alla quale la Corte d'appello, in continuità argomentativa con la sentenza di primo grado, ha ritenuto che non vi fosse incompatibilità sotto il profilo astratto tra la dinamica

dell'aggressione, durata nel suo complesso "alcuni diversi minuti", quantificati, quanto all'episodio aggressivo in senso stretto, in una decina di minuti, e il rientro di Stasi in bicicletta presso la propria abitazione, conferma ulteriormente la già rilevata, e qui ribadita, violazione delle regole preposte alla valutazione della prova indiziaria e la illogicità della motivazione, che, anche per questa circostanza, ha omesso di valutare la concordanza degli indizi in termini di consistenza logica.

8. È fondata anche l'altra censura, sviluppata con riguardo al tema dell'assenza di tracce ematiche e/o di DNA della vittima sulle scarpe indossate da Alberto Stasi e della mancanza delle relative impronte delle suole sulla scena del delitto, oggetto del ricorso delle parti civili e del ricorso del Procuratore Generale, nel contesto dello stesso primo motivo, sotto il profilo della già rilevata censurata esclusione della sussistenza di indizi significativi a conferma della ipotesi accusatoria, e oggetto del ricorso del Procuratore Generale, nel contesto del quarto motivo, sotto il profilo del contestato opposto difetto di prova del collegamento tra il fatto negativo (mancanza di evidenze di sangue e di DNA della vittima sulle suole delle scarpe di Stasi) e il fatto da provare (Stasi non ha effettuato il percorso indicato e quindi ha mentito).

8.1. Secondo le parti civili, la sentenza impugnata, che ha rapportato il requisito di gravità e precisione del singolo indizio, e di quello in esame, alla sua capacità dimostrativa dotata di elevata probabilità logica, con richiamo ai principi espressi da questa Corte a sezioni unite (Sez. U, n. 30328 del 10/07/2012, dep. 11/09/2012, Franzese, Rv. 222138), omettendo tuttavia di rilevare che in detta sentenza l'enunciazione del criterio è stata coniugata con la esigenza di considerare nella loro interezza gli elementi acquisiti, ha anche ritenuto, richiamando la stessa sentenza, che il ragionamento indiziario dovesse fondarsi su leggi scientifiche di carattere assoluto, e che fossero quindi fondate sulla conoscenza di ogni possibile variante suscettibile di incidere sulla realizzazione dell'evento, con esclusione di ogni valutazione "stocastica", fondata su criteri di tipo probabilistico.

I rilievi di non corretta e logica applicazione dei parametri normativi nella struttura motivazionale della sentenza, che le parti civili e il Procuratore Generale ricorrente traggono da tali notazioni metodologiche, sono coerenti con il già ribadito percorso da svolgersi nella valutazione della prova indiziaria, che, nei suoi vari momenti, richiede acquisizioni non fondate sulla correlazione obbligata tra fatto noto, positivo o negativo, e fatto non conosciuto, che ove sussistente, rendendo certo e inevitabile, e quindi univoco, il legame del secondo al primo, renderebbe l'indizio, dotato di precisione e gravità assolute,

idoneo da solo - e senza postulare il concorso di altri indizi e, di riflesso, il requisito della concordanza - alla prova del fatto.

Gli stessi rilievi, coerentemente correlati alla esplicita condivisione della decisione indicata (Sez. U, n. 30328 del 10/07/2012, citata) da parte della Corte di merito, che si è riferita ai criteri da essa stabiliti come orientativi dello sviluppo logico argomentativo da seguire anche nella valutazione della prova scientifica e nello scrutinio dei motivi di impugnazione, e che ha posto il ricorso al ragionamento inferenziale-induttivo, sostenuto da un alto grado di credibilità logica, come necessario al fine di verificare, alla luce di tutte le risultanze processuali, la copertura del fatto da provare (Stasi ha mentito) sotto una legge scientifica o sotto una legge statistica e la irrilevanza in concreto (anche nei casi di livelli di elevata probabilità statistica) di spiegazioni diverse, hanno ragionevolmente rimarcato, evidenziando la incongruenza delle svolte argomentazioni, che questa Corte con il richiamato arresto a sezioni unite, mentre non ha escluso, in coerenza con il ragionamento di tipo induttivo e non deduttivo, che sostiene il processo penale, il possibile utilizzo di leggi statistiche, non collegate alla conoscenza di tutte le possibili variabili del caso concreto, ha rappresentato che, a differenza della 'probabilità statistica', è la 'probabilità logica', che segue l'incedere induttivo del ragionamento probatorio, a consentire la verifica aggiuntiva - e sulla base delle circostanze del fatto, della evidenza disponibile e della esclusione della interferenza di fattori alternativi - anche della "persuasiva e razionale credibilità dell'accertamento giudiziale".

8.2. In tale quadro ermeneutico, il discorso argomentativo svolto dalla Corte di merito, che, sovrapponendo le sue valutazioni inferenziali e sopravvalutative della prova scientifica alla stessa decisione di primo grado, che formalmente ha confermato senza coerente risposta alle osservazioni delle parti appellanti e alle censure mosse (quali quelle relative alla possibilità per Stasi di toccare la pozza di sangue davanti alla porta del vano cantina "iambendola" e di evitare le tracce di sangue davanti alla medesima porta con minima percentuale di probabilità, alle leggi di copertura fondate su regole tendenziali o di massima, al ritrovamento di DNA di Stasi sulle scarpe dallo stesso consegnate), che pure ha minutamente esaminato, ha ricercato - anche per l'indizio in argomento - la elevata probabilità logica e la irrilevanza di spiegazioni alternative nella prospettiva di una credibilità razionale della complessiva operazione valutativa rappresentata da plurime prove logiche, singolarmente compiute, non può sottrarsi al sindacato di questa Corte, che riafferma, secondo i criteri di legalità formale e sostanziale cui si ispira il processo e il relativo codice di rito, il necessario rispetto della sequenza del ragionamento inferenziale, dettato dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. per la prova indiziaria, che conduce ai

fatto contestato, che non deve essere articolata su indizi individualmente necessari e che, in quanto relativi a segmentazioni della vicenda omicida, non possono avere un significato univoco e insuscettibile di trovare specifica incidenza positiva o pertinenza al fatto da provare nella composizione unitaria.

9. Sono collegate a tale quadro argomentativo, e confermano anche per altra via la sussistenza di elementi conoscitivi non trascurabili nel ragionamento probatorio demandato al giudice di merito, le censure che riguardano la falsità del racconto di Mario Stasi, inerente alla asserita scoperta da parte sua del cadavere di Chiara Poggi alle ore 13.50 del 13 agosto 2007, dedotta dalle parti civili ricorrenti con lo stesso primo motivo, e la preordinazione di una messinscena da parte del medesimo con la simulazione di un incidente domestico, attestato dalla caduta della vittima lungo le scale della cantina, dedotta dal ricorrente Procuratore con il secondo e il terzo motivo.

Se è indubbio che in questa sede non possono rivalutarsi gli apprezzamenti riservati alla fase di merito, non deve sfuggire, dovendo altrimenti escludersi la stessa prospettabilità di un sindacato di legittimità, la verifica della logicità degli argomenti che hanno accompagnato l'esclusa rilevanza di specifiche circostanze acquisite al giudizio e prospettate come incidenti nella ricostruzione delle cadenze temporali e logistiche della vicenda.

La sottovalutazione delle incongruenze del racconto di Stasi e delle sue omissioni narrative relative al giorno del fatto, a fronte di specifici e acquisiti elementi fattuali, di rilevati e accertati intervalli e cadenze temporali quanto, tra l'altro, alle telefonate e al sistema di allarme, di pregresse affermazioni del medesimo, di ricostruzioni contraddittorie e non lineari, espressa dalla Corte di merito vedendo la coerenza logica delle ragioni espresse dal Giudice di primo grado per pervenire ai risultati valutativi, condivisi e ritenuti ineccepibili ed esaustivi anche rispetto alle mosse censure, mentre non esprime le ragioni della ritenuta veridicità e credibilità del dichiarante, oggetto di censura, e che trovano forza, per come argomentato, nella stessa autoreferenzialità del suo racconto, non è ragionevolmente coerente con l'oggetto di merito proprio del giudizio di appello, prima ancora che con la valutazione corretta della prova in una situazione, peraltro, connotata dalla messa a disposizione da parte dello stesso imputato, pur nei tempi correlati allo sviluppo delle indagini, di buona parte del materiale utilizzato a fini di prova (scarpe, computer, auto, bicicletta).

Neppure vi è in sentenza, che ha analizzato le modalità e i tempi di svolgimento della telefonata al servizio di emergenza dei 118, alcun riferimento alla relazione del 16 agosto 2007 dei carabinieri Serra e Muscatelli, che hanno dato atto che nella immediatezza degli interventi, "in base a quanto riferito da

Stasi", si supponeva che "la donna si fosse sentita male o avesse avuto un incidente domestico", che, denunciato sotto il profilo del travisamento della prova, non incontra, contrariamente ai rilievi della difesa di Stasi, né il limite del *devolutum*, avuto riguardo, in via generale, al già rilevato effetto pienamente devolutivo dell'appello del pubblico ministero contro la sentenza assolutoria e, in via specifica, alla prospettazione e deduzione con l'atto di appello della possibile simulata caduta accidentale della vittima, di cui ha dato atto la stessa sentenza, né il limite dello stesso *devolutum*, conseguente alla doppia conforme, poiché il Giudice di appello ha omissso la valutazione probatoria dell'atto processuale e la verifica della verosimiglianza del comportamento tenuto da Stasi in relazione al contenuto dello stesso atto, limitandosi a rilevare la non maggiore verosimiglianza della giustificazione dell'omicidio come conseguente a una caduta accidentale o incidente domestico rispetto a quella contraria volta a disegnare il gesto finale del tutto privo di logica e di freddezza.

10. Le parti civili deducono, nel contesto dello stesso primo motivo, l'utilizzo della bicicletta nera da donna da parte dell'omicida e la sicura disponibilità di una bicicletta nera da donna in capo alla famiglia dell'imputato come elementi indiziari accertati e utilizzati dalla Corte di merito, e da considerare certi rispetto al fatto da provare, salva la verifica della loro capacità indiziante alla luce dei principi della logica o delle massime di esperienza.

Il primo dato fattuale è ritenuto come certo anche dalla difesa di Stasi che lo considera dimostrativo, sulla base di prova testimoniale attendibile, della presenza di un terzo ignoto nell'abitazione di Chiara Poggi nell'intervallo temporale in cui Stasi non aveva un alibi, e in tal senso si è espressa anche la sentenza di appello ritenendolo possibile elemento costitutivo di un ipotetico scenario alternativo alla non provata responsabilità dell'imputato.

La questione, invece, attiene al secondo aspetto, che, dedotto sotto il profilo della esclusa valenza indiziaria di alcuni dati fattuali certi, specificati nel ricorso (descrizione del velocipede, presente nello stesso contesto spaziotemporale, da parte di due testi con la stessa espressione terminologica; disponibilità di una bicicletta nera da parte della famiglia Stasi; omisssa menzione della stessa da parte di Mario Stasi), è in tali termini fondato, attesa la omisssa valutazione da parte della Corte degli stessi dati - direttamente incidenti sulla qualificazione dell'elemento indiziario - nel ragionamento probatorio, in dipendenza di illogicità argomentative collegate ai criteri di valutazione dell'assunta prova dichiarativa.

Da un lato, invero, si è riconosciuta attendibilità ai teste maresciallo Marchetto, autore di una testimonianza, contenente un inequivoco giudizio sulla

corrispondenza della bicicletta direttamente visionata, in data antecedente alla sua deposizione, con quella descritta dalla teste Bermani, e corrispondente come macrodescrizione a quella indicata dalla teste Travain, cui, come all'altra teste, non è stata sottoposta per l'esame la visione, né diretta né riprodotta fotograficamente, della bicicletta, e, dall'altro lato, si è ricostruito illogicamente il fatto negativo, dotato di positività potenziale come indizio, della omessa menzione della bicicletta da parte di Stasi, contraddittoriamente valorizzando il dato irrilevante dell'omesso avvio delle indagini, la circostanza asserita del macchinoso scenario da ipotizzare per l'utilizzo della bicicletta, la ubicazione logistica della bicicletta il 14 agosto 2007 per inferirne la conferma della medesima ubicazione il giorno precedente e delle dichiarazioni del teste Nicola Stasi, padre dell'imputato, e i rilievi congetturali espressi riguardo alle dichiarazioni del coniuge Elisabetta Ligabò.

11. L'ultimo dato opposto dalle parti civili nel primo motivo del ricorso come circostanza indiziaria rilevante e pretermessa riguarda la presenza di impronte digitali di Stasi e del DNA di Chiara Poggi sul dispenser di sapone liquido, ubicato sul lavandino del bagno sito al pianterreno dell'abitazione dei Poggi.

La circostanza, che diffusamente illustrata dal Giudice di primo grado e ritenuta intrinsecamente debole per essere collegata alle impronte di sangue delle scarpe rinvenute in bagno, non attribuibile a nessuna delle calzature accertate in uso a Stasi, e sintetizzata dalla Corte di merito, che l'ha considerata - condividendo gli argomenti spesi con la prima sentenza, richiamando le dichiarazioni del perito e ritenendo prive di novità le argomentazioni degli appellanti - indizio non grave né preciso, perché non resistente alle obiezioni contrarie e suscettibile di interpretazioni diverse e alternative, è ulteriormente dimostrativa di un approccio non coerente ai principi della prova indiziaria e del non corretto percorso metodologico che la Corte ha inteso adottare nella lettura dei dati probatori acquisiti.

12. Un percorso, che, alla luce degli evidenziati momenti valutativi e delle tappe argomentative perseguite, è costantemente volto a considerare gli elementi acquisiti isolatamente e avulsi dal loro contesto, con pretesa di specifica autosufficienza ed esaustività probatoria e di certa sussunzione di condotte umane a variabili razionali, universali o frequentiste, e non nel loro insieme e nella loro possibile confluenza, con superamento - attraverso un organico ragionamento probatorio, esaustivo in rapporto a tutto il materiale ritualmente acquisito, plausibile in rapporto alla logica lettura operata e non abdicatorio della funzione, cognitiva e valutativa, giudiziaria - di eventuali

carenze, limiti intrinseci o estrinseci ed equivocità, in una ricostruzione unitaria e preclusiva, previa valutazione della loro tenuta in termini di coerenza logico-indiziaria, di ricostruzioni alternative invalidanti, non corrisponde ai rigorosi parametri normativi dettati dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., né ai basilari canoni della logica, e non consente di pervenire a un risultato, di assoluzione o di condanna, contrassegnato da coerenza, credibilità e ragionevolezza.

Il diverso approccio che deve connotare il procedimento inferenziale da compiersi impone, invece, una rilettura e rivisitazione - da compiersi nella competente sede del merito - di tutte le evidenze disponibili, del materiale indiziario acquisito e degli elementi potenzialmente indizianti, senza salti logici e vuoti argomentativi, sottoponendo ad analisi valutativa critica le "prove" fornite dalla parte interessata o formate con il suo concorso, sfruttando le capacità dimostrative degli indizi significativi e scartando i dati non rilevanti, utilizzando i dati offerti dalla prova scientifica e verificandone dialetticamente la specifica applicabilità in rapporto alle circostanze concrete e la coerenza con le ulteriori emergenze processuali, controllando la sussistenza di spiegazioni alternative ed escludendo quelle incoerenti con i limiti della verosimiglianza e della razionalità, in una articolata e non superficiale lettura organica complessiva, che tragga, entrando nel merito, l'intero significato probatorio, ove sussistente, dai dati acquisiti.

13. Nell'ottica dell'indicato percorso metodologico deve anche rivalutarsi la fondatezza delle singole richieste istruttorie avanzate, che, in un processo, svolto per scelta dell'imputato secondo il rito abbreviato c.d. secco senza integrazioni probatorie, e caratterizzato nel suo svolgimento dalla avvertita esigenza di procedere, in genere, ad approfondimenti istruttori e di trovare, specificamente, riscontri scientifici, precisazioni statistiche, verifiche multidisciplinari in un contraddittorio serrato e non limitato, attestata dal compimento in primo grado di attività istruttoria officiosa e dal ricorso a plurime verifiche tecnico-scientifiche, non possono non ripetere l'ammissibilità della loro proposizione nel giudizio di appello, quale espressione di un potere sollecitatorio delle parti processuali in vista della finalità di accertamento connaturata allo scopo del processo penale, dagli stessi approfondimenti probatori svolti e dalla *ratio* che ne ha sostenuto l'ammissione, e trarre ragioni di apprezzamento della loro necessità e incidenza sulla decisione dalla loro conferenza rispetto al *thema probandum* e dal loro concorso nella qualificazione dell'elemento indiziario e nella formazione della prova indiziaria, ferma restando la possibilità di

ulteriormente integrare il compendio probatorio ai sensi dell'art. 627, comma 2, cod. proc. pen.

14. La verifica delle ragioni opposte all'accoglimento delle richieste "probatorie" delle parti ricorrenti non si sottrae, infatti, alle ragioni di doglianza opposte con i rispettivi ricorsi, una volta rigettata per la sua inammissibilità, dedotta in via principale dalla difesa di Stasi con la memoria di replica depositata il 25 marzo 2013, l'eccezione di illegittimità dello svolgimento del giudizio di appello per omessa pronuncia dell'ordinanza dibattimentale in ordine alle richieste di rinnovazione dibattimentale, avanzata dalle parti civili solo con i motivi aggiunti.

14.1. Le parti civili ricorrenti con il secondo, terzo e quarto motivo del ricorso principale e con la memoria con motivi aggiunti e il Procuratore Generale ricorrente con il quarto e il quinto motivo dei rispettivi ricorsi hanno posto la questione - oggetto di richiesta di integrazione probatoria al Giudice di appello, che, qualificata come sollecitazione all'esercizio dei suoi poteri di ufficio, l'ha rigettata non ritenendola assolutamente necessaria - afferente alla adeguata verifica del percorso "asseritamente" effettuato da Stasi, all'interno dell'abitazione di Chiara Poggi, in occasione della scoperta del suo corpo, secondo il suo stesso racconto, e alla possibilità per il medesimo, nello svolgimento di tale percorso e dell'attività motoria di discesa e risalita della scala della cantina, di evitare la macrotraccia di sangue collocata in prossimità della porta conducente alla stessa cantina.

Le osservazioni, che sorreggono le svolte censure, lamentano le incongruenti risposte della Corte, riferite alla impossibilità di affidabile ricostruzione della situazione ematica dei gradini, preclusiva dell'avvio dello studio delle macchie astrattamente intercettabili impegnandoli, alla difficoltà di realizzare un set sperimentale con gradini, incerti nel numero e il cui imbrattamento ematico era già dubbioso, alla non conoscenza della quantità di sangue calpestata, alla non determinabilità della superficie del totale imbrattamento delle soles con criteri se non orientativi e casuali, alla possibilità, non esclusa già in primo grado, che la parte superiore esterna della macchia fosse stata lambita da Stasi.

La fondatezza dei rilievi svolti dalle parti ricorrenti, in correlazione alle non condivise risposte ricevute, deriva da un duplice ordine di considerazioni.

14.1.1. Sotto un primo profilo, rileva il contenuto della sperimentazione semi-virtuale demandata dal Giudice di primo grado al nominato perito con ordinanza del 30 aprile 2009, volta, nella sua articolata previsione, tra l'altro, e in vista della valutazione, non asettica, ma individualizzata e interattiva, della

possibilità di non calpestare tracce di sangue e tra queste le macchie di sangue presenti nel vano davanti alla porta di accesso, alla verifica del percorso indicato da Stasi, nelle sue dichiarazioni del 12, 17, 22 e 24 agosto 2007, come effettuato all'interno dell'abitazione di Chiara Poggi al momento del ritrovamento del suo corpo e alla verifica della posizione assumenda da una persona con le caratteristiche antropometriche dell'imputato dinanzi alla porta di accesso indicata senza calpestare le macchie di sangue ivi presenti.

La omessa estensione della sperimentazione ai "due gradini circa", indicati da Stasi nelle sue dichiarazioni del 17 agosto 2007, come scesi e risaliti per vedere il corpo di Chiara, oggetto anche di precisazioni e chiarimenti, non valutata dalla Corte di merito in rapporto ai segnalati termini di riferimento, rappresentati da atti (dichiarazioni dell'imputato) il cui contenuto doveva essere oggetto di diretta valutazione di merito, e specificamente indicati nella ordinanza ammissiva, la cui limitazione esecutiva, considerato anche il sotteso presupposto di necessità ai fini della decisione, non rientrava nei poteri peritali sottratti a sindacato del giudice conferente l'incarico, rende manifestamente illogica la motivazione, che ha giustificato la scelta metodologica dei periti, che pur ha riconosciuto essere riduttiva rispetto al contenuto della verifica demandata e non produttiva di risultati affidabili.

Né ha alcuna coerenza argomentativa l'osservazione, che conferma la, già rilevata, lettura estrinseca del discorso giustificativo seguito in primo grado, riferita dalla Corte di merito al processo mentale di evitamento, e limitata al condiviso rilievo fatto dal primo Giudice, quanto alla macchia prossima al vano scaia, dell'assenza di "prove tranquillanti in ordine al sicuro calpestamento con tutta o buona parte della suola", lasciando senza riscontro la deduzione del Pubblico Ministero appellante circa la discesa, non considerata, da parte di Stasi di due gradini, e la postura, non considerata, dinanzi alla porta "a libro" della cantina che ne consentisse l'apertura senza imbrattamento delle suole delle scarpe.

14.1.2. Sotto un secondo profilo, l'incoerenza della motivazione consegue al contenuto delle argomentazioni svolte per sostenere il disposto rigetto, poiché l'osservazione che la macchia di sangue posta in prossimità della porta della scaia della cantina potesse essere stata solo lambita e le considerazioni svolte sull'imbrattamento ematico e sui microimbrattamenti non sono correlate alla non verificata attività motoria di discesa e risalita dei gradini, a prescindere dal loro numero (uno o due), e di possibile doppio passaggio sulla o presso la stessa macchia, la difficoltà di sperimentazione con set completo è stata solo recepita dai rilievi tecnici e ritenuta genericamente comprensibile, e la realizzazione della mappatura ematica dei gradini, indicata come impossibile e/o inaffidabile, è

circostanza diversa dalla verifica della evitabilità della macchia posta in prossimità della porta della scala della cantina in dipendenza della indicata attività motoria.

14.1.3. Le violazioni degli artt. 190 e 495 cod. proc. pen., dedotte dalle ricorrenti parti civili con il terzo e il quarto motivo, rispettivamente riferite all'omesso svolgimento dell'esperimento giudiziale nelle modalità e alle condizioni inizialmente previste e alla mancata ammissione della controprova richiesta dalle stesse parti e dal Pubblico Ministero e dalla parte civile a seguito della integrazione probatoria disposta *ex officio* con il medesimo esperimento giudiziale, sono da ritenere assorbite, e per l'effetto, non bisognevoli di specifica analisi, a prescindere dall'inquadramento giuridico della disposta sperimentazione, per effetto della riconosciuta fondatezza del vizio motivazionale dedotto con il secondo motivo.

14.2. Le censure svolte dal Procuratore ricorrente con il sesto e il settimo motivo sono riferite alla contestata esclusa necessità di estensione della perizia collegiale alla mappatura ematica dei gradini e al procedimento di essiccamento delle macchie ematiche, la cui deduzione in questa sede non è preclusa, contrariamente al rilievo della difesa di Stasi, dalla sua proposizione, nel giudizio di appello, solo in sede di replica, atteso il suo contenuto sollecitatorio di un potere officioso, esercitabile ove la prova sia ritenuta assolutamente necessaria, e come tale ritenuto dalla Corte di merito, che l'ha esaminata con riguardo a entrambe le richieste, ritenute non rilevanti.

Le deduzioni che fondano le svolte censure attengono, in particolare, all'omessa utilizzazione nell'accertamento peritale delle fotografie dei medico-legale, valorizzabili ai fini della mappatura ematica dei gradini, e nella utilizzazione a tal fine e al fine del procedimento di essiccamento delle macchie ematiche delle fotografie dei carabinieri di Vigevano e di Pavia, falsate nell'orario per l'impostazione nelle macchine fotografiche utilizzate dell'orario soiare e non di quello legale.

Si tratta di deduzioni, che prospettate anche sotto il profilo del travisamento della prova e rappresentate al Giudice di appello, che ha richiamato il materiale fotografico non esaminato dal primo Giudice, traggono la loro fondatezza dalla incongruenza e contraddittorietà delle ragioni argomentate che ne hanno segnato il rigetto, poiché, quanto alla mappatura ematica, mentre si è dato atto in sentenza che le macchine, che hanno acquisito il materiale fotografico, avevano caratteristiche diverse tra loro e si è fatto riferimento alle sole fotografie dei medico-legale, ritenute non ignorate nelle conclusioni tecniche perché indicate nell'indice della relazione del collegio peritale, oltre che in quella del consulente del Pubblico Ministero, senza alcuna considerazione circa la

presenza di un pertinente argomento valutativo, e, quanto al procedimento di essiccamento delle macchie, mentre si è rilevata in sentenza la variabilità dei tempi di essiccamento delle macchie, di varie dimensioni, presenti sul teatro dell'omicidio, e si è esclusa valenza probatoria alle evidenze empiriche riferite dagli operanti, si è ritenuta non incidente sulla valutazione peritale, circa la secchezza delle macchie attraverso il loro aspetto come ritratto, la differenza di un'ora nei supporti fotografici, aventi tutti, come documentato dal Procuratore ricorrente, un orario sfalsato in avanti di un'ora.

A ciò deve aggiungersi la considerazione che la sottolineatura, in sentenza, del carattere della scientificità, che deve accompagnare l'indagine sullo stato di essiccamento delle macchie, e dell'unico metodo scientifico connesso all'esame della quantità di acqua in esse contenuta, alla luce delle indicazioni peritali, come momento di riflessione per escludere l'utilizzabilità di conclusioni tratte da ulteriori possibili evidenze nel ragionamento giuridico, poiché inserisce nel giudizio di assoluta necessità del supplemento istruttorio un necessario apprezzamento di raggiungimento, attraverso lo stesso, di conclusioni prossime alla certezza, svuota illogicamente di significato, mentre ostacola la possibilità di colmare la riconosciuta non completa valenza dei risultati della prova scientifica con la necessaria prova logica, elementi di conoscenza, oggetto del dibattito giudiziario, riferiti ad aspetti ricostruttivi ritenuti non irrilevanti nei disporre indagini tecniche, e aventi possibile incidente utilizzabilità nel contesto, razionale e ragionevole, del ragionamento probatorio condotto su dati scientifici, ma anche su evidenze empiriche, prove rappresentative, prove atipiche.

14.3. La censura delle ricorrenti parti civili, oggetto dello stesso secondo motivo del ricorso, afferente al rigetto della richiesta di acquisizione della bicicletta nera da donna nella disponibilità della famiglia Stasi, corrispondente alla macrodescrizione della bicicletta accertata come presente dinanzi all'abitazione di Chiara Stasi nella prima parte della mattinata del 13 agosto 2007, ripresa nei motivi nuovi e nelle note di udienza depositate in sede di discussione con richiami, riscontrati dagli atti allegati, alle precedenti richieste di analogo contenuto delle stesse parti, inserisce nella vicenda processuale il riferimento a una emergenza, ritenuta dalla stessa Corte di potenziale rilevanza costitutiva per una non remota ipotesi alternativa a quella oggetto di imputazione, e tuttavia apprezzata come attività istruttoria non assolutamente necessaria ai fini della decisione.

Le argomentazioni sottese a tale apprezzamento, la cui non correttezza e incoerenza logica sono state già rilevate e non appaiono superabili con le svolte considerazioni in merito ai contenuti della prova orale e alla veridicità delle circostanze in essa rappresentate, rilevano la loro non ragionevolezza e

adeguatezza, dalle quali non può prescindere il corretto esercizio del potere officioso del giudice, laddove escludono la rilevanza della richiesta in rapporto al materiale probatorio già acquisito, che al contrario ne conferma la pertinenza, e in rapporto alla valutazione da farsi circa la possibilità dell'oggetto della richiesta di "collocare Stasi in apprezzabile connessione temporale o spaziale con la scena del delitto".

Tale possibilità, invece, può solo rappresentare l'esito finale del procedimento logico inferenziale di valutazione del complessivo quadro indiziario, cui non è estranea neppure la bicicletta Umberto Dei di Stasi, e non del singolo dato indiziario, non idoneo di per sé solo a escludere scenari ricostruttivi diversi o alternativi.

14.3.1. Neppure si sottrae alle censure svolte dalle ricorrenti parti civili la motivazione circa la ritenuta non necessità di procedere agli accertamenti genetici sul reperto 'capello', rinvenuto, in sede di esame autoptico, nella mano sinistra della vittima.

Movendo dal rilievo che l'assoluta necessità della integrazione probatoria deve essere valutata in relazione alla sua idoneità a collocare "con apprezzabile attendibilità" Stasi sulla scena del delitto e dal rilievo che la lettura prospettica di un risultato tecnico è dimostrativa della mancanza di apprezzabile possibilità o di alcuna possibilità di apporto alle indagini, la Corte di merito ha non solo riconfermato la non correttezza dell'approccio metodologico alla prova indiziaria, insistendo nella ricerca dell'indizio necessario, anche acquisendo attraverso lo strumento probatorio, ma ha illogicamente ritenuto di prescindere dal completamento di una verifica tecnica già svolta, i cui esiti parziali ha descritto, e non precludibile, come argomentato dalla difesa di Stasi, da dedotte diverse e pregresse valutazioni dei consulenti, privando l'elemento fattuale, acquisito, di ogni rilevanza potenzialmente dimostrativa nel contesto giustificativo della decisione.

14.3.2. Né la necessità di una integrazione tecnica delle verifiche svolte sui margini ungueali prelevati alla vittima nel corso dell'esame autoptico è stata esclusa dalla Corte di merito con motivazione non suscettibile di sindacato di legittimità, poiché, mentre non si è escluso che l'indagine svolta sia stata limitativa rispetto al materiale reperito e disponibile e alle tecniche adottabili, si è ritenuta l'insussistenza delle condizioni per dare ingresso alla proposta istanza con limitato riferimento alla condivisione, a opera delle parti, della procedura utilizzata dal RIS, durante lo svolgimento delle operazioni tecniche, e alla omessa indicazione, a opera delle parti civili, delle ragioni di non sopraggiunta condivisione della stessa procedura e delle sue limitazioni, senza adeguata rappresentazione delle ragioni a suo tempo ritenute giustificative delle modalità

adottate, e, soprattutto, in coerenza con le valutazioni demandate al giudice di merito in ordine al valore dimostrativo determinante dell'oggetto della richiesta, delle ragioni di non ritenuta necessità di accedere alla verifica tecnica, sottratta al potere dispositivo delle parti processuali.

15. Conclusivamente, per le ragioni espresse e in coerenza con quanto rappresentato, e puntualizzato in particolare sub 12 e 13 del "considerato in diritto", la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'assise d'appello di Milano, che, applicando, seguendo un corretto e compiuto percorso metodologico, i criteri di valutazione della prova indiziaria, svolgendo una nuova verifica delle richieste istruttorie e assumendo eventuali ulteriori prove ritenute rilevanti per la decisione, dovrà procedere a nuovo giudizio, in piena autonomia di apprezzamento, ma con motivazione completa e immune da vizi logici e giuridici, comprensiva dell'analisi valutativa di ogni elemento conoscitivo acquisito al processo che sia collegato ai punti considerati e, comunque, correlato e/o conseguente alla loro verifica e valutazione probatoria, e della verifica della resistenza del risultato probatorio a spiegazioni diverse e a ipotesi ricostruttive alternative.

16. La regolamentazione delle spese del grado sostenute dalle parti civili deve essere rimessa al giudice di rinvio che vi provvederà, ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen., ove pervenga a una decisione di condanna dell'imputato e di accoglimento della domanda risarcitoria.

P.Q.M.

Annula la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'assise d'appello di Milano, cui rimette la regolamentazione delle spese di parte civile.

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2013

Il Consigliere estensore

dott. Angeia Tardio

Angeia Tardio

Il Presidente

dott. Paolo Bardovagni

P. Bardovagni

**DEPOSITATA
IN CANCELLERIA**

31 OTT. 2013



IL CANCELLIERE

Stefania Patella

100